



**UNIVERSITÀ
DI PAVIA**

**Dipartimento di Scienze Economiche
e Aziendali Corso di Laurea
magistrale in Economia e legislazione
di impresa**

**I principi contabili nazionali e il principio di
derivazione rafforzata**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Santucci Stefano

**Tesi di Laurea
di Daniele Tiziano**

Matr. n.522945

Anno Accademico 2023-2024

Indice

Introduzione	4
OIC: la nascita e la necessità di un organismo di controllo	7
Inquadramento storico che ha portato alla necessità e nascita dell'OIC ...	7
Struttura giuridica e funzioni dell'OIC	11
Confronto tra i principi civilistici e principi contabili internazionali (IFRS/IAS)	16
L'importanza del bilancio: l'apporto dell'OIC e del Codice civile	25
il bilancio previsto dal Codice civile e le tipologie.	25
OIC 11: i postulati per la redazione del bilancio	29
a) Prudenza	32
b) Prospettiva della continuità aziendale	34
c) rappresentazione sostanziale.....	36
d) Rilevanza	38
e) Competenza.....	40
f) Competenza nei criteri di valutazione	41
g) Comparabilità	41
Il principio di derivazione rafforzata	43
Quadro storico e normativo antecedente il 2015	43
Le normative che hanno introdotto la derivazione rafforzata.....	50
Ambito applicativo della derivazione rafforzata	56
Micro imprese e bilancio abbreviato	58
Nozioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale	62
Criticità e dibattiti attuali sul principio di derivazione rafforzata	67
L'impatto sui principi OIC del DLgs. 139/2015 e del D.L. 244/2016	72
Panoramica generale degli OIC interessati e motivazioni che hanno portato all'aggiornamento del principio	72
OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.	73
OIC 10 Rendiconto finanziario.....	75
OIC 12 Composizioni e schemi del bilancio d'esercizio	77
OIC 13 Rimanenze	80
OIC 14 Disponibilità liquide	82
OIC 15 Crediti	82
OIC 16 Immobilizzazioni materiali	83
OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	85
OIC 18 Ratei e risconti	87
OIC 19 Debiti.....	88
OIC 20 titoli di debito	89
OIC 21 Partecipazioni	91
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione	93
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali	94
OIC 25 Imposte sul reddito	95
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera.....	98

OIC 28 Patrimonio netto	100
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	102
OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto	104
Il principio contabile OIC 15 "Crediti"	106
Definizione del principio	106
Classificazione e valutazione dei crediti	107
Aggiornamenti del Principio OIC 15 dalla versione del 2014 a quella attuale del 2024	110
Caso di Studio: Applicazione del Principio Contabile OIC 15 "Crediti" nella Gestione dei Crediti deteriorati: Il Caso di Banca Intesa Sanpaolo	117
Contesto Normativo nazionale e internazionale.....	117
Dati di Bilancio e Analisi.....	118
Cessione di Portafogli di NPL	120
Il Principio Contabile OIC 19 - Debiti	122
Classificazione e contenuto delle voci di debito.....	123
Rilevazione ed eliminazione dei debiti in bilancio	125
Analisi delle Versioni del Principio OIC 19 "Debiti" dal 2014 ad Oggi	128
Esempi pratici applicazione del principio contabile OIC 19 "Debiti"	131
Per comprendere l'applicazione pratica del Principio Contabile OIC 19 verranno esaminati alcuni esempi di aziende che illustrano le tematiche trattate, come la classificazione dei debiti, la valutazione al costo ammortizzato, e la gestione dei debiti finanziari e non finanziari.	131
Caso di Studio Approfondito: Applicazione del Principio OIC 19 "Debiti" - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) S.p.A.	134
Analisi pratica dell'attuazione del principio nelle voci di bilancio	136
Principio Contabile OIC 24: Immobilizzazioni Immateriali.....	138
Classificazione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali	139
Rilevazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali.....	143
Aggiornamento delle versioni del principio dal 2014 al 2017	145
Applicazione del Principio Contabile OIC 24: Esempi Pratici	147
Conclusioni	151
Bibliografia	154
Sitografia.....	155

Introduzione

Il presente lavoro di tesi si propone di illustrare le novità normative sul tema dei principi contabili nazionali e del principio di derivazione rafforzata, introdotte con il rinnovamento della materia contabile iniziato nel 2015 e ancora oggi in corso. In attuazione della Direttiva europea 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015. Questo ha modificato significativamente gli schemi di bilancio in riferimento a stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario. Il lavoro prende in esame l'aspetto dell'armonizzazione contabile tra disciplina contabile nazionale ed internazionale, analizzando i punti di origine della riforma e degli organi che ne hanno preso parte, illustrando l'impatto del rinnovamento a riguardo del bilancio di esercizio e dei suoi effetti ai fini fiscali, con l'introduzione del principio di derivazione rafforzata. Si analizzerà anche come l'Organismo Italiano di Contabilità ha recepito gli aggiornamenti normativi dal 2015 ad oggi al fine di allineare i propri principi a quelli internazionali.

L'elaborato presentato si propone di analizzare gli argomenti di interesse, tramite una ricerca documentaria, l'analisi e i commenti di fonti autorevoli tratte dalla letteratura nazionale ed internazionale in ambito contabile e fiscale.

Il lavoro di tesi si articola in cinque capitoli.

Il primo capitolo ha carattere analitico-descrittivo e mira a inquadrare il contesto storico e normativo che ha portato alla nascita dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), analizzandolo in ogni suo aspetto, descrivendo gli organi che lo costituiscono e le funzioni a loro associate. Viene inoltre fatta una comparazione tra i principi contabili nazionali emendati dall'OIC ed i principi internazionali emendati dall'International

Accounting Standard Board (IASB), inserendo all'interno anche una breve cronistoria dell'IASB.

Il secondo capitolo tratta delle tipologie di bilancio previste dal Codice civile in seguito alle modificazioni apportate a quest'ultimo dal DLgs. 139/2015, descrive nello specifico le nuove modalità e schemi per la redazione del bilancio di esercizio. Si analizzano dettagliatamente le nuove modalità per la redazione del bilancio abbreviato e del novello schema riferito alle micro imprese. Inoltre, vengono descritti i postulati del bilancio: prudenza, competenza, costanza nei criteri valutativi, comparabilità, neutralità, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale e rilevanza. Da ultimo, il principio contabile OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio" nella sua nuova versione.

Il terzo capitolo tratta della tematica del principio di derivazione rafforzata. Viene analizzato e descritto il quadro normativo che ha portato all'emanazione del Decreto Legge n. 244 del 2016 il quale ha ampliato l'ambito applicativo del principio anche alle aziende OIC adopter. Si analizzano e commentano i casi applicativi e non applicativi del principio di derivazione rafforzata dettagliando le nozioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. Viene infine dato uno spunto sul possibile ampliamento del principio di derivazione rafforzata.

Il quarto capitolo tratta del recepimento del DLgs. 139/2015 e della successiva normativa emanata dal legislatore, da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità all'interno dei principi contabili nazionali. Si sono analizzati tutti i principi interessati, dandone una breve descrizione e analizzando dettagliatamente tutte le versioni, successive al 2014, di ogni principio citato.

Il quinto ed ultimo capitolo analizza dettagliatamente i principi contabili nazionali OIC 15 "Crediti", OIC 19 "Debiti" e OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali". Si è sviluppata, per ogni principio un'attenta analisi sulle

voci trattate dai medesimi, ai fini della valutazione iniziale, rivalutazione e cancellazione dal bilancio d'esercizio. Sono stati inseriti all'interno del capitolo anche alcuni esempi pratici di applicazione del principio e casi di studio al fine di approfondire e rendere più chiara l'applicazione dei principi contabili OIC.

In conclusione, il presente elaborato di tesi mira a mettere in luce il contesto storico normativo che ha avviato il rinnovamento contabile a livello nazionale, andando ad analizzare quali sono stati gli impatti sino ad oggi sui principi contabili nazionali e sul principio di derivazione rafforzata.

OIC: la nascita e la necessità di un organismo di controllo

Inquadramento storico che ha portato alla necessità e nascita dell'OIC

Nel paragrafo si vuole andare a comprendere quali sono stati i processi ed i fenomeni storici che hanno portato alla nascita e allo sviluppo dell'Organismo Italiano di Contabilità, in sigla OIC.

Nel corso degli anni Novanta matura concretamente l'esigenza, sia da parte pubblica che privata, di istituire un'autorità nazionale (standard setter) capace di enunciare istanze riguardanti la contabilità e quindi preposta all'emanazione di principi contabili, nonché dotata di una rappresentativa capace di promuovere la trasparenza dei bilanci, rendendoli effettivamente rappresentativi della realtà aziendale, in forma completa, chiara e fedele.¹

L'Organismo Italiano di Contabilità trova così la sua nascita il 27 novembre 2001.

Antecedente al 2001, la fonte principale che ha disciplinato la redazione del bilancio di esercizio, è stato il Codice Civile, nella parte dedicata all'argomento nel Titolo V, così come disposto ed integrato dalla IV Direttiva Comunitaria.

Per quanto riguardava i bilanci relativi ad Istituti finanziari e Banche si è proceduto a fare riferimento al DLgs. n. 87/1992, quale emanazione nazionale di allineamento alla Direttiva 86/635/CEE e alle disposizioni amministrative enunciate via via dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. Parimenti le fonti, per la redazione del bilancio delle imprese assicurative sono state regolamentate dal DLgs. n. 173/1997, anch'esso emanato in

¹ Fondazione OIC, (2024), presentazione. https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

ottemperanza alla Direttiva 91/674/CEE e alle direttive imposte dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP)².

Nel quadro normativo descritto sono stati inoltre considerati i principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché i contributi apportati da autorevoli altri istituti, come per esempio, l'Associazione fra le Società Italiane per Azioni.

Anche livello europeo è stata fortemente sentita l'esigenza di rivoluzionare la Direttiva, per adeguarsi al veloce sviluppo dell'economia e dei mercati finanziari mondiali. Agli inizi del 2000 la Commissione Europea ha reso noto, tramite un comunicato, l'inizio di un processo di armonizzazione dei principi di redazione del bilancio attraverso l'introduzione degli International Accounting Standards, in sigla IAS. Ciò ha reso fondamentale anche per l'Italia l'istituzione di un organo provvisto di rappresentatività (standard setter), così da poter manifestare la posizione nazionale assunta alle diverse assemblee internazionale.

Fin dagli albori dell'idea della creazione dell'organismo, le parti in causa hanno assunto un atteggiamento propositivo ed ampio che si è concretizzato con la costituzione di un comitato (Steering Committee), con il compito di discutere sulle tematiche fondamentali e procedere alla fondazione dell'organismo, la prima riunione si è svolta il 5 dicembre 2000 ed i lavori sono stati conclusi il 26 luglio 2001 con l'ultima seduta, nel corso della quale è stata approvata la bozza dello statuto dell'Organismo Italiano di Contabilità, abbreviato in OIC³.

La proposta è stata promossa anche da parte di istituzioni portanti del sistema di governo italiano quali, Ministero dell'Economia e della Finanza, dalla Banca d'Italia, dall'Isvap, dal Ministero della Giustizia e dalla Consob; i quali hanno fornito un ampio supporto, che viene ripreso

² Dott. Paolo Gnes, (2011), "Relazione introduttiva", Fondazione OIC. <http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Decennale-OIC-Intervento-Dott.-Gnes.pdf>

³ Ibid, p. 2.

anche all'interno dello statuto che ha dato la possibilità a queste istituzioni, di partecipare attivamente, in qualità di osservatori, all'attività dei comitati tecnici e di poter essere consultati per fornire pareri riguardanti la stesura dei principi contabili nazionali.

I fondatori dell'OIC si suddividono in tre categorie: le professioni contabili, i preparers e gli users.

Per la professione contabile: l'Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Per i preparers: l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), l'Alleanza delle Cooperative Italiane, l'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF), l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), l'Associazione Italiana Leasing (ASSILEA), l'Associazione Italiana fra le Società Italiane per Azioni (ASSONIME), la Confagricoltura, la Confcommercio e la Confindustria, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI);

Per gli users: l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori (AIAF), Associazione Italiana del Risparmio Gestito (ASSOGESTIONI), la Centrale Bilanci e la Borsa Italiana.

Le fondamenta dei principi contabili nazionali vennero predisposte in fase di costituzione, dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che diedero un contributo fondamentale, l'importanza delle fondamenta così strutturate viene avvalorata con il passare del tempo, anche dallo smisurato utilizzo che ne fa la giurisprudenza per imporre le modalità applicative delle norme di legge alle aziende.

Dopo la sua costituzione l'OIC, cominciò a lavorare promulgando documenti per avvicinare sempre di più i principi contabili nazionali ai principi internazionali, lavorando a stretto contatto con altri National

Standar setter; fu il DLgs. n. 38/2005⁴ a far sì che i principi nazionali si allineassero a quelli internazionali.

Nel successivo sottoparagrafo verranno commentate la struttura giuridica, gli organi di controllo e le funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità, riportate all'interno dello statuto, per andare a chiarificare lo scopo e le attività che vengono svolte.

⁴ Fondazione OIC, (2024), Nazionale. <https://www.fondazioneoic.eu/?cat=17>

Struttura giuridica e funzioni dell'OIC

L'Organismo Italiano di Contabilità è costituito con natura giuridica di fondazione, la scelta di tale natura va ricercata all'interno della normativa che delinea gli aspetti fondativi di questa natura giuridica.

La fondazione è declinata dagli art. 14 e seguenti del Codice civile⁵, come ente dotato di personalità giuridica al quale appartengono un complesso di beni destinati al perseguimento di uno specifico scopo, in questo caso essere National Standar Setter specificato all'Art. 3 dello statuto, la fondazione è quindi autonomo centro soggettivo di imputazione di rapporti giuridici. Lo scopo delle fondazioni, secondo il DPR 361/100⁶, deve essere sia possibile che lecito e dal Codice civile si evince che debba essere senza scopo di lucro.

Nel 2014 è stata emanata la legge n. 116, dovuta alla conversione del Decreto Legge 91/2014, integrando il D.lgs. 38/2005 con gli articoli 9-bis, il quale, fino all'emanazione della legge, esplicitava le funzioni e i ruoli dell'Organismo Italiano di Contabilità, successivamente, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, conversione del decreto legge 228/202, sono state estese le attività dell'organismo anche alla materia della sostenibilità⁷. Il comma 1 dell'art 9-bis – *Ruolo e funzione dell'Organismo Italiano di Contabilità* sancisce “L'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge

⁵ Articolo 14 e seguenti, Codice Civile. <https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/libro-primo-delle-persone-e-della-famiglia/titolo-ii-delle-persone-giuridiche/capo-ii-delle-associazioni-e-delle-fondazioni>

⁶ DPR 30 marzo 1957, n. 361 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361!vig=>

⁷ Fondazione OIC, (2024), presentazione. https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività. Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.”⁸

Il comma 2 delinea le finalità “Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze sull’attività svolta”⁹.

Al comma 1 dell’articolo 9-bis le lettere a), b) e c) corrispondono a quelle riportate dallo statuto della fondazione all’Articolo 3 denominato “Scopo della Fondazione”, alle quali aggiunge alcuni punti affermantici che: la Fondazione debba fornire chiarimenti interpretativi sui principi emanati e che, nel caso non sia possibile applicarne alcuno, conceda pareri sulle fattispecie che le vengono sottoposte, debba emanare principi contabili per la redazione del bilancio preventivo e consultivo delle aziende no profit e della amministrazioni pubbliche nazionali e locali, vigilare sul sistema normativo contabile segnalando le esigenze di miglioramento ed eventuali provvedimenti applicabili per la risoluzione, promuovere la cultura contabile tramite convegni, seminari, incontri di studio, emanazione di appositi documenti e ricerche¹⁰.

Per poter assolvere alle funzioni sopra citate, l’Organismo Italiano Contabile è formato da numerosi organi quali: Collegio dei Fondatori,

⁸ Fondazione OIC, (2024), presentazione. https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

⁹ Ibid.

¹⁰ Fondazione OIC, (2024), “Statuto della fondazione Organismo Italiano di Contabilità”. <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Statuto-2017.pdf>

Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Collegio dei Revisori, il Segretario Generale.

Ogni organo ha delle funzioni ben specifiche dettate dalla statuto, il Collegio dei Fondatori ha il compito di: sovrintendere alle attività istituzionali dell'OIC controllando la conformità degli scopi, nominare il presidente e i membri del Consiglio di Sorveglianza, del Collegio dei Revisori dei Conti, stabilire i rimborsi spese ed eventuali gettoni di presenza, stabilire i requisiti e i criteri per divenire Fondatori, deliberare modifiche statutarie compreso l'eventuale scioglimento dell'OIC e la devoluzione del patrimonio¹¹. Il Consiglio di Sorveglianza è composto dal Presidente e da un numero di diciotto membri, le cariche hanno durata di tre anni e i membri possono essere rieleggibili per due soli mandati; i criteri professionali per potervi partecipare sono di provata onorabilità, autorevolezza, competenza ed indipendenza. Ricopre compiti quali: nominare Presidente e membri del Consiglio di Gestione, approvazione del bilancio dell'Organismo, gestione del fabbisogno annuale di finanziamenti, approvazione del budget e di eventuali sue modifiche, approvazione di modifiche alle linee di indirizzo che il Consiglio di gestione propone, vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'OIC e sul suo funzionamento, proporre modifiche dello statuto al Collegio dei Fondatori, deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, acquisti e alienazione di immobili¹².

Il Consiglio di Gestione è formato da un numero minimo di otto sino ad un massimo di diciotto membri, costoro devono possedere i medesimi requisiti di onorabilità ed indipendenza richiesti ai consiglieri di sorveglianza, inoltre devono avere un'esperienza almeno quinquennale in

¹¹ Fondazione OIC, (2024), "Statuto della fondazione Organismo Italiano di Contabilità", p. 3, art. 9.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Statuto-2017.pdf>

¹² Ivi, p. 5, art. 10.

attività di: elaborazione principi contabili, amministrazione, elaborazione e analisi finanziaria applicata all'operatività dei mercati dei capitali, gestione e controllo dei mercati finanziari e attività di insegnamento a livello universitario; almeno due membri del Consiglio di Gestione devono essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I compiti del consiglio sono: nominare il Segretario Generale, emanare i principi contabili nazionali, predisporre il bilancio dell'Organismo Italiano di Contabilità da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza almeno trenta giorni dalla data termine per l'approvazione, proporre al Consiglio di Sorveglianza possibili indirizzi da assumere riguardanti l'attività di coordinazione degli organismi preposti alla stesura dei principi contabili internazionali, riferire periodicamente al Consiglio di Sorveglianza le attività svolte ed i risultati raggiunti, proporre candidati per la nomina a membro degli organi dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e dell'International Accounting Standards Board (IASB), istituire sedi secondarie ed uffici sul suolo nazionale ed estero¹³.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due suppletivi, devono possedere i medesimi requisiti richiesti ai membri del Collegio dei Fondatori ed in più essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, la carica ha durata di tre anni e può essere riconfermata per altri mandati. Il Collegio dei Revisori deve controllare: l'amministrazione della Fondazione, l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio con i libri e le scritture contabili ed infine il corretto utilizzo dei principi di redazione del bilancio. Il Collegio ha ampia autonomia in merito ad ispezioni, controlli e alla

¹³ Fondazione OIC, (2024), "Statuto della fondazione Organismo Italiano di Contabilità", p. 6-8, art. 12.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Statuto-2017.pdf>

raccolta di informazioni riguardanti l'andamento dell'amministrazione dell'Organismo Italiano di Contabilità.¹⁴

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio di Gestione, dirige la struttura operativa della Fondazione, svolgendo le funzioni manageriali e di tesoreria, è responsabile del coordinamento dell'attività dello Staff della Fondazione, ha diritto ad un trattamento economico ascrivibile al contratto dei dirigenti d'azienda date le mansioni ricoperte all'interno dell'Organismo¹⁵.

Nel successivo paragrafo verrà presentato un riepilogo storico dei principi contabili internazionali, successivamente si analizzeranno sinteticamente le differenze e le analogie, applicative al bilancio, fra i principi contabili OIC ed IFRS, così da poter presentare un inquadramento generale dei principi contabili nazionali ed internazionali.

¹⁴ Fondazione OIC, (2024), "Statuto della fondazione Organismo Italiano di Contabilità", p. 9, art. 15.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Statuto-2017.pdf>

¹⁵ Ivi, p. 9, art. 16.

Confronto tra i principi civilistici e principi contabili internazionali (IFRS/IAS)

Nel 1973 venne costituito l'International Accounting Standards Committee, abbreviato in IASC, con il compito di emanare alcuni principi contabili denominati International Accounting Standards (IAS), la struttura dell'IASC era composta quasi esclusivamente dalla professione contabile internazionale, ciò portava problematiche di rappresentanza, in quanto gli utilizzatori ed i destinatari, le società stesse, gli investitori e gli analisti finanziari, dei principi emanati non avevano possibilità di intervento sulle decisioni dei principi. Venne quindi, all'inizio del 2001, attuata una revisione completa dell'International Accounting Standards Committee, che portò, il 1° aprile 2001, ad una nuova struttura la "International Accounting Standards Committee Foundation", tale struttura venne poi modificata e denominata "IFRS Foundation Trustees" il 1° marzo 2010¹⁶.

L'IFRS Foundation ha istituito successivamente e in momenti differenti, due organismi di elaborazione di standards: l'International Accounting Standard Board (IASB) e l'International Sustainability Standards Board (ISSB).

L'IASB è l'organismo che istituzionalmente ha la mansione di delineare ed approvare i principi contabili internazionali denominati IFRS – International Financial Reporting Standards; la denominazione IAS – International Accounting Standards è ancora utilizzata per i principi contabili internazionali promulgati dall'organismo precedente l'International Accounting Standards Committee (IASC)¹⁷.

¹⁶ Dezzani, Flavio, Donatella Busso, and Pietro Paolo Biancone, "Ias/Ifrs", Ipsoa, 2022. [https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+\(IFRS/IAS\)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+(IFRS/IAS)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true)

¹⁷Ibid.

L'ISSB costituito il 3 novembre 2021, ha il compito di sviluppare gli standard riguardanti i temi ESG (Environmental, social, governance), molto importanti oggi in quanto riguardano la sostenibilità e si incentrano sulle esigenze degli investitori e dei mercati finanziari¹⁸.

L'international Financial Reporting Standards (IFRS) e l'International Accounting Standards (IAS) vengono definite come "I protocolli", cioè le regole e gli standard, enunciati con il preciso obiettivo di unificare ed allineare gli standards contabili a livello globale, con lo scopo di: protezione per gli investitori, promozione di informazioni più trasparenti tendendo così ad un mercato finanziario più competitivo ed integrato ed esecuzione di valutazioni di aziende operanti in settori e mercati diversi dell'Unione Europea¹⁹.

I principi civilistici o principi contabili nazionali, quelli italiani sono gli OIC, si differenziano per alcuni aspetti dai principi internazionali, portando a modelli di bilancio divergenti.

Il modello di bilancio redatto secondo i principi nazionali e usuale applicarlo in un contesto ambientale caratterizzato da imprese guidate da un azionariato ridotto, detentore della maggioranza del capitale sociale. Questa tipologia di impresa è riluttante a ricercare capitale nei mercati finanziari, come ad esempio nelle borse valori emettendo nuove azioni, ma propensa a soddisfare il fabbisogno di capitale prendendolo a prestito dagli istituti finanziari, lasciando così invariato l'assetto societario; in questo contesto l'informativa pubblica vuole privilegiare i creditori e non i possibili azionisti²⁰.

¹⁸ Esg news, 19 agosto 2022, "ISSB, obiettivi e sviluppi dello standard di rendicontazione ESG".

<https://esgnews.it/governance/standard-rendicontazione-focus-issb/>

¹⁹ Wolters Kluwer, (2024), "IAS/IFRS".

<https://www.wolterskluwer.com/it-it/solutions/cch-tagetik/glossary/ias-ifs#:~:text=L'International%20Financial%20Reporting%20Standards,unico%20insieme%20di%20principi%20contabili%2C>

²⁰ Dezzani, Flavio, Donatella Busso, and Pietro Paolo Biancone, "Ias/Ifrs", Ipsoa, 2022. https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq

Il modello di bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS, invece, è tipicamente utilizzato in ambienti in cui si ha la presenza di molteplici società di capitali ad azionariato diffuso. In questo contesto si hanno azionisti disinteressati della gestione d'impresa, il cui governo è generalmente gestito da figure professionali, come ad esempio manager, con ampio potere decisionale e direttivo; sono interessati alle attese di rendimento di breve periodo, ciò comporta che le società tendono a soddisfare il fabbisogno di capitale tramite le borse valori, quindi i destinatari dell'informativa pubblica non sono i creditori della società, bensì gli investitori oggi detentori di azioni della società e quelli che potenzialmente potrebbero essere interessati ad acquistarle in futuro. Questo modello redatto secondo i principi IAS/IFRS è ampiamente in uso in una economia in salute, caratterizzata da una crescita dei prezzi dei beni e dei diritti iscritti a stato patrimoniale delle società quotate nei mercati regolamentati, come ad esempio l'aumento del valore delle azioni²¹. Per confrontare i due modelli di bilancio, redatti secondo i principi contabili nazionali e i principi contabili internazionali IAS/IFRS, si possono confrontare i postulati di ciascuno, riportate nella Tavola 1.

[=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+\(IFRS/IAS\)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+(IFRS/IAS)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true)

²¹ Dezzani, Flavio, Donatella Busso, and Pietro Paolo Biancone, "*Ias/Ifirs*", Ipsosa, 2022, p. 18, par. 19.

[https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+\(IFRS/IAS\)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+(IFRS/IAS)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true)

Tavola 1 – I postulati del bilancio: Codice civile e IAS/IFRS a confronto²²

PRINCIPI CIVILISTICI	PRINCIPI IAS/IFRS
Tutela dei creditori	Tutela degli investitori attuali e potenziali
Costo storico	Fair value
Prevalenza della “forma” sulla “sostanza”	Prevalenza della “sostanza” sulla “forma”
Prudenza	Mark to market
Reddito prodotto	Reddito realizzabile

- a) La tutela dei creditori fa sì che il bilancio dia un’immagine chiara e veritiera della situazione della società, è attuabile mediante i postulati del: costo storico, prudenza e calcolo del reddito prodotto²³.
- b) La tutela degli investitori attuali e futuri, si ottiene redigendo un bilancio che esponga il valore economico della società così da dare la possibilità agli investitori di confrontarlo con il suo book value-to-price (valore di borsa), tale tutela viene realizzata attraverso l’utilizzo dei seguenti postulati: fair value, mark to market e calcolo del reddito potenziale²⁴.

²² Dezzani, Flavio, Donatella Busso, and Pietro Paolo Biancone, “*Ias/Ifrs*”, Ipsoa, 2022. p. 18, Tavola 8 – I postulati del bilancio: codice civile e IAS/IFRS a confronto.

[https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+\(IFRS/IAS\)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+(IFRS/IAS)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true)

²³ Ivi, p. 19, par. 2.3.1. “La “Tutela dei creditori” e la “tutela degli investitori attuali e potenziali”, A) la tutela dei creditori”.

²⁴ Ivi, p. 20, par. 2.3.1. “La “Tutela dei creditori” e la “tutela degli investitori attuali e potenziali”, B) la tutela degli investitori potenziali e futuri”.

- c) Il principio del costo storico impone l'iscrizione a bilancio dei beni e dei diritti al costo di acquisto o al costo di produzione interna da parte della stessa società.

Se ci si trova all'interno di un regime non inflazionistico, cioè a moneta stabile, il costo dei beni con il passare del tempo rimane costante, quindi un bene acquistato nel 2000, a parità di condizioni di utilizzo e di produzione, ha lo stesso costo dello stesso bene acquistato nel 2024.

Viceversa, se ci si trova in un regime flazionistico, il costo di acquisto dei beni cresce a causa della perdita di valore della moneta, di conseguenza il costo di acquisto del bene nel 2000 è inferiore rispetto a quello del 2024.

Dato che la normalità è un regime flazionistico, per correggere le distorsioni di valori in bilancio, in maniera ciclica vengono emanate leggi di rivalutazione monetaria, al fine di omogeneizzare i valori dei beni e diritti iscritti nello stato patrimoniale, consentendo di adeguare i valori storici a quelli di mercato²⁵.

- d) Il fair value ossia il “valore equo” corrisponde al valore di mercato di un bene o diritto, con tale principio, le società ogni anno alla chiusura dell'esercizio, devono valutare i beni e diritti iscritti a bilancio, al valore di mercato alla data di chiusura, rilevando eventuali plusvalenze o minusvalenze sulle voci dello stato patrimoniale.

La valutazione annuale che viene fatta dalla società sulle voci di stato patrimoniale cerca di esporre agli investitori il valore corrente

²⁵ Dezzani, Flavio, Donatella Busso, and Pietro Paolo Biancone, “*Ias/lfrs*”, Ipsoa, 2022 p. 20, par. 2.3.2. “*il principio contabile del “costo storico” ed il principio contabile del “fair value”*”, A) *costo storico*.
[https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+\(IFRS/IAS\)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+(IFRS/IAS)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true)

delle poste di patrimoni, dando modo al mercato di decidere se investire o disinvestire nelle azioni della società.

Il principio secondo IAS 1 è applicabile alle seguenti voci del bilancio: attività non correnti (attività immateriali, attività materiali e strumenti finanziari), attività correnti (strumenti finanziari al fair value relativo a conto economico)²⁶.

- e) Con il principio della prevalenza della forma sulla sostanza, la rappresentazione in bilancio dell'operazione effettuata ha luogo nel momento di passaggio del diritto di proprietà tra le parti in causa. Un esempio chiarificatore lo si ritrova nella corretta imputazione della fattispecie del leasing, la società concedente iscrive a stato patrimoniale il costo del bene concesso, la società utilizzatrice invece iscrive i canoni di leasing riconosciuti alla concedente durante l'anno, il bene sarà poi iscritto nello stato patrimoniale della società utilizzatrice solamente alla data di riscatto dello stesso, per il costo del riscatto²⁷.
- f) Mentre il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come riporta l'art. 2423-bis, comma 1, numero 1-bis:” la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.”²⁸, nel momento di iscrizione delle voci in bilancio, queste, si iscrivono tenendo conto degli effetti economici dell'operazione e non di quelli normativi o

²⁶ Dezzani, Flavio, Donatella Busso, and Pietro Paolo Biancone, “*Ias/Ifrs*”, Ipsoa, 2022 p. 20, par. 2.3.2. “*il principio contabile del “costo storico” ed il principio contabile del “fair value”, B) fair value*”.
[https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+\(IFRS/IAS\)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+(IFRS/IAS)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true)

²⁷ Ivi, p. 20, par. 2.3.2. “Il principio della prevalenza della “forma sulla sostanza” (o modello europeo) ed il principio della prevalenza della “sostanza sulla forma” (o modello IAS/IFRS)”.

²⁸ Art. 2423-bis “Principio di redazione del bilancio”, comma 1, numero 1-bis, Codice civile
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=310&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2423&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0

formali. Riprendendo l'esempio del leasing applicando questo principio si avrà che, la società utilizzatrice iscriverà a stato patrimoniale il bene al costo di acquisto del diritto d'uso dei beni, con contropartita il debito verso la società di leasing. La società concedente iscriverà il credito nei confronti dell'utilizzatrice, periodicamente incasserà le rate con interessi del bene concesso fino all'estinguimento del credito²⁹.

- g) Il principio di prudenza stabilisce che nella valutazione delle voci di bilancio, vengano imputate a conto economico le perdite presunte ma non gli utili realizzabili, così da predisporre un bilancio il più possibile veritiero.

Nell'esempio seguente verrà mostrata l'applicazione del principio.

²⁹ Dezzani, Flavio, Donatella Busso, and Pietro Paolo Biancone, "Ias/Ifrs", Ipsoa, 2022 p. 20, par. 2.3.2. "Il principio della prevalenza della "forma sulla sostanza" (o modello europeo) ed il principio della prevalenza della "sostanza sulla forma" (o modello IAS/IFRS)". [19https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+\(IFRS/IAS\)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+(IFRS/IAS)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true)

Esempio 1

Il costo di acquisto dell'azione X è di: 30€ nel 2022.

Il valore di borsa dell'azione X il 31 dicembre 2023 potrebbe essere di:

1. 20€
2. 15€
3. 30€

Nel caso 1. Essendo che il valore al 31 dicembre 2023 corrisponde al valore di acquisto, non deve essere fatta alcuna modifica.

Nel caso 2. Invece il valore di borsa al 31 dicembre è di 15€, inferiore di 5€ rispetto al valore di acquisto nel 2022, ciò comporta che bisognerà svalutare il titolo iscritto in bilancio di 5€, imputando una presunta perdita di 5€

Nel caso 3. Si nota che il titolo al 31 dicembre 2023 ha acquisito valore, 10€ in più rispetto al costo di acquisto, in questo caso secondo il principio di prudenza non si andrà ad imputare nulla a conto economico (utile separato).

Attraverso l'esempio si comprende che il principio si fonda sul minor valore tra il costo di acquisto o produzione ed il valore riconosciuto dal mercato per quel determinato bene o diritto³⁰.

- h) Il principio del mark to market o principio di valutazione a valore di mercato, invece richiede che vengano imputati a conto economico sia le perdite che gli utili presunti.

³⁰ Dezzani, Flavio, Donatella Busso, and Pietro Paolo Biancone, "Ias/Ifrs", Ipsoa, 2022, p. 24, par. 2.3.3. "il principio della "prudenza" e quello del "mark to market" nella determinazione del reddito dell'esercizio", A) prudenza (o "conservatism"). [https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+\(IFRS/IAS\)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpccmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+(IFRS/IAS)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpccmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true)

Riassumendo: il principio del mark to market richiede l'imputazione a conto economico delle plusvalenze da fair value relative alle attività correnti, così da ottenere un risultato di esercizio che ricomprenda anche gli utili separati derivanti dalle operazioni che si concluderanno negli esercizi futuri.

Avviene una vera e propria anticipazione degli utili, rispetto al principio di prudenza, data dell'interesse di mostrare agli investitori attuali e futuri l'andamento positivo degli investimenti che la società attua³¹.

³¹ Dezzani, Flavio, Donatella Busso, and Pietro Paolo Biancone, "Ias/Ifrs", Ipsoa, 2022, p. 25, par. 2.3.3. "il principio della "prudenza" e quello del "mark to market" nella determinazione del reddito dell'esercizio", B) mark to market (o" optimism)". [https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+\(IFRS/IAS\)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+(IFRS/IAS)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true)

L'importanza del bilancio: l'apporto dell'OIC e del Codice civile

il bilancio previsto dal Codice civile e le tipologie.

Con l'emanazione del decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, sono state modificate ed aggiornate le disposizioni riportate dal Codice civile per la redazione del bilancio e della comunicazione finanziaria, ciò ha comportato anche un adeguamento dei principi contabili nazionali redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Con il recepimento del DLgs. n. 139 del 18 agosto 2015, vengono mutate le regole alla base della redazione del bilancio di esercizio, le novità riguardano genericamente i postulati di bilancio: della rilevanza e della rappresentazione sostanziale, valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio, per citarne alcune: costi di ricerca e pubblicità, strumenti finanziari derivati e fair value, ammortamento dell'avviamento, ed infine i documenti di bilancio: conti d'ordine, redazione del rendiconto finanziario, modifiche dello schema di conto economico e di stato patrimoniale. Successivamente con l'emanazione di nuovi principi contabili vi sono state altre innovazioni³².

Il decreto al livello di schemi di bilancio, oltre a rimodulare il bilancio in forma abbreviata e in forma ordinaria, ha introdotto un nuovo schema, il bilancio delle micro imprese. Ogni schema di bilancio ha dei propri vincoli e limiti, le società che hanno l'obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria (art. 2435, Codice civile³³) devono aver superato due dei seguenti

³² Fondazione nazionale dei commercialisti, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 9 agosto 2019, “*La fiscalità delle imprese OIC adopter, IV versione*”, p 5, capitolo 1.

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1403>

³³ Art. 2435, “Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni”, Codice civile.

<https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2435-del-codice-civile>

limiti nel primo o per due esercizi consecutivi: totale attivo 4,4 milioni di euro, totale vendite e prestazioni di servizio 8,8 milioni di euro e 50 dipendenti all'attivo. Le società che voglio redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, Codice civile³⁴) non devono superare due dei seguenti limiti: totale attivo 4,4 milioni di euro, totale vendite e prestazioni di servizio 8,8 milioni di euro, 50 dipendenti all'attivo e società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati. Lo schema di bilancio di nuova emissione, il bilancio delle micro imprese (art. 2435-ter, Codice civile³⁵), richiede per le società che lo vogliano attuare, di non superare per il primo o per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale attivo 175 mila euro, totale vendite o prestazioni di servizi 350 mila euro, 5 dipendenti all'attivo e che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati³⁶.

In base allo schema di bilancio attuato, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 139/2015³⁷, vi sono obblighi, facoltà, divieti ed alcune novità che ogni schema deve seguire. Partendo da quelle che interessano tutti e tre gli schemi di bilancio si ha: introduzione di rilevanza, principio di rappresentazione sostanziale dell'operazione, eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità, modifiche a riduzione diretta del patrimonio netto, schemi di stato patrimoniale e conto economico innovati, eliminazione conti d'ordine e area straordinaria di conto economico, modifiche della nota integrativa (per gli schemi di bilancio delle micro-imprese l'attuazione è facoltativa). Passando poi alle

³⁴ Art. 2435-bis, “*Bilancio in forma abbreviata*”, Codice civile.

<https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2435-bis-del-codice-civile>

³⁵ Art. 2435-ter, “*Bilancio delle micro-imprese*”, Codice civile.

<https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2435-ter-del-codice-civile>

³⁶ Fondazione nazionale dei commercialisti, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 9 agosto 2019, “*La fiscalità delle imprese OIC adopter, IV versione*”, p. 6, tavola 1.

<https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1403>

³⁷ DLgs. n. 139/2015.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/04/15G00153/sg>

novità che riguardano alcuni schemi troviamo: iscrizione dei derivati al loro fair value, che siano o meno di copertura obbligo di attuazione per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria ed abbreviata, per le micro imprese è vietato; valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato e obbligo redazione rendiconto finanziari, obbligo per il bilancio ordinario, facoltativo per gli altri schemi di bilancio³⁸.

Civilisticamente per le società vi è la possibilità di utilizzare uno schema di bilancio di grado superiore rispetto a quello in cui ricadono, facendo qualche esempio questa facoltà è utile nei casi, delle microimprese ampiamente indebitate, redigendo un bilancio più completo, in forma abbreviata o ordinaria, forniscono ai creditori ampia e trasparente informazione sull'andamento societario rendendole più affidabili per un possibile piano di rientro del debito.

Per quanto riguarda il profilo fiscale la scelta di redazione di uno o dell'altro schema di bilancio non influisce. Ai fini fiscali vengo riconosciute tre categorie:

- Soggetti IAS adopter, con fiscalità basata sul principio di derivazione rafforzata.
- Soggetti OIC adopter, diversi dalle micro imprese, con fiscalità basata sulla derivazione rafforzata.
- Micro imprese, con fiscalità basata sul principio di derivazione semplice.

La tripartizione fiscale illustrata è stata introdotta con dal art. 83, comma 1, del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986³⁹, recante l'approvazione del

³⁸ Fondazione nazionale dei commercialisti, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 9 agosto 2019, "La fiscalità delle imprese OIC adopter, IV versione", p. 7, tavola 2.

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1403>

³⁹ Art. 83, "Determinazione del reddito complessivo (ex art. 52)", TUIR.

https://def.finanze.it/DocTribFronted/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986-12-22:917_art83

Testo Unico delle Imposte sul Reddito, abbreviato in TUIR, disciplinando che per i soggetti che redigono il bilancio secondo il Codice civile e rientranti nella categoria delle micro imprese non trovi applicazione il principio di derivazione rafforzata, bensì l'applicazione della derivazione semplice⁴⁰.

Nel successivo paragrafo si analizzeranno le finalità del bilancio di esercizio e le definizioni dei postulati di bilancio effettuate dal principio contabile OIC 11, fornendo chiarimenti tramite alcuni esempi pratici.

⁴⁰ Fondazione nazionale dei commercialisti, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 9 agosto 2019, “*La fiscalità delle imprese OIC adopter, IV versione*”, p. 8, par. 3.2.

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1403>

OIC 11: i postulati per la redazione del bilancio

La disciplina del bilancio di esercizio è contenuta principalmente all'interno degli articoli che vanno dall'art. 2423 all'art. 2427 del Codice civile. Le disposizioni riportate all'interno degli articoli, riferite a postulati, principi di bilancio, struttura del bilancio e valutazione del bilancio, costituiscono di fatto, un modello contabile unico nel quale ogni disposizione è interconnessa alla altre.

Per chiarire ed esemplificare le disposizioni, è stato redatto il principio contabile OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio”, pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità il 22 marzo 2018, a conclusione dei lavori di aggiornamento dei principi contabili nazionali, dovuti dalla riforma del bilancio introdotta dal DLgs. n.139 del 18 agosto 2015⁴¹.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha sottoposto a rivisitazione il precedente principio emanato nel 2008, per poterlo aggiornare al DLgs. n. 139/2015, il quale ha modificato e rivisto i singoli standard contabili nazionali, conducendo alla declinazione pratica dei principi generali della prevalenza della sostanza sulla forma e di rilevanza ⁴².

Le finalità del bilancio di esercizio sono definite all'art. 2423 comma 2 c.c. che recita:” Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio⁴³”.

⁴¹ Organismo Italiano di Contabilità, (2018), “*OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

⁴² Fondazione nazionale dei commercialisti, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 9 agosto 2019, “*La fiscalità delle imprese OIC adopter, IV versione*”, p. 10, par. 4.1.

<https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1403>

⁴³ Art. 2423, “*Redazione del bilancio*” comma 2, Codice civile.

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile>

Con riferimento alla chiarezza del bilancio il paragrafo 10 dell'OIC 11 enuncia: “Il bilancio d'esercizio deve essere chiaro e deve essere analitico e corredato dalla nota integrativa che ne faciliti comprensione e intelligibilità”⁴⁴, la chiarezza del bilancio è perseguibile attraverso il rispetto delle disposizioni riguardanti la struttura e il contenuto del documento contabile, enunciate all'interno dell'art. 2423-ter del Codice civile⁴⁵.

In merito alla rappresentazione veritiera e corretta l'OIC 11 al paragrafo 7 enuncia: “Secondo ... la stessa Relazione Ministeriale: «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato»”⁴⁶. Con queste parole si richiede a coloro che redigono il bilancio, non una verità oggettiva delle voci di bilancio, bensì che operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato all'interno del bilancio. Principio non riportato all'interno del Codice civile ma introdotto dall'OIC 11 è quello di neutralità dei redattori del bilancio, che è a corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Essendo il bilancio indirizzato ad una platea formata da una moltitudine di categorie quali: finanziatori, investitori, creditori, ecc. deve essere redatto su principi contabili indipendenti e imparziali, non dando vantaggio alcuno ad alcune categorie a discapito di altre⁴⁷.

⁴⁴ Organismo Italiano di Contabilità, (2024), “OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”, Fondazione OIC, p. 7, par. 10.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ivi, p. 6, par. 7.

⁴⁷ Fondazione nazionale dei commercialisti, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 9 agosto 2019, “La fiscalità delle imprese OIC adopter, IV versione”, p. 12, par. 4.2.

Il principio contabile OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio” al paragrafo 13 che afferma che: “Per poter redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati di bilancio”⁴⁸, tali postulati sono declinati all’interno dei principi contabili nazionali, si possono così riepilogare: prudenza, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, rilevanza, competenza, costanza nei criteri valutativi, comparabilità e neutralità.

<https://www.fondazioneazionalecommercialisti.it/node/1403>

⁴⁸ Organismo Italiano di Contabilità, (2018), “OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

a) Prudenza

Postulato introdotto dell'art. 2423-bis, comma 1, n.1, del Codice civile, esige una valutazione delle voci di bilancio secondo prudenza, quindi effettuata con ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza.

L'articolo prosegue al comma 1, n.2,3,4: “2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”⁴⁹. L'articolo al comma 1, n. 5 continua specificando che: “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”⁵⁰ aggiungendo nozioni al postulato di prudenza. Un esempio lo si ritrova all'interno dell'OIC 13 “Rimanenze”⁵¹, il quale specifica che la valutazione delle rimanenze deve essere svolta autonomamente per ogni categoria di elementi che formano la voce, così da evitare possibili compensazioni tra plusvalori e minusvalori di elementi appartenenti a categorie differenti⁵².

Le norme sopra riportate, danno prevalenza al principio della prudenza rispetto a quello di competenza, comportando una asimmetria nelle contabilizzazioni delle voci economiche. Ciò si evince dalla casistica in cui siano presenti utili non realizzati, che non devono essere inseriti

⁴⁹ Art. 2423-bis, “*Principi di redazione del bilancio*”, Comma 2, n. 2, 3 e 4, Codice civile https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=310&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2423&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0.

⁵⁰Ivi, comma 2, n. 5.

⁵¹ Organismo Italiano di Contabilità, (2023), “*OIC 13 Rimanenze*”, Fondazione OIC. <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-13-Rimanenze.pdf>.

⁵² Stellato Alfonso, (2022), “Principio contabile OIC 11 – finalità e postulati del bilancio”, Fisco mania. <https://fiscomania.com/principio-contabile-oic-11/>

all'interno del bilancio, mentre le perdite, anche solo presunte, devono essere contabilizzate in bilancio. In linea generale la componente negativa va sempre imputata a bilancio, esclusi i casi in cui non lo debba essere per legge, mentre la componente positiva va inserita solo nel caso in cui sia certa. Le eccezioni al “principio di asimmetria” vengono dettate dal Codice civile, come ad esempio nella situazione in cui ci siano variazioni positive o negative del fair value degli strumenti finanziari derivati e degli utili o perdite su cambi non ancora realizzati, derivanti dalla conversione di passività o attività in valuta non regolata alla data di chiusura del bilancio⁵³.

L'OIC oltre a emanare regole attuative della legge in materia di prudenza, attraverso i suoi principi, individua anche altre fattispecie che rappresentano la declinazione pratica del postulato stesso, un esempio lo si può trovare all'interno dell'OIC 25 “Imposte sul reddito”, secondo il quale gli utili derivanti dall'iscrizione di imposte anticipate sono rilevati solo nel caso di ragionevole certezza di realizzo, tale tutela però non è applicabile alle imposte differite, mentre a fine di esemplificare, ai sensi dell'OIC 31 “fondi rischi e oneri e TFR” le attività e utili potenziali, anche se probabili non devono essere rilevati in bilancio nel rispetto del principio di prudenza⁵⁴.

⁵³ Stellato Alfonso, (2022), “Principio contabile OIC 11 – finalità e postulati del bilancio”, Fisco mania.

<https://fiscomania.com/principio-contabile-oic-11/>

⁵⁴ Ibid.

b) Prospettiva della continuità aziendale

L'art. 2423-bis del Codice civile prevede che l'azienda sia considerata come “complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito⁵⁵”, introduce il concetto di continuità aziendale, ne deriva che la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo tale postulato. La prospettiva di continuità dell'attività aziendale è fondamentale per la redazione del bilancio, in quanto segnala quella continuità nella gestione aziendale, dalla quale dipende la continuità dei valori del bilancio di esercizio⁵⁶.

La disciplina postulata dal principio OIC 11, sulla prospettiva della continuità aziendale, richiama quanto previsto dallo IAS 1, che cita: “il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività o non abbia alternative realistiche⁵⁷”, l'impostazione data dal principio riguardante la continuità aziendale, ha tenuto conto di alcuni aspetti quali: la continuità aziendale è sinonimo di funzionalità aziendale; la crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità in quanto, nonostante l'incertezza che comporta la crisi per la continuità aziendale, non è ancora venuta meno; il manifestarsi di una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 del Codice civile, accertata

⁵⁵ Art. 2423-bis, “*Principi di redazione del bilancio*”, Codice civile https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=310&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2423&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0.

⁵⁶ Organismo Italiano di Contabilità, (2018), “*OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

⁵⁷ Organismo Italiano di contabilità, (2008), “*Testo coordinato dei principi contabili internazionali (IA/IFRS) e interpretazioni IFRIC pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'unione europea*”, Fondazione OIC.

<https://www.caravatipagani.it/wp-content/uploads/2017/09/2008.10-OIC-Testo-coordinato-dei-principi-IAS-IFRS.pdf>.

da parte dell'amministrazione dell'azienda ai sensi dell'art. 2485 del c.c. comporta l'abbandono del postulato di continuità aziendale e l'applicazione dei criteri di funzionamento per la valutazione delle voci del bilancio di esercizio⁵⁸.

La direzione aziendale, alla data di redazione del bilancio, deve effettuare una valutazione riguardante la capacità dell'azienda di continuare ad essere funzionante e produttiva di reddito, per un periodo prossimo di almeno dodici mensilità. Nel caso di incertezza a riguardo di questa capacità, in nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni circa: fattori di rischio, incertezze identificate, piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, assunzioni effettuate e ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere⁵⁹.

Nell'eventualità in cui gli amministratori dell'azienda riscontrino una delle cause di scioglimento previste dell'art. 2484 del Codice civile, il bilancio di esercizio sarà redatto senza prospettiva della continuità aziendale e si applicheranno i criteri di funzionamento previsti dal paragrafo 23 del principio OIC 11; ciò è valido anche se viene rilevata una causa di scioglimento tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio⁶⁰.

⁵⁸ Organismo Italiano di Contabilità, (2018), "*OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*", Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

c) rappresentazione sostanziale

All'art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis del Codice civile, viene introdotto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, principio che comporta la rilevazione e rappresentazioni delle voci all'interno del bilancio tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Il legislatore introducendo questo principio ha voluto rendere il bilancio il più utile possibile per i suoi utilizzatori, investitori, finanziatori, creditorie ecc., prediligendo una rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali. Il redattore del bilancio deve svolgere come prima attività, l'analisi dei termini contrattuali di tutte le transazioni aziendali, ricercandone i diritti, condizioni e obblighi, così da poterli confrontare con le disposizioni riportate all'interno dei principi promulgati dall'Organismo Italiano di Contabilità, accertando la corretta iscrizione o cancellazione di voci patrimoniali o economiche⁶¹.

L'analisi effettuata dal redattore del bilancio è utile per poter individuare l'unità elementare da contabilizzare, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da uno o più contratti. È possibile che da un singolo contratto scaturiscano più diritti ed obblighi, che possono richiedere differenti modalità di contabilizzazione talvolta separate; è anche plausibile che da una molteplicità di contratti possano discendere effetti sostanziali che richiedano una singola contabilizzazione⁶².

⁶¹ Organismo Italiano di Contabilità, (2018), "*OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*", Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

⁶² Dott.ssa Simona Reggiani, aprile 2018, "*OIC 11- Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*", Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova. <https://www.odcecege.it/files/doccommissionistudio/2018/Elaborato%20Oic%2011.pdf>

La finalità parallela è quella di avere rappresentazioni omogenee in situazioni di transizioni economiche omogenee; in una situazione in cui per acquisire specifiche posizioni finanziarie o economiche sono necessari una pluralità di contratti o solo uno, ciò non può pregiudicare la rappresentazione in bilancio, in entrambi i casi la rappresentazione delle voci in bilancio deve essere la stessa, volta alla corretta distinzione degli elementi sulla base della sostanza economica in conformità alle disposizioni degli OIC⁶³.

Un esempio chiarificatore di applicazione del principio lo ritroviamo nel caso del gruppo di commesse, che vengono trattate come una singola commessa quando:

- ⇒ è stato negoziato comune un unico pacchetto ed il contratto lo riporta;
- ⇒ le commesse sono legate tra di loro e fanno parte di unico progetto con un margine di profitto globale;
- ⇒ sono realizzate in sequenza continua o simultaneamente;
- ⇒ i piani economici espongono costi comuni.⁶⁴

⁶³ Organismo Italiano di Contabilità, (2018), “*OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio*”, Fondazione OIC, p. 18.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

⁶⁴ Dott.ssa Simona Reggiani, aprile 2018, “*OIC 11- Finalità e postulati del bilancio d’esercizio*”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, p. 3. <https://www.odcece.it/files/doccommissionistudio/2018/Elaborato%20Oic%2011.pdf>

d) Rilevanza

all'interno del Codice civile all'art. 2423 c. 4, viene precisato il principio di rilevanza introdotto dall'art. 6, par. 1, lett. J) della direttiva comunitaria, cita: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."⁶⁵

L'OIC 11 riguardo al postulato della rilevanza specifica quando un'informazione è da ritenere rilevante, sancendo che lo è nell'eventualità che la sua omissione o errata indicazione possa ragionevolmente influenzare le decisioni dei destinatari primari dell'informazione di bilancio⁶⁶.

Da ciò si deduce che la deviazione da un principio contabile non pregiudica la rappresentazione fedele della realtà aziendale fornita dal bilancio, ovviamente nel solo caso in cui non sia rilevante. Nell'eventualità che il redattore del bilancio decida di derogare un principio, in quanto irrilevante, deve fornire in nota integrativa le politiche contabili applicate e le modalità applicative della deroga⁶⁷.

Per valutare la rilevanza l'OIC 11 sancisce che si debba tenere conto degli elementi qualitativi e quantitativi, dove i fattori quantitativi sono le dimensioni degli effetti economici della transizione o di un altro evento,

⁶⁵ Art. 2423, "Redazione del bilancio" comma 4, Codice civile.

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile>

⁶⁶ Organismo Italiano di Contabilità, (2018), "OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", Fondazione OIC, p. 36-42.

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

⁶⁷ Ibid.

rispetto alle grandezze di bilancio; mentre i fattori qualitativi sono le caratteristiche peculiari dell'operazione o dell'evento⁶⁸.

In entrambe le situazioni la scelta dei valori di bilancio per determinare la rilevanza, deve ricadere sui valori che maggiormente influenzano le decisioni dei destinatari primari del bilancio.

⁶⁸ Organismo Italiano di Contabilità, (2018), “*OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*”, Fondazione OIC, p. 36-42.

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

e) Competenza

Il Codice civile all'art. 2423-bis al comma 3 introduce il postulato di competenza imponendo che: “Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”⁶⁹. La competenza è il criterio temporale attraverso il quale si imputano a conto economico i componenti positivi o negativi di reddito al fine di determinare il risultato d'esercizio; l'attuazione del criterio comporta che l'effetto delle operazioni ed eventi che accompagnano la gestione aziendale, vada contabilizzato nell'esercizio a cui questi si riferiscono e non in quello in cui manifestano l'incasso o il pagamento, il postulato quindi richiede la correlazione tra costi e ricavi d'esercizio, mediante la quale si intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi. Sono i singoli principi contabili a dettare il momento in cui costi e ricavi debbano essere contabilizzati, in conformità al postulato di prudenza. Alcuni esempi applicativi del principio di competenza sono⁷⁰:

- ⇒ i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni vengono rilevati quando il bene è stato ultimato ed è avvenuto il passaggio sostanziale, cioè quando vengono trasferiti i rischi ed i benefici;
- ⇒ i risconti attivi che nascono dalla necessità di correlare i costi a ricavi futuri⁷¹.

⁶⁹Art. 2423-bis, “*Principi di redazione del bilancio*”, comma 3, Codice civile. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=310&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2423&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0.

⁷⁰ Organismo Italiano di Contabilità, (2018), “*OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*”, Fondazione OIC, p. 36-42.

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

⁷¹ Ibid.

f) Competenza nei criteri di valutazione

All'interno dell'art. 2423-bis al comma 4 del Codice civile, viene precisata la continuità dei criteri valutativi, affermando che: "I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro"⁷², il fine è quello di redigere un bilancio che abbia una misurazione omogenea dei risultati della società nel corso degli esercizi futuri, dando ai lettori la possibilità di analizzare con più facilità l'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Eventuali deroghe al principio devono essere ampiamente motivate in nota integrativa e sono concesse solo in casi eccezionali⁷³.

g) Comparabilità

Il Codice civile all'art. 2423-ter definisce il concetto di comparabilità ai fini applicativi del bilancio, prevedendo: "Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa."⁷⁴

L'OIC 29 dà una declinazione pratica di tale previsione e degli effetti che si manifestano sul bilancio comparativo nell'eventualità che i principi

⁷² Art. 2423-bis, "Principi di redazione del bilancio", comma 3, Codice civile. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=310&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2423&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0.

⁷³ Organismo Italiano di Contabilità, (2018), "OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", Fondazione OIC, p. 36-42.

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

⁷⁴ Art. 2423-ter, "Struttura dello stato patrimoniale", Codice civile. <https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2423-ter-del-codice-civile>

contabili varino o che debbano essere effettuate correzioni ad errori rilevanti.

Per poter comparare bilanci della stessa impresa riferiti a date diverse, devono sussistere tre condizioni necessarie:

- a) classificazione, separazione e identificazione per gruppi omogenei delle voci di bilancio devono essere costanti, quindi uguali o comparabile;
- b) i criteri di valutazione devono essere mantenuti costanti, come richiesto dai paragrafi 33-35 dell'OIC 11 (si ricorda che di tenere conto di quanto viene disposto dall'OIC29)
- c) eventuali mutamenti strutturali ed eventi di natura eccezionale, devono essere ampiamente descritti all'interno della nota integrativa.

h) Neutralità

La neutralità è un corollario della rappresentazione corretta e veritiera, come precedentemente esposto, in sintesi richiede che il processo di formazione del bilancio debba essere privo di distorsioni nell'applicazione dei principi contabili nazionali, ed inoltre deve essere redatto senza recare vantaggi ad alcune categorie di lettori⁷⁵.

⁷⁵ Organismo Italiano di Contabilità, (2018), "*OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*", Fondazione OIC.

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

Il principio di derivazione rafforzata

Quadro storico e normativo antecedente il 2015

La riforma tributaria mira ad allineare il sistema fiscale nazionale agli standard europei, con l'obiettivo di favorire l'integrazione economica e la globalizzazione, rendendo neutrale la variabile fiscale. Tuttavia, l'armonizzazione e il coordinamento fiscale tra i paesi membri dell'UE rappresentano una sfida complessa, spesso ostacolata da interessi nazionali contrastanti. Il percorso di armonizzazione è iniziato principalmente nel settore civilistico e nella prassi contabile⁷⁶.

Per garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni finanziarie delle società quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea, il legislatore comunitario ha emanato il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002⁷⁷, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'11 settembre 2002 (L243)⁷⁸. Questo regolamento disciplina l'adozione e l'uso dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, un sistema di regole contabili di origine anglosassone riconosciuto e utilizzato a livello globale per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle società⁷⁹.

Il Regolamento stabiliva che, entro il 2005, le società quotate nei mercati regolamentati dell'UE dovevano obbligatoriamente redigere il proprio bilancio consolidato adottando i principi contabili internazionali emanati

⁷⁶ Governo, “*Relazione illustrativa al DLgs. n. 38/2005*”, par. 3. <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/79137-10351.pdf>

⁷⁷ Matteo Nacinovi, (2018), “L’applicazione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti OIC adopter”, Università Ca’ Foscari Venezia.

⁷⁸ Ivi, par. 3. 1.

⁷⁹ Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R1606-20080410>

dallo IASB⁸⁰. Il legislatore italiano recepire questa normativa attraverso l'articolo 25 della legge n. 306 del 31 ottobre 2003 (cosiddetta "legge comunitaria 2003"), delegando al Governo il compito di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002⁸¹.

Tale delega legislativa ha trovato attuazione con il DLgs. del 28 febbraio 2005, n. 38, che regola "L'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali"⁸². Questa evoluzione normativa, principalmente civilistica ma con rilevanti implicazioni contabili, ha inevitabili conseguenze anche sul piano fiscale⁸³. Il legislatore tributario, infatti, si è trovato a dover scegliere se modificare radicalmente o rafforzare il principio di derivazione.

Dal punto di vista fiscale, il DLgs. n. 38/2005 ha rivelato la propria inadeguatezza nel disciplinare in modo preciso i risvolti fiscali derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS. Poiché il reddito imponibile delle società di capitali si determina partendo dall'utile o dalla perdita risultante dal conto economico, l'introduzione obbligatoria o facoltativa dei principi contabili internazionali ha sollevato numerose questioni. Nel febbraio 2005, la conoscenza dettagliata di tali principi era ancora limitata, così

⁸⁰ Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, articolo 4, comma 1.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R1606-20080410>,

⁸¹ Legge n. 306/2003, Articolo 25.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-10-31:306>

⁸² DLgs. 28 febbraio 2005, n. 38, articolo 1.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28:38>

⁸³ Governo, "Relazione illustrativa al DLgs. n. 38/2005".
<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/79137-10351.pdf>

come la comprensione delle complesse manifestazioni economico-finanziarie che essi implicavano⁸⁴.

Le problematiche fiscali connesse all'adozione degli IAS/IFRS riguardavano due esigenze principali: da un lato, garantire l'uguaglianza e il riparto in base alla capacità contributiva, evitando disparità di trattamento tra contribuenti che, pur trovandosi in condizioni simili, potevano essere soggetti a imposte diverse solo in base al sistema contabile adottato; dall'altro, assicurare semplificazione, certezza, neutralità, assenza di salti d'imposta o doppia imposizione, e contrasto all'evasione e all'elusione, senza ostacolare l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria⁸⁵.

Un aspetto critico riguardava la differenza tra i bilanci redatti secondo gli IAS, che privilegiavano il principio della competenza e si basavano sul "fair value", e quelli conformi alla disciplina legale e alla prassi contabile nazionale, fondati sul criterio del costo storico e sul principio della prudenza. In questo contesto emerge la "questione fiscale" per le società che adottavano i principi contabili internazionali, obbligatoriamente o per scelta⁸⁶.

Da un lato, la normativa nazionale era orientata a proteggere l'integrità del patrimonio dell'impresa a tutela dei creditori e dei soci; dall'altro, i principi contabili internazionali miravano a fornire informazioni agli investitori dei mercati finanziari, rappresentando il patrimonio dell'impresa in una prospettiva futura, evidenziando la sua capacità di produrre dividendi⁸⁷. Il DLgs. n. 38/2005 ha mantenuto il principio di

⁸⁴ F. Gallo, *"L'adozione degli IAS e la riforma del sistema fiscale italiano"*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2005, p. 15.

⁸⁵ Ivi, p.18.

⁸⁶ A. Russo, *"Il rapporto tra bilancio civilistico e bilancio fiscale"*, in *Bilancio e Contabilità*, 2004, p. 245.

⁸⁷ Ivi, p. 246.

derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio, ma questo sistema si è presto dimostrato inadeguato⁸⁸. Il decreto, limitandosi a introdurre alcune variazioni per rendere fiscalmente neutrali i principi contabili internazionali, ha confidato che le imprese IAS potessero adattare il risultato di bilancio alle disposizioni fiscali attraverso un maggior numero di variazioni fiscali, sperando così di garantire omogeneità di trattamento fiscale e perseguire l'obiettivo di uguaglianza, mantenendo il modello di bilancio nazionale ai fini della tassazione⁸⁹.

Tuttavia, questa opzione, sebbene minimalista, non si è rivelata la soluzione più efficace. Gli aggiustamenti previsti dal DLgs. n. 38/2005 si sono rivelati insufficienti a risolvere i problemi applicativi sollevati dal nuovo assetto contabile. La fedeltà di questa normativa al modello del reddito realizzato, offerto dai principi contabili nazionali, e il suo legame alle forme giuridiche, hanno evidenziato come il passaggio dal risultato d'esercizio al reddito d'impresa sia molto più complesso per le società che adottano i principi contabili internazionali rispetto a quelle che seguono i principi nazionali⁹⁰. I principi internazionali, infatti, promuovono il modello del reddito maturato e postulano la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica⁹¹.

L'obiettivo di uguaglianza perseguito dal legislatore, ha portato a stabilire che il risultato di bilancio per i soggetti IAS non abbia efficacia diretta nella determinazione del reddito imponibile, nonostante il mantenimento del principio di derivazione. Le imprese IAS devono comunque apportare

⁸⁸ DLgs. 28 febbraio 2005, n. 38, articolo 11, comma 1, lett. a).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38>

⁸⁹ Relazione illustrativa al DLgs. n. 38/2005, par. 5. <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/79137-10351.pdf>

⁹⁰ F. Gallo, "L'adozione degli IAS e la riforma del sistema fiscale italiano", in *Rivista di Diritto Tributario*, 2005, p. 18.

⁹¹ A. Russo, "Il rapporto tra bilancio civilistico e bilancio fiscale", in *Bilancio e Contabilità*, 2004, p. 255.

le necessarie variazioni in aumento o in diminuzione, come previsto dalle norme fiscali del T.U.I.R.⁹².

In questa prospettiva, il DLgs. n. 38/2005 prevede sia disposizioni transitorie (art. 13), per regolamentare gli effetti del primo periodo di applicazione dei nuovi standard contabili, sia disposizioni permanenti (art. 11) per la formazione del reddito d'impresa. L'attuazione concreta di questi principi è affidata ad alcune regole di sistema definite nella relazione illustrativa⁹³. L'articolo 11, comma 1, lettera a) del DLgs. n. 38/2005 integra l'articolo 83 del T.U.I.R., stabilendo che il sistema delle variazioni fiscali si applica sul risultato del conto economico, incrementato o diminuito dai componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali⁹⁴.

Contestualmente, l'articolo 11, comma 1, lettera d), n. 1, interviene sull'articolo 109 del T.U.I.R. in materia di deducibilità dei componenti negativi del reddito, stabilendo che «si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali»⁹⁵.

Queste modifiche agli articoli 83 e 109 del T.U.I.R. rispondono all'esigenza che tutti gli elementi reddituali, positivi e negativi, anche se non contabilizzati nel conto economico, partecipino alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. La norma prevede inoltre che la diretta imputazione al patrimonio, avvenga anche in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali, garantendo uniformità

⁹² DLgs. 28 febbraio 2005, n. 38, articolo 11, comma 1, lett. d).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38>

⁹³ Relazione illustrativa al DLgs. n. 38/2005, par. 6.
<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/79137-10351.pdf>

⁹⁴ DLgs. 28 febbraio 2005, n. 38, articolo 11, comma 1, lett. a).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38>

⁹⁵ Ivi, lett. d), n. 1

di trattamento e una partenza puntuale dell'applicazione delle norme a regime, come previsto dall'articolo 13 del DLgs. n. 38/2005⁹⁶.

Gli effetti di questo intervento legislativo sono significativi per la disciplina della determinazione del reddito d'impresa, con notevoli impatti sul principio di derivazione. L'adozione dei bilanci secondo i principi IAS/IFRS ha infatti generato un'incompatibilità con l'ordinamento contabile e fiscale interno, basato sui principi civilistici e sulle regole contabili nazionali, non ancora pronti ad accogliere un sistema completamente differente⁹⁷.

A fronte dei problemi sorti con l'adozione diretta degli IAS/IFRS, è emerso un dibattito tra gli esperti del settore sulla necessità di una riforma della normativa fiscale italiana. L'obiettivo era quello di evitare le complicazioni derivanti dall'applicazione diretta dei nuovi principi contabili internazionali e di adeguare il sistema tributario alle nuove esigenze delle imprese, mantenendo al contempo l'equità fiscale⁹⁸. La circolare n. 33 del 12 novembre 2003 ha suggerito di mantenere la derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio e di integrare e coordinare la normativa fiscale con quella contabile internazionale, anziché con quella civilistica, per realizzare un sistema che eviti modifiche sostanziali alle norme fiscali attualmente in vigore⁹⁹. Il nuovo approccio contabile imposto dagli IAS/IFRS rappresenta una delle sfide principali che il legislatore fiscale dovrà affrontare nei prossimi anni¹⁰⁰.

⁹⁶ F. Gallo, "L'adozione degli IAS e la riforma del sistema fiscale italiano", in *Rivista di Diritto Tributario*, 2005, p. 30.

⁹⁷ Relazione illustrativa al DLgs. n. 38/2005, par. 8.
<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/79137-10351.pdf>

⁹⁸ F. Gallo, "L'adozione degli IAS e la riforma del sistema fiscale italiano", in *Rivista di Diritto Tributario*, 2005, p. 32.

⁹⁹ Circolare n. 33 del 12 novembre 2003, Agenzia delle Entrate.

¹⁰⁰ A. Russo, "Il rapporto tra bilancio civilistico e bilancio fiscale", in *Bilancio e Contabilità*, 2004, p. 262.

Nel successivo paragrafo si analizzeranno le tappe normative, a partire dal 2015, che hanno portato al principio di derivazione rafforzata oggi in vigore, partendo dal decreto legislativo n.139 del 18 agosto 2015 a recepimento della Direttiva 34/2013/UE, per arrivare al Decreto-legge n. 244 del 2016, il quale introduce il principio di derivazione rafforzata.

Le normative che hanno introdotto la derivazione rafforzata

La Direttiva 2013/34/UE ha concluso il processo di aggiornamento delle regole contabili a livello europeo, che si era avviato con l’emanazione della Direttiva n. 65¹⁰¹ del 27 settembre 2001, seguita dalla n. 51¹⁰² del 18 giugno 2003; la direzione delle direttive era di allineare le regole contabili europee a quelle internazionali¹⁰³.

¹⁰¹ La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale attraverso il D.lgs. del 30 dicembre 2003, n. 394, che, tuttavia, ha interessato esclusivamente il profilo informativo sugli strumenti finanziari, senza toccare i criteri di valutazione dei medesimi. Attraverso tale d. lgs. è stato inserito un nuovo articolo 2427 – bis del Codice civile, il quale prevede che la Nota integrativa debba contenere specifiche informazioni sull’utilizzo del criterio del fair value esclusivamente per la categoria degli strumenti finanziari derivati. L’articolo è stato successivamente modificato dal d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Sempre in attuazione dell’articolo 3 del D.lgs. n. 394 del 2003 è stato modificato il contenuto della relazione sulla gestione che, in base al nuovo disposto dell’articolo 2428, comma 6 – bis, in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari (e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio), deve indicare le politiche e gli obiettivi della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste, nonché l’esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

¹⁰²La Direttiva n. 2003/51/CE è stata recepita con il d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ma solo parzialmente, ossia con riguardo alla parte obbligatoria della direttiva, lasciando per il resto immutati i criteri di redazione del bilancio d’esercizio. Il d. lgs. n. 32 del 2007 si è occupato, in particolare, di disciplinare la relazione sulla gestione, la relazione di revisione e il bilancio consolidato, mentre nulla ha previsto con riguardo a quella parte della Direttiva con la quale si sarebbe dovuto completare l’ammodernamento e l’armonizzazione con i principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Con la successiva legge comunitaria del 25 febbraio 2008, n. 34 si è conferita delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi di modifica della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla a quella dettata dai principi contabili internazionali (articolo 25, lettera a), legge n. 34 del 2008). Ancora, con la legge comunitaria del 7 luglio 2009 n. 88 è stata rinnovata la delega al Governo con riguardo alla direttiva n. 43 del 2006 – già inclusa nella precedente legge comunitaria – ma senza più operare alcun riferimento alle direttive n. 51 del 2003 e n. 65 del 2003. Le ragioni del mancato completo recepimento della Direttiva n. 51 del 2003 vanno individuate nei potenziali effetti dirompenti che lo stesso avrebbe provocato sotto il profilo civilistico, soprattutto per quanto il “sistema” del capitale sociale, sia sotto quello tributario, in forza del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio. La

Direttiva, infatti, concedeva alcune opzioni agli Stati membri, quali la possibilità di prescrivere o autorizzare la rappresentazione dei fatti di gestione secondo la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica o la possibilità di procedere alla rivalutazione delle immobilizzazioni adottando il criterio del fair value. Tutto ciò ha comportato una battuta d’arresto nel processo di armonizzazione contabile da parte del legislatore italiano.

¹⁰³ Valentina Massone, 2018, “Il principio di derivazione del reddito di impresa: dalla derivazione semplice alla derivazione rafforzata per i soggetti Oic adopter. Riflessioni e profili critici”, Sapienza Università di Roma, p. 235.

L'ordinamento italiano ha recepito le direttive europee attraverso un susseguirsi di leggi, con la legge 7 ottobre 2013, n. 154 ha inizio il percorso di ammodernamento delle regole contabili nazionali, che si è concluso con l'emanazione dei decreti legislativi n.136 e n. 139 nel 2015.

All'interno dell'ordinamento italiano la normativa principe, da cui ha origine la disciplina della redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, è racchiusa all'interno del Codice civile, dall'art. 2423 all'art. 2435-ter¹⁰⁴. Le norme civilistiche derivavano dal recepimento della IV direttiva CEE del 1978, tramite il DLgs. 127/1991.

Nel susseguirsi degli anni la normativa civilistica, che, ha vissuto notevoli cambiamenti nel continuo ammodernamento dettato dalle direttive europee, trova il punto di fine con l'emanazione del Decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 139. L'attuazione della Direttiva europea 2013/34/UE, ha riformato profondamente l'ordinamento civilistico, andando ad aggiornare e modificare il Codice civile, in tema di redazione del bilancio di esercizio per le imprese non adottanti i principi contabili internazionali, ha anche introdotto una serie di istituti ispirati ai principi internazionali, così da avvicinare i bilanci delle imprese Oic adopter a quelli delle Ias/Ifrs adopter¹⁰⁵.

Ruolo fondamentale lo ha ricoperto l'Organismo Italiano di Contabilità, che ha avviato un processo di ammodernamento dei principi contabili

¹⁰⁴ Per quanto concerne banche, imprese assicuratrici ed intermediari finanziari si applicano discipline specifiche, data la loro peculiarità gestionale delle imprese appartenenti a taluni settori. Mentre per le società di persone e le imprese di persone non esiste una vera e propria disposizione normativa, bensì si fa riferimento all'art. 2426 del Codice civile in tema di criteri di valutazione delle voci di stato patrimoniale.

¹⁰⁵ Valentina Massone, 2018, "Il principio di derivazione del reddito di impresa: dalla derivazione semplice alla derivazione rafforzata per i soggetti Oic adopter. Riflessioni e profili critici", Sapienza Università di Roma, p. 236.

nazionali di cui all'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del DLgs. 38/2015 per definire le modifiche apportate dagli istituti introdotti.

Al comma 1 dell'art. 12 del DLgs. 239/2015 viene fissata al 1° gennaio 2016 la data dell'entrata in vigore della nuova normativa, le nuove regole hanno quindi trovato applicazione nei bilanci riferiti agli esercizi che trovano inizio in tale data.

Il DLgs. N. 139 del 2015 persegue due finalità principali, la prima si riferisce alla comparabilità dei bilanci delle medie grandi imprese e alla loro attitudine a trasmettere all'esterno una rappresentazione il più possibile chiara e veritiera della gestione aziendale, così da poter fornire agli utilizzatori informazioni più complete, dando loro la possibilità di decidere in maniera informata. La seconda finalità è indirizzata verso la riduzione degli oneri amministrati e degli adempimenti fiscali a carico delle piccole medie imprese rispetto a quelle di grandi dimensioni, tali oneri sarebbero stati sproporzionati rispetto ai benefici informativi che avrebbero apportato ai destinatari del bilancio delle piccole medie imprese. In tal senso il DLgs. 239/2015 ha recepito pienamente la direttiva europea che imponeva una diversificazione normativa basata sulla dimensione dell'impresa. Quelle di dimensioni maggiori sono tenute ad applicare regole stringenti e complesse, mentre quelle di piccole e medie dimensioni applicano regole semplificate, considerando la minore importanza di alcune informazioni di bilancio ai fini di utilizzo esterni¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Valentina Massone, 2018, "Il principio di derivazione del reddito di impresa: dalla derivazione semplice alla derivazione rafforzata per i soggetti Oic adopter. Riflessioni e profili critici", Sapienza Università di Roma, p. 237.

Il primo intervento di rilievo è stata la modifica dell'art. 2435-bis¹⁰⁷ del Codice civile, riguardante il bilancio abbreviato, prevedendo l'esonero per le imprese che rispettano i limiti dettati dallo stesso.

Altro intervento di spicco è stata l'introduzione dell'art. 2435-ter, come disposto dall'art.6, comma 13, del DLgs. 139/2015¹⁰⁸, che ha introdotto una nuova categoria di impresa, le “micro-imprese”, dandone la definizione, ossia, si considerano tali le imprese che non abbiano emesso titoli negoziati su mercati regolamentati e che nel primo o per due esercizi consecutivi non superino due dei seguenti limiti: totale attivo di stato patrimoniale 175.000€, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni 350.000€ o media dei dipendenti occupati durante l'esercizio 5.

Per le imprese che non ricadono all'interno dei limiti delle micro imprese o di quelle che possano redigere il bilancio in forma abbreviata, per

¹⁰⁷ Ai sensi dell'art. 2435-bis una società ha la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata se per due esercizi consecutivi non abbia superato almeno due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

¹⁰⁸ nel comma 2 dell'art. 2435 – bis viene stabilito che “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario”, mentre nel comma 8 viene disposto che le stesse società “hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”. Viene, pertanto, espressamente prevista, per tali società, la facoltà di non adottare la nuova regola del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti. Per questa categoria di imprese viene, inoltre, eliminata la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni e introdotta la possibilità di integrazione delle voci del Conto economico alla luce della nuova formulazione dell'articolo 2425 del Codice civile. A tali imprese è concessa la facoltà di non iscrivere i contratti derivati in bilancio al relativo fair value (sia che rispettino i requisiti per la copertura sia che non li rispettino); è prevista la riduzione sostanziale delle informazioni da indicare in Nota Integrativa, nonché l'esonero, a determinate condizioni, dalla redazione della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice civile. Mentre in passato le agevolazioni concesse alle società di minori dimensioni si limitavano solamente alla possibilità di presentare le voci negli schemi di bilancio in modo semplificato, ossia accorpandole, rispetto a quanto previsto per le altre società (con un vantaggio, in termini di riduzione degli oneri amministrativi, piuttosto irrilevante), oggi il Codice civile accorda benefici più concreti e sostanziali, prevedendo sia la possibilità di evitare di redigere documenti componenti il bilancio (come il rendiconto finanziario), sia la possibilità di continuare ad applicare i criteri di valutazione già previsti in base alla previgente normativa per determinate voci per le quali, con l'avvento del d. lgs. n. 139 del 2015, sono state previste novità significative (crediti, debiti, titoli), con un conseguente impatto – in termini di risparmi di costi – non trascurabile rispetto a chi è, invece, tenuto a rispettare tali adempimenti.

completezza di informazione si fa riferimento al capito 2 paragrafo a), redigeranno in bilancio in forma ordinaria come previsto dall'art. 2423 all'art. 2427-bis del Codice civile.

Oltre alle sopra citate innovazioni apportate dal DLgs. 139/2015, si annoverano altre modifiche e disposizioni al Codice civile, l'introduzione al comma 4 dell'art. 2423 del principio della rilevanza e l'immissione di un nuovo comma 1-bis all'art. 2423-bis, all'interno del quale viene rielaborato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Il Decreto legislativo n. 1139 del 2015 ha anche modificato significativamente gli schemi di bilancio, ha introdotto l'art. 2425-ter che impone la redazione del rendiconto finanziario che espone i flussi di disponibilità liquide presenti nelle aree operative, quella dei finanziamenti e degli investimenti. Inoltre, ha eliminato i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale e la sezione straordinaria del conto economico. Per ultimo ha eliminato, in seguito al nuovo principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la possibilità di iscrivere nell'attivo di stato patrimoniale le azioni proprie detenute in portafoglio, obbligando a rilevare un'apposita riserva di patrimonio netto di segno negativo di valore corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto¹⁰⁹.

Successivamente alla imponente revisione delle regole contabili e civilistiche del bilancio, imposta dal Decreto legislativo 139/2015, è stato necessario introdurre una moderna normativa al fine di coordinare le regole di determinazione del reddito imponibile ai fini Ires e Irap. Fino a quel momento il reddito imponibile era derivato dalle risultanze del bilancio civilistico alle quali venivano effettuate delle riprese in aumento o in diminuzione, in base alla normativa imposta del legislatore. Tale

¹⁰⁹ Valentina Massone, 2018, "Il principio di derivazione del reddito di impresa: dalla derivazione semplice alla derivazione rafforzata per i soggetti Oic adopter. Riflessioni e profili critici", Sapienza Università di Roma, p. 238.

Ambito applicativo della derivazione rafforzata

L’emanazione del Decreto-legge n. 244, convertito in legge il 27 febbraio 2017 n.19, all’art. 13-bis nel recepire ai fini fiscali le modifiche introdotte dal DLgs. 139/2015, tra le altre ha modificato l’art. 83 comma 1 de TUIR, estendendo, ai soggetti diversi dalle micro imprese di cui all’art.2435-ter del Codice civile, il “principio di derivazione rafforzata”. Per effetto del principio valgono, in deroga alle disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione sanciti dai principi contabili nazionali¹¹⁴.

In sintesi, la determinazione del reddito è fondata sulla rilevanza in base alle risultanze contabili degli elementi reddituali e patrimoniali.

Il percorso di allineamento tra reddito contabile e fiscale è quindi iniziato con l’emanazione del D.l. 30/12/2016 e si è ultimato con il D.m. 2/8/2017, che rinviando alle disposizioni del D.m. 1/4/2009, ha esteso ai soggetti Oic adopter la declinazione del concetto di derivazione rafforzata già prevista per i soggetti Ias adopter.

Ai fini dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata vanno però effettuate alcune considerazioni in riferimento alle categorie di impresa, che, in base all’interpretazione della dottrina, possono applicare il principio. La circolare Assonime 21/06/2017 n. 14 (parte II, c. 2.1), specifica che il legislatore ha introdotto l’utilizzo del principio per quelle categorie di imprese che redigono il bilancio in conformità con la normativa civilistica; con l’emanazione del DLgs. 139/2015, amplia e perfeziona la categoria, affermando che il principio è applicabile alle categorie di imprese che redigono il bilancio secondo il Codice civile e che sono tenute all’osservazione dei principi contabili nazionali aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Decade perciò la diversa soluzione

¹¹⁴ Silvia Latoracca, gennaio 2018, “*gli impatti fiscali delle nuove regole di bilancio – Il principio di derivazione rafforzata*” Eutekne quaderni, cap. 1. <https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=647884>.

interpretativa, la quale teorizzava che tutte le imprese tenute alla predisposizione del bilancio secondo il Codice civile, potessero applicare il principio di derivazione rafforzata¹¹⁵.

A confermare la prima tesi, arriva in soccorso la Relazione illustrativa al DL 244/2016, che afferma che “i soggetti che redigono il bilancio ai sensi delle disposizioni del codice civile” altro non sono che i “soggetti che adottano i nuovi OIC”, ovvero le imprese OIC adopter.

¹¹⁵ Silvia Latoracca, gennaio 2018, “*gli impatti fiscali delle nuove regole di bilancio – Il principio di derivazione rafforzata*” Eutekne quaderni, cap. 2, ultimo accesso 10 agosto 2024, <https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=647884>

Micro imprese e bilancio abbreviato

Le micro imprese sono una categoria di imprese di nuova introduzione, sono disciplinate dall'art. 2435-ter del Codice civile, aggiunto al codice in seguito alle prescrizioni del DLgs. 139/2015. Fanno parte di questa categoria le imprese con non abbiano emesso titoli negoziati su mercati regolamentati e che non superino i limiti dettati dal Codice civile.

In linea generale le micro-imprese applicano le disposizioni di redazione ed imputazione a bilancio applicabili alle aziende che redigono il bilancio in forma abbreviata, fatte salve ulteriori semplificazioni riservate alla categoria¹¹⁶.

Le micro imprese sono società di capitali, per tanto sono soggetti IRES, inoltre se residenti, la normativa per la determinazione del reddito risiede nel TUIR agli art. 81 e 116. Per la categoria di imprese trova inoltre applicazione il principio di attrazione dei redditi prodotti nel reddito di imprese, come riportato all'art. 48 comma 2 e 81 del TUIR, il principio impone che tutti i redditi prodotti nello svolgimento dell'attività di impresa, anche se appartenenti a categoria di redditi differenti, sono considerati reddito di impresa per presunzione di legge¹¹⁷.

L'art. 83 comma 1 del TUIR, stabilisce che per le micro imprese, per la determinazione del reddito, sia applicato il principio di derivazione, che implica l'apportare all'utile o alle perdite risultanti da conto economico le apposite rettifiche in aumento o in diminuzione. Ciò evidenzia che per questa categoria di impresa il principio di derivazione rafforzato non è applicabile, per espressa disposizione normativa, applicano quindi il principio di derivazione semplice¹¹⁸.

¹¹⁶ Ivi, cap. 2.1.

¹¹⁷ Silvia Latoracca, gennaio 2018, "gli impatti fiscali delle nuove regole di bilancio – Il principio di derivazione rafforzata" Eutekne quaderni, cap. 2.1.1, ultimo accesso 10 agosto 2024, <https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=647884>

¹¹⁸ Ivi, cap. 2.1.3.

La ratio della norma è molto discussa, ci si chiede quali siano le motivazioni che hanno portato alla scelta del legislatore di non far applicare il principio della derivazione rafforzata alle micro-imprese.

La circolare Assonime 14/2017 (parte II, par. 1.3) ha sottolineato che il DL 244/2016 convertito, ha inteso” configurare per le imprese di minori dimensioni (cd micro-imprese) un regime fiscale diverso rispetto a quello delle altre imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali. In altri termini, per le micro-imprese si è scelta la soluzione di mantenere l’applicazione della disciplina fiscale prevista dal TUIR nella sua formulazione originaria”¹¹⁹.

Assonime all’interno della circolare¹²⁰, ravvisa però, che la scelta di escludere completamente le micro-imprese dal principio di derivazione rafforzata, porta ad alcune criticità legate al fatto che i soggetti rientranti all’interno della categoria possono raggiungere dimensioni notevoli¹²¹, anche le imprese appartenenti alla categoria devono rappresentare le operazioni aziendali in base alla sostanza economica delle stesse, in tutti i casi previsti da Codice civile¹²².

¹¹⁹ Silvia Latoracca, gennaio 2018, “gli impatti fiscali delle nuove regole di bilancio – Il principio di derivazione rafforzata” Eutekne quaderni, cap. 2.1.3, ultimo accesso 10 agosto 2024, <https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=647884>

¹²⁰ All’interno della circolare Assonime 14/2017 viene data spiegazione dell’orientamento della scelta del legislatore, che sembra orientata da due ordini di considerazione: “Da un lato si è ritenuto che il mantenimento per le micro-imprese dei criteri giuridico formali avrebbe potuto trovare una giustificazione nel fatto che, nella normalità dei casi, tali imprese sono dotate di strutture amministrative poco articolate, che, in quanto tali, difficilmente sono in grado di gestire regimi fiscali complessi Probabilmente si ipotizzava anche che, in presenza di strutture amministrative di dimensioni limitate, la verifica in contraddittorio della corretta applicazione di criteri che presuppongono una discrezionalità valutativa (si pensi alla valutazione circa l’effettivo trasferimento dei rischi e benefici) avrebbe potuto far proliferare il contenzioso. Dall’altro lato, si è tenuto conto anche del fatto che, poiché la categoria delle micro imprese rappresenta la maggioranza delle società ITA GAAP (pari a circa il 60 per cento del totale), l’idea di mantenere in vita l’impianto tradizionale del TUIR e di introdurre deroghe solo per le altre categorie di imprese era quella più semplice da realizzare e, tutto sommato, coerente”.

¹²¹ tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso delle holding capogruppo, che, pur detenendo partecipazioni di controllo in società operative di grandi dimensioni, abbiano un numero di dipendenti e ricavi delle vendite e delle prestazioni inferiori ai limiti previsti dall’art. 2435-ter c.c., limitandosi a conseguire dividendi ed interessi.

¹²² Ciò comporta che ai fini IRES, poiché l’impostazione contabile è irrilevante ai fini impositivi, le micro imprese saranno tenute a determinare il reddito imponibile in doppio binario, ricostruendo i componenti reddituali fiscalmente rilevanti in via extracontabile.

Va comunque esplicitato che il tenore letterale dell'art. 83 del TUIR escluderebbe totalmente la possibilità per le micro-imprese di applicare il principio di derivazione rafforzata, anche nell'eventualità che decidessero di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata. Questa interpretazione però è in contrasto con la ratio semplificatrice del DLgs. 139/2015, per tanto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha suggerito, la modificazione della norma fiscale, permettendo alle micro-imprese, che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, la possibilità applicativa del principio di derivazione rafforzata.

Il suggerimento è stato accolto in parte dall'art. 8, lettera a), del D.L. n. 73/2022 che modifica l'art 83, comma 1 del TUIR, definendo che: “le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»”¹²³.

In tal modo il legislatore ha esteso la possibilità di applicare il principio di derivazione rafforzate alla micro-imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, escludendo però le imprese della categoria che decidono di adottare il bilancio in forma abbreviata.

A riguardo delle società diverse dalle micro-imprese, nell'ambito applicativo del principio di derivazione rafforzata, l'art. 83 comma 1 del testo unico dell'imposte sul reddito fa riferimento ai soggetti “che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile”, in tal senso, rientrano anche i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, come promulgato dall'art. 2435-bis del Codice civile¹²⁴

¹²³ Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, art. 8, lettera a) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sg>

¹²⁴ Silvia Latoracca, gennaio 2018, “*gli impatti fiscali delle nuove regole di bilancio – Il principio di derivazione rafforzata*” Eutekne quaderni, cap. 2.2. <https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=647884>

Tali soggetti perciò, non si differenziano, per le modalità di determinazione del reddito d'impresa, dai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, potendo pertanto applicare il principio della derivazione rafforzata.

Nozioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale

Ai fini applicativi del principio di derivazione rafforzata, è determinante definire le nozioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, introdotte ai sensi dell'art. 83 comma 1 del TUIR, che declina, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali o che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, escluse le micro-imprese, che redigono il bilancio secondo l'art.2435-ter c.c. o in forma abbreviata, anche in deroga ai successivi articoli del TUIR, “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma”.

La tematica del principio di prevalenza della sostanza sulla forma è punto focale per delineare le nozioni dei tre criteri. Per tanto si ricorda che il DLgs.139/2015 ha conferito chiarezza al principio, modificando l'art. 2423-bis del Codice civile, eliminando al comma 1 n. 1 la dicitura “tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”, in contemporaneo ha introdotto un nuovo numero n.1-bis ai sensi del quale “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o contratto”¹²⁵.

In relazione alla citata normativa, si ricorda che, ai fini della declinazione pratica, comprensiva delle eventuali casistiche, bisogna fare riferimento ai principi contabili nazionali emanati dell'Organismo Italiano di Contabilità, sulla base delle disposizioni contenute nel DLgs. 139/2015. In conformità con quanto richiesto l'OIC ha provveduto alla declinazione pratica del principio della sostanza sulla forma, all'interno dell'emanazione dei nuovi standard nazionali¹²⁶.

¹²⁵ Silvia Latoracca, gennaio 2018, “*gli impatti fiscali delle nuove regole di bilancio – Il principio di derivazione rafforzata*” Eutekne quaderni, cap. 3. <https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=647884>

¹²⁶ Ivi, cap. 3.1.

In riferimento alle nozioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, per chiarire le modalità applicative, si può fare riferimento agli orientamenti della circolare Agenzia delle Entrate 7/2011, riferita ai soggetti IAS adopter.

La nozione di qualificazione, secondo l'Amministrazione finanziaria, attiene all'esatta individuazione dell'operazione aziendale e dai suoi effetti sul piano economico-patrimoniale. All'interno della circolare il paragrafo 3.2.1. per tanto cita: "La "qualificazione" delle operazioni aziendali discende, pertanto, dall'interpretazione dei fatti, degli atti e dei negozi giuridici da cui esse derivano; più in particolare, essa consente di individuare il "modello" giuridico-negoziale cui ricondurre ciascuna operazione aziendale, in relazione alla specifica funzione economica ed agli effetti sostanziali che essa determina"¹²⁷¹²⁸.

La qualificazione consente perciò di individuare il modello giuridico-negoziale a cui fa riferimento l'operazione aziendale, tenendo conto della funzione economica e degli effetti sostanziali che essa determina. Con questa nozione si vedrà, ad esempio, che un'operazione si connota come vendita al posto che una locazione, ovvero come finanziamento e non come conferimento di capitale¹²⁹.

In altri termini con questa disposizione l'Agenzia delle Entrate ha fatto rientrare nel "fenomeno qualificatorio", la ricerca dello schema giuridico-contrattuale a cui ricondurre la specifica operazione aziendale. Da questo schema si deduce quali siano gli effetti dell'operazione, se generare flussi reddituali positivi e/o negativi (ricavi, plus e minusvalenze,

¹²⁷ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7/E, Roma, 28 febbraio 2011, capitolo 3, paragrafo 2.1. <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7BA15390B7-E04F-4481-9FA7-E2E530BAFE52%7D>

¹²⁸ Silvia Latoracca, gennaio 2018, "gli impatti fiscali delle nuove regole di bilancio - Il principio di derivazione rafforzata" Eutekne quaderni, cap. 3.2. <https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=647884>

¹²⁹ Ivi, cap. 3.2.1.

ammortamenti, ecc.), o generare unicamente una manifestazione patrimoniale.

L'importanza fiscale di questo schema, risiede proprio negli effetti, in quanto, se reddituali possono determinare conseguenze sulla determinazione del reddito, mentre se meramente patrimoniali restano estranee al circuito impositivo¹³⁰.

La classificazione, ai fini reddituali, implica la ricerca della specifica classe di appartenenza di ciascun provento od onere, che si riferisce all'operazione in essere.

Perciò il “fenomeno classificatorio” è strettamente legato al “fenomeno qualificatorio”, come naturale conseguenza, ciò comporta che l'operazione, diversamente qualificata rispetto alla rappresentazione giuridico-formale, genera una conseguente diversa classificazione, infatti la circolare dell'Agenzia delle Entrate capitolo 3 paragrafo 2.2, recita: “Atteso che, secondo quanto descritto in precedenza, le qualificazioni attengono alla “sostanziale” individuazione degli effetti di ciascuna operazione aziendale, le “classificazioni”, invece, costituiscono il passo successivo: infatti, una volta individuato il “modello” giuridico-negoziale di riferimento - e una volta chiarito se l'operazione presenti unicamente profili patrimoniali o si manifesti, in tutto o in parte, come fenomeno reddituale - occorre definirne gli specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito (e, contestualmente, individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali)”^{131 132}.

¹³⁰ Silvia Latoracca, (2018), “*gli impatti fiscali delle nuove regole di bilancio – Il principio di derivazione rafforzata*” Eutekne quaderni, cap. 3.2.1. <https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=647884>

¹³¹ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7/E, Roma, 28 febbraio 2011, capitolo 3, paragrafo 2.2, <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7BA15390B7-E04F-4481-9FA7-E2E530BAFE52%7D>

¹³² Silvia Latoracca, gennaio 2018, “*gli impatti fiscali delle nuove regole di bilancio – Il principio di derivazione rafforzata*” Eutekne quaderni, cap. 3.2.2. <https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=647884>

La nozione di imputazione temporale attiene alla corretta individuazione del periodo di imposta, a cui si riferisce l'operazione. Al capito 3 paragrafo 2.3, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate, definisce il fenomeno delle "imputazioni temporali" come: "Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile. Giova segnalare che gli IAS/IFRS , sempre nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, danno rilievo ad un criterio di competenza basato sulla "maturazione economica" dei componenti reddituali (generalmente individuabile nel momento in cui si ritiene probabile che i benefici economici futuri saranno goduti dall'impresa ed in cui sarà possibile valutarne l'entità in modo attendibile, nonché quando anche i relativi costi sono attendibilmente determinabili) e non più sulla "maturazione giuridica" degli stessi, alla quale era invece improntata, anche per i soggetti IAS adopter, la previgente impostazione del TUIR"¹³³.

In generale, l'imputazione temporale è strettamente legata alle altre due nozioni, qualificazione e classificazione, di fatti una operazione che, rispetto alla rappresentazione contabile di tipo giuridico-formale, sia diversamente qualificata e/o classificata in bilancio possa altresì generare una diversa imputazione temporale dei relativi componenti di reddito. Non è, comunque, escluso che il fenomeno delle imputazioni temporali generi fenomeni autonomi rispetto alla qualificazione e imputazione¹³⁴.

¹³³ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7/E, Roma, 28 febbraio 2011, capitolo 3, paragrafo 2.3, ultimo accesso 14 agosto 2023.
<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7BA15390B7-E04F-4481-9FA7-E2E530BAFE52%7D>

¹³⁴ Silvia Latoracca, (2018), "gli impatti fiscali delle nuove regole di bilancio – Il principio di derivazione rafforzata" Eutekne quaderni, cap. 3.2.2.
<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=647884>

Ai fini fiscali occorre, quindi, analizzare attentamente, per ogni fattispecie, il dettato civilistico e le indicazioni dei principi contabili di riferimento, per poter individuare l'esercizio di competenza fiscale corretto.

Nel successivo paragrafo saranno analizzate le tematiche attuali ai fini dell'avvicinamento del reddito al risultato di bilancio.

Criticità e dibattiti attuali sul principio di derivazione rafforzata

A riguardo dell'ampliamento dell'ambito applicativo del criterio della derivazione rafforzata, va ricordato che alcune variazioni fiscali di entità anche significativa, non possono essere in alcun modo eliminate, in quanto di sistema. In tal senso, vanno nominate oltre alle imposte sul reddito, che devono essere neutralizzate per poter partire dall'utile lordo, anche, a titolo esemplificativo, la detassazione dei dividendi, delle plusvalenze esenti e delle minusvalenze indeducibili¹³⁵, delle svalutazioni e rivalutazione delle partecipazioni redditualmente irrilevanti¹³⁶.

Premesso ciò, come riportato nel documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “La riduzione del doppio binario civilistico-fiscale nell’attuazione della delega fiscale”, è ancora presente un ampio numero di variazioni fiscali, destinate nel tempo a riassorbirsi e quindi teoricamente ad essere eliminate¹³⁷.

Queste variazioni si possono dividere in due grandi gruppi, da un lato, le variazioni fiscali, tra cui si annoverano i costi e i componenti positivi di carattere valutativo, a cui viene riconosciuto un limite massimo di deducibilità o viene rinviata integralmente al momento in cui il costo diviene certo. In riferimento ai componenti positivi, invece, è prevista una soglia minima di imponibilità. Il secondo gruppo di variazioni fiscali

¹³⁵ Derivanti dalla vendita delle partecipazioni in regime di participation exemption (PEX) di cui all'art. 87 del TUIR.

¹³⁶ Luca Miele, Alberto Trabucchi, Franco Vernassa, 19 aprile 2023, “La riduzione del doppio binario civilistico-fiscale nell’attuazione della delega fiscale”, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, p. 5.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/filemanager/active/01630/2023_04_19_La_riduzione_del_doppio_binario_civilistico-fiscale_nell_attuazione_della_delega_fiscale_def_a.pdf%3Ffid%3D1630&ved=2ahUKEwj01MGw0q6IAxU8_rslHe7TLLQQFnoECBMQAAQ&usg=AOvVaw3D-vNI_S4LCFurucricriPC1q

¹³⁷ Ibid.

attiene ai componenti negativi o positivi di reddito, deducibili o tassati secondo il principio di cassa¹³⁸.

In riferimento al primo gruppo, partendo dai costi, a titolo esemplificativo, si prendono a riferimento gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti e gli strumenti derivati¹³⁹. In merito agli ammortamenti, già la delega fiscale ha individuato tale componente tra quelle suscettibili di avvicinamento del dato fiscale a quello contabile. La possibilità per procedere a tale avvicinamento sarebbe quella di eliminare la disciplina di differimento della deduzione delle quote di ammortamento delle attività immateriali e dell'avviamento, andando a modificare la normativa di riferimento, all'art. 1, comma 1079, della legge n. 145/2018, in quanto disciplina fortemente criticata in dottrina, sotto il profilo della ragionevolezza e dell'interpretazione¹⁴⁰.

Per quanto riguarda gli accantonamenti, rispetto agli ammortamenti, la derivazione diretta risulta molto più complessa, in considerazione della molteplicità delle componenti valutative. Tuttavia, si potrebbe procedere all'eliminazione delle variazioni riferite agli accantonamenti imputati in bilancio a fronte di oneri futuri, certi nell'an e di una stima obbiettiva, in cui il contribuente ha un ruolo minore. Pertanto, in linea con alcune risposte dell'Agenzia delle Entrate, ad alcuni interpelli riferiti agli oneri di smaltimento impianti e ripristino ambientale, potrebbe essere codificato un principio al fine di ovviare a una asimmetrica distribuzione fiscale dei

¹³⁸ Luca Miele, Alberto Trabucchi, Franco Vernassa, 19 aprile 2023, “*La riduzione del doppio binario civilistico-fiscale nell’attuazione della delega fiscale*”, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, p. 5.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01630/2023_04_19_La_riduzione_del_doppio_binario_civilistico-fiscale_nell_attuazione_della_delega_fiscale_def_a.pdf%3Ffid%3D1630&ved=2ahUKEwj01MGw0q6IAxU8_rslHe7TLLQQFnoECBMQAAQ&usg=AOvVaw3D-vNI_S4LCFurucricPC1q

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Ivi, p. 6-7.

ricavi e dei costi, in applicazione del principio di correlazione tra costi e ricavi¹⁴¹.

Passando ai componenti positivi valutativi, riferiti al primo gruppo di variazioni fiscali, si annoverano, sempre a titolo esemplificativo, le variazioni delle rimanenze di beni, di opere e di servizi pluriennali e di titoli. Anche in questa circostanza la delega ha individuato le opere, le forniture di beni e servizi di durata ultrannuale, fra quelle componenti che potrebbero rientrare nel percorso di avvicinamento tra il dato contabile e quello fiscale. Per poter concretizzare l'avvicinamento, andrebbe consentita la rilevanza fiscale della contabilizzazione al costo delle commesse ultrannuali se prevista in bilancio. Nell'ordinamento attuale, la normativa di riferimento risiede nell'art. 93 del TUIR, che prevede regole di rilevanza fiscale delle valutazioni di tali rimanenze, anche dopo l'estensione ai soggetti OIC adopter del principio di derivazione rafforzata. Pertanto, sarebbe necessaria una revisione dell'art. 93, dando riconoscenza fiscale, anche alle valutazioni delle commesse infrannuali secondo il criterio della percentuale di completamento, senza operare variazioni in diminuzione al fine di applicare il criterio del costo previsto dall'art. 92 del TUIR¹⁴².

Per quanto riguarda il secondo gruppo di variazioni fiscali, al quale appartengono i componenti positivi o negativi di reddito deducibili o tassabili per il principio di cassa, tra di essi se ne annoverano alcuni, che storicamente, derogano il principio di competenza per far sì che non si possano attuare arbitraggi, ne sono un esempio i compensi agli

¹⁴¹ Luca Miele, Alberto Trabucchi, Franco Vernassa, 19 aprile 2023, “*La riduzione del doppio binario civilistico-fiscale nell’attuazione della delega fiscale*”, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, p. 8.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fondazionecommercialisti.it/filemanager/active/01630/2023_04_19_La_riduzione_del_doppio_binario_civilistico-fiscale_nell_attuazione_della_delega_fiscale_def_a.pdf%3Ffid%3D1630&ved=2ahUKEwj01MGw0q6IAxU8_rsiHe7TLLQQFnoECBMQAAQ&usq=AOvVaw3D-vNI_S4LCFurucricriPC1q

¹⁴² Ivi, p.6.

amministratori. In riferimento agli altri componenti appartenenti al secondo gruppo di variazioni fiscali, si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo: contributi in conto capitale tassabili per cassa, interessi di mora e le imposte e contributi ad associazioni sindacali e di categoria¹⁴³.

Per i contributi in conto capitale tassabili per cassa, sarebbe opportuno un intervento del legislatore, in quanto si ricorda che la deroga al criterio di competenza, per questa fattispecie, era stata introdotta per non tassare nell'esercizio corrente i contributi incassati negli esercizi futuri.

In riferimento agli interessi di mora, il principio di cassa era stato introdotto in ragione del fatto che il rischio di inadempimento, connesso ai relativi crediti, e spesso anche gli interessi di mora non vengo richiesti dal creditore. Una possibile soluzione attuabile dal legislatore è l'integrale deducibilità delle svalutazioni sui crediti per interessi di mora, come già disposto per i soli intermediari finanziari¹⁴⁴.

A riguardo delle imposte e contributi ad associazioni sindacali e di categoria, è valutabile un intervento del legislatore finalizzato a modificare l'art. 99 del TUIR. La ratio della deducibilità per cassa, per questa tipologia di componenti, dovrebbe derivare dalla generica natura di oneri tributari, a conferma di questo la circostanza in cui l'imposta o tassa è direttamente collegata ai ricavi, la deduzione avviene secondo il criterio di competenza¹⁴⁵.

Ulteriori variazioni di carattere temporaneo attinenti ai regimi agevolativi, come ad esempio la rateizzazione delle plusvalenze, o attinenti all'incertezza della qualificazione dei costi, come ad esempio le spese di

¹⁴³ Luca Miele, Alberto Trabucchi, Franco Vernassa, 19 aprile 2023, “*La riduzione del doppio binario civilistico-fiscale nell’attuazione della delega fiscale*”, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, p. 6.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fondazionecommercialisti.it/filemanager/active/01630/2023_04_19_La_riduzione_del_doppio_binario_civilistico-fiscale_nell_attuazione_della_delega_fiscale_def_a.pdf%3Ffid%3D1630&ved=2ahUKEwj01MGw0q6IAxU8_rsiHe7TLLQQFnoECBMQAAQ&usq=AOvVaw3D-vNI_S4LCFurucricPC1q

¹⁴⁴ Ivi, p.7

¹⁴⁵ Ibid.

manutenzione che sono deducibili dal dettato dell'art. 102, comma 6, del TUIR. Sarebbe opportuno da parte del legislatore una valutazione sulla modificazione delle norme di riferimento, al fine di semplificare la disciplina del reddito di impresa¹⁴⁶.

In un'ottica ancor più semplificatoria, sarebbe opportuno agire sulle previsioni concernenti le svalutazioni e le perdite su crediti, art. 101 e 106 del TUIR, con l'obiettivo di arrivare ad un regime fiscale più aderente al dato contabile, considerando anche la complessità della disciplina attuale. Una possibile soluzione sarebbe quella di applicare la normativa dettata per gli intermediari finanziari, che permette l'integrale deducibilità delle perdite e delle svalutazioni su crediti¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Luca Miele, Alberto Trabucchi, Franco Vernassa, 19 aprile 2023, “*La riduzione del doppio binario civilistico-fiscale nell’attuazione della delega fiscale*”, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, p. 7.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01630/2023_04_19_La_riduzione_del_doppio_binario_civilistico-fiscale_nell_attuazione_della_delega_fiscale_def_a.pdf%3Ffid%3D1630&ved=2ahUKEwj01MGw0q6IAxU8_rsiHe7TLLQQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw3D-vNI_S4LCFurucricPC1q

¹⁴⁷ Ibid.

L'impatto sui principi OIC del DLgs. 139/2015 e del D.L. 244/2016

Panoramica generale degli OIC interessati e motivazioni che hanno portato all'aggiornamento del principio

il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 ha innovato e modificato significativamente le disposizioni del Codice civile in materia di redazione del bilancio e di comunicazione finanziaria. Ciò ha comportato che l'Organismo Italiano di Contabilità abbia adeguato i principi contabili nazionali alle nuove direttive¹⁴⁸.

Il coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche ed i nuovi principi contabili nazionali, è stato attuato dall'art. 13-bis del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il quale ha esteso il principio della derivazione rafforzata alle società di capitali¹⁴⁹, che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS¹⁵⁰.

L'Organismo Italiano di Contabilità in seguito alle modificazioni normative introdotte dal 2015 al 2017 ha aggiornato i principi contabili nazionali, in attuazione con i poteri riconosciutigli dalla legge 116/2014 e dal compito ad esso attribuito dall'art. 12 del DLgs. 139/2015 di aggiornare i principi contabili nazionali in base alle disposizioni del medesimo decreto.

L'OIC ha quindi recepito le novità normative introdotte, aggiornando i seguenti principi contabili nazionali:

¹⁴⁸ Fondazione Nazionale dei Commercialisti, (2024), *“La fiscalità delle imprese OIC adopter”*. <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1264>

¹⁴⁹ L'applicazione del principio di derivazione rafforzata è stata estesa nel 2017 alle società di capitali diverse dalle micro imprese, ovvero coloro che redigono il bilancio secondo l'art. 2435-ter del Codice civile. Con il D.l. 73/2022 è stato ulteriormente ampliato l'ambito soggettivo, dando la possibilità alle microimprese che decidano di redigere il bilancio in forma ordinaria di applicare il principio di derivazione rafforzata.

¹⁵⁰ Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “2024”, *“La fiscalità delle imprese OIC adopter”*. <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1264>

- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
- OIC 10 Rendiconto finanziario.
- OIC 12 Composizioni e schemi del bilancio d'esercizio.
- OIC 13 Rimanenze.
- OIC 14 Disponibilità liquide.
- OIC 15 Crediti.
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali.
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto.
- OIC 18 Ratei e risconti.
- OIC 19 Debiti.
- OIC 20 Titoli di debito.
- OIC 21 Partecipazioni.
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione.
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali.
- OIC 25 Imposte sul reddito.
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera.
- OIC 28 Patrimonio netto.
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto¹⁵¹.

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il principio contabile OIC 9 trova la sua finalità nel disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali e nel delineare le informazioni

¹⁵¹ Organismo Italiano di Contabilità, (2024), “*Principi contabili nazionali*”, Fondazione OIC. <https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14>

da riportare in nota integrativa. Tale principio contabile è applicato dalle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile ai fini della valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali¹⁵²

L'OIC 9 prende a riferimento le disposizioni del Codice civile contenute nel capitolo “Le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali nella legislazione civilistica”.

La nuova edizione dell'OIC 9 del dicembre 2016 trova i suoi fondamenti in diverse motivazioni che hanno portato l'Organismo ad aggiornarlo.

Anzitutto allineare il principio stesso alle novità introdotte dal DLgs. 139/2015, coordinarlo con altri principi contabili e far propria l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. La nuova edizione, recepisce la definizione del “fair value” in linea con la definizione data dall'OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” ed il divieto di ripristino di valore dell'avviamento come sancito dall'art. 2426, comma 1, numero 3 del Codice civile¹⁵³.

Nell'edizione del 2016 sono state inoltre previste alcune parti dedicate alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, art. 2435-bis c.c., e per le microimprese, art. 2435-ter c.c., in conformità con l'introduzione delle classi dimensionali delle società. Per queste società è stato introdotto un approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi reddituali prodotti dall'intera società¹⁵⁴.

Nella versione emanata nel 9 giugno 2022, l'OIC ha introdotto, al paragrafo 26°, direttive riguardanti il calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d'uso di un'attività. Viene specificato come, nel calcolo

¹⁵² Organismo Italiano di Contabilità, (2022), “OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, Fondazione OIC, p. 4.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-9-Svalutazioni-per-perdite-durevoli.pdf>

¹⁵³ Organismo Italiano di Contabilità, (2022), “OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, Fondazione OIC, p. 19.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-9-Svalutazioni-per-perdite-durevoli.pdf>

¹⁵⁴ Ibid.

del tasso, si debba tenere in considerazione le limitazioni normative in tema di distribuzione delle riserve e dei dividendi¹⁵⁵.

OIC 10 Rendiconto finanziario

L'OIC 10 "Rendiconto finanziario" disciplina tutti i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che accompagna il bilancio, all'interno del quale vengono riportate tutte le variazioni in aumento o in diminuzione avvenute durante l'esercizio di riferimento¹⁵⁶.

Secondo quanto indicato dall'Organismo Italiano di Contabilità, la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto finanziario, è rappresentata dalle disponibilità liquide della società.

La sua finalità è fornire informazioni utili a valutare la situazione finanziaria delle società nell'esercizio di riferimento, in base alle possibili evoluzioni della situazione finanziaria negli esercizi successivi. Per perseguire tale scopo, il rendiconto fornisce informazioni in merito a: disponibilità liquide prodotte e assorbite dalle attività operative, modalità di impiego e coperture utilizzate, capacità della società di auto finanziarsi e quella dell'impresa di fare fronte agli impegni finanziari a breve termine¹⁵⁷.

La versione del principio del 2016 è stata frutto della necessità di aggiornamento in seguito all'emanazione del DLgs. 139/2015, che ha reso obbligatoria, con l'introduzione dell'art. 2423 del Codice civile, la redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio; il principio

¹⁵⁵ Organismo Italiano di Contabilità, (2022), "OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali", Fondazione OIC, p. 22.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-9-Svalutazioni-per-perdite-durevoli.pdf>

¹⁵⁶ Organismo Italiano di Contabilità, (2016), "OIC 10 rendiconto finanziario", Fondazione OIC, p. 3.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2016-12-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>

¹⁵⁷ Ibid.

contabile OIC 10 nell'edizione del 2014 si limitava a raccomandare la redazione del rendiconto in ambito della nota integrativa, per tanto si è reso necessario l'aggiornamento del principio. Il rendiconto finanziario è obbligatorio solo per le società che, per legge o per scelta, decidano di redigere il bilancio in forma ordinaria¹⁵⁸.

Il nuovo articolo 2425-ter del codice civile, nel quale vengo dettagliati i contenuti del rendiconto finanziario, recita che: “Dal rendiconto finanziario risultino, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci”¹⁵⁹; in dettaglio si tratta di disposizioni coerenti con l'approccio proposto dall'OIC 10 nell'edizione del 2014, per tanto si è confermato nella sostanza il dettato dell'edizione del 2014 anche in quella del 2016, con qualche modifica ed eliminazione¹⁶⁰.

Il testo del principio ha subito alcune modificazioni quella di maggior rilievo, riguarda l'indicazione nell'ambito dello schema di rendiconto finanziario, dell'ammontare e della composizione delle disponibilità liquide in linea con quanto espressamente richiesto dalla normativa. Per quanto riguarda l'eliminazione di alcune parti della vecchia edizione, data l'introduzione di alcuni riferimenti normativi al rendiconto finanziario nell'ambito della disciplina del bilancio consolidato, l'Organismo ha eliminato le parti riguardanti il bilancio consolidato dall'OIC 10,

¹⁵⁸ Organismo Italiano di Contabilità, (2016), “*OIC 10 rendiconto finanziario*”, Fondazione OIC, p. 3.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2016-12-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>

¹⁵⁹ Art. 2425-ter, “*Rendiconto finanziario*”, par. 1, Codice civile.

<https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2425-ter-del-codice-civile>

¹⁶⁰ Organismo Italiano di Contabilità, (2016), “*OIC 10 rendiconto finanziario*”, Fondazione OIC, p. 22.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2016-12-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>

rinviano la trattazione al principio dedicato l'OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"¹⁶¹.

OIC 12 Composizioni e schemi del bilancio d'esercizio

Il principio contabile OIC 12 ha come scopo disciplinare i criteri: di presentazione, della struttura e del contenuto del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa. Prende a riferimento le disposizioni del Codice civile del capitolo "Composizioni e schemi di bilancio d'esercizio nella legislazione civilistica". Il principio è destinato alle società di capitali che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile¹⁶².

Tale principio, successivamente alle modifiche introdotte dal DLgs 139/2015, che ha attuato la Direttiva 213/34/UE, ha subito quattro rivisitazioni la prima nel 2016, successivamente nel 2017, 2022, 2023 ed infine nel 2024.

La versione del 2016 è stata quella con maggiori modificazioni, la prima riguarda l'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria, che ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari della sezione straordinaria alle voci di conto economico più idonee. Gli oneri e proventi straordinari per i quali è stato possibile identificare una classificazione ex ante, vengono imputati dal principio a specifiche voci di conto economico, mentre, per quelli per cui non è stato possibile, sarà cura del redattore del bilancio, in base una attenta analisi della tipologia dell'evento che ha scaturito il costo o il ricavo, individuare la corretta classificazione.

¹⁶¹ Organismo Italiano di Contabilità, (2016), "OIC 10 rendiconto finanziario", Fondazione OIC, p. 22.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2016-12-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>

¹⁶² Organismo Italiano di Contabilità, (2016), "OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio", Fondazione OIC, p. 4.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-12-Composizione-e-schemi-del-bilancio.pdf>

La seconda significativa variazione, riguarda le eliminazioni di quattro appendici: dell'Appendice B "Le semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata", dell'Appendice C "Informativa sugli strumenti finanziari partecipativi", dell'Appendice F "Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società" e dell'Appendice G "Informativa relativa a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio". Le appendici eliminate sono state ricollocate in gran parte all'interno di altri principi, infine, all'interno del principio OIC 12, sono state inserite le parti attinenti alla sola redazione del bilancio¹⁶³.

L'OIC con la versione di aggiornamento del 2017 ha emanato alcuni paragrafi aggiuntivi rispetto alla versione del 2016 sia per l'OIC 12 che per altri. Nel dettaglio sono stati aggiunti il paragrafo 35 all'OIC 12 "Composizioni e schemi del bilancio di esercizio" ed il paragrafo 30 all'OIC 25 "Imposte sul reddito", disponendo che per quanto concerne le voci CCII "Crediti" dello stato patrimoniale in forma abbreviate, le società abbiano l'obbligo di fornire indicazioni delle imposte anticipate al fine di informare in maniera appropriata i lettori del bilancio. L'OIC ha introdotto inoltre il paragrafo 50 al fine di chiarire che tutte le rettifiche di ricavo devono essere portate a riduzione dei ricavi, fatta eccezione per quelle derivanti da errori o variazione dei principi contabili nazionali¹⁶⁴.

La versione di aggiornamento del 2022 trova la sua origine nel nell'emanazione della Legge 23 dicembre 2021, n.238, la quale all'art 24 recepisce parte della direttiva 34/2013 in riferimento alla non applicazione per gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria delle agevolazioni spettanti per le micro imprese. La Legge per tanto ha aggiunto all'art. 2435-ter del codice civile il seguente dettato: "Agli enti

¹⁶³ Organismo Italiano di Contabilità, (2016), "*OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*", Fondazione OIC, p. 62-63.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-12-Composizione-e-schemi-del-bilancio.pdf>

¹⁶⁴ Ivi, p. 64

OIC 13 Rimanenze

Le finalità del principio OIC 13 “Rimanenze” sono quelle di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze da imputare a bilancio, nonché determinare quali informazioni sono da inserire in nota integrativa. L’OIC per la redazione del principio ha preso a riferimento il dettato del Codice civile presente all’interno del capitolo “Le rimanenze di magazzino nella legislazione civilistica”. Le rimanenze di magazzino sono rappresentate da beni destinati alla vendita o che concorrono alla produzione nella normale attività della società¹⁶⁸.

Successivamente all’entrata in vigore del DLgs. 139/2015 l’OIC ha provveduto ad aggiornare il principio OIC 13 andando ad apportare modifiche in tema di rilevazione iniziale e rilevazioni successive delle rimanenze.

In riferimento al tema della rilevazione iniziale, il DLgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica, ciò ha portato l’OIC a formulare una nuova versione del principio che andasse a chiarire e a formulare dettagliatamente le regole da seguire per la rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino¹⁶⁹. Nella versione precedente era previsto che: “Normalmente il passaggio del titolo di proprietà, da un punto di vista sostanziale e non solo formale, determina l’inclusione o meno dei beni nelle rimanenze di magazzino ad una certa data, in quanto con lo stesso vengono trasferiti i rischi relativi al bene. Il passaggio del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell’acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale, ed alla data della

¹⁶⁸ Organismo Italiano di Contabilità, (2017), “OIC 13 Rimanenze”, Fondazione OIC, p. 3.
<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-13-Rimanenze.pdf>

¹⁶⁹ Ivi, p. 23.

stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili”¹⁷⁰. Nella versione citata, non viene esplicitato in maniera chiara che la rilevazione iniziale dei beni rientranti nelle rimanenze, è da effettuarsi alla data in cui vengono trasferiti i rischi ed i benefici connessi al bene acquistato, in quella nuova è precisato che il trasferimento dei rischi e dei benefici, avviene al trasferimento del titolo di proprietà, di fatti il nuovo dettato cita: “I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.”¹⁷¹

Sul tema della valutazione e rivalutazione successiva l’OIC 13 prevede tre differenti metodologie per la determinazione del costo delle rimanenze, il metodo LIFO, FIFO e costo medio ponderato. Sono metodologie che rispettano il principio della rilevanza enunciato all’art. 2423, comma 4 del Codice civile. La nuova versione ha aggiornato anche le disposizioni in tema di determinazione del valore di realizzo delle rimanenze desumibile dall’andamento del mercato¹⁷².

Il 19 aprile 2023 l’OIC ha aggiornato nuovamente il principio OIC 13 emendando il paragrafo 16, specificando che il trasferimento dei rischi e benefici deve essere sostanziale come previsto dall’OIC 34.

¹⁷⁰ Organismo Italiano di Contabilità, (2005), “*OIC 13 Le rimanenze di magazzino*”, Fondazione OIC, p. 4-5, par. 3.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/disknode/get/208/Prin_cont_13_Rimanenze.pdf%3Fdownload&ved=2ahUKewj2yLCsyJKIAxUn8LsIHeUeG0UQFnoECDAQ&usg=AOvVaw3-lvXtx6xHuUH119kCFvy_

¹⁷¹ Organismo Italiano di Contabilità, (2017), “*OIC 13 Rimanenze*”, Fondazione OIC, p. 5, par. 16-18.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-13-Rimanenze.pdf>

¹⁷² Ivi, p. 24.

OIC 14 Disponibilità liquide

Le finalità del principio OIC 14 “Disponibilità liquide” sono di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché dettare quali informazioni sono da inserire in nota integrativa. L’OIC per la redazione del bilancio, ha preso a riferimento il dettato del Codice civile presente all’interno del capitolo “Disponibilità liquide nella legislazione civilistica”. Il Codice civile all’art. 2424, esprime ciò che si intende per disponibilità liquide e che sono rappresentate da: depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori di cassa¹⁷³.

In seguito all’entrata in vigore del DLgs. 139/2015 e D.L. 244/2016 l’OIC ha provveduto ad aggiornare il principio OIC 14. La principale modifica riguarda la classificazione dei crediti generati dalla gestione accentrata della tesoreria, come ad esempio i contratti di cash pooling. Trattandosi di crediti di natura finanziaria, che hanno quindi caratteristiche di liquidità differenti dalle disponibilità liquide, e data la rigidità dello schema promulgato dall’art. 2424 del Codice civile, non sono stati fatti rientrare all’interno delle disponibilità liquide¹⁷⁴.

OIC 15 Crediti

(Si rimanda al capitolo “*Analisi dettagliata dei principali OIC con esempi pratici e caso di studio dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata agli OIC analizzati*”)

¹⁷³ Organismo Italiano di Contabilità, (2016), “*OIC 14 Disponibilità liquide*”, Fondazione OIC, p. 3.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2016-12-OIC-14-Disponibilità-liquide.pdf>

¹⁷⁴ Ibid.

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

Il principio OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” ha la finalità di disciplinare la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché dettare quali informazioni sono da inserire in nota integrativa. Il principio si applica alle società che redigono il bilancio secondo il dettato del Codice civile, l’OIC per la redazione del principio, ha preso a riferimento il dettato del Codice civile presente all’interno del capitolo “Le immobilizzazioni materiali nella legislazione civilistica”¹⁷⁵.

Il principio fornisce una chiara definizione di cosa si intende per immobilizzazioni materiale, al paragrafo 4 le definisce come beni tangibili di uso durevole facenti parte in forma permanente della società e la loro utilità si estende per più esercizi¹⁷⁶.

A seguito dell’emanazione del DLgs. 139/2015, che ha avviato l’allineamento tra i principi contabili nazionali ed internazionali, l’OIC nel recepimento delle novelle normativa ha effettuato alcuni aggiornamenti al principio OIC 16.

Le principali novità introdotte nella versione del 2016 riguardano:

- chiarimenti in merito alla prima iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali, specificando che l’iscrizione deve avvenire nel momento in cui avviene l’effettivo passaggio dei rischi e benefici;
- possibilità di non ammortizzare alcuni fabbricati civili;
- definizione del valore da ammortizzare come la differenza tra il costo dell’immobilizzazione e il valore residuo;

¹⁷⁵ Organismo Italiano di Contabilità, (2024), “*OIC 16 Immobilizzazioni materiali*”, Fondazione OIC, p. 4.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-16-Immobilizzazioni-materiali.pdf>

¹⁷⁶ Organismo Italiano di Contabilità, (2024), “*OIC 16 Immobilizzazioni materiali*”, Fondazione OIC, p. 4, par. 4.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-16-Immobilizzazioni-materiali.pdf>

- introduzione di specifici dettati per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese;
- specificazioni e precisazioni inserite all'interno del principio per renderlo più chiaro e comprensibile¹⁷⁷.

Per quanto la versione del 2017, sono state introdotte ulteriori novità sempre al fine di perseguire un allineamento ai principi internazionali, le principali riguardano l'emendamento del paragrafo 76, in cui vengono disciplinate le modalità di svalutazione dei beni in precedenza valutati ed ha chiarito che la svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve essere imputata sempre a conto economico, ad eccezione dei casi previsti per legge¹⁷⁸.

Le versioni del 2023 e 2024, riguardo l'allineamento del principio OIC 16 con altri principi, nello specifico quella del 2023 attiene all'emanazione del paragrafo 31 che, al fine di evitare incongruenze con il principio OIC 34, specifica che il trasferimento dei rischi e benefici deve essere sostanzialmente quello delineato dall'OIC 34. La versione del 2024 invece trova le sue fondamenta nell'emanazione dei paragrafi 32, 40A e 62, al fine di evitare possibili incongruenze con l'OIC 31 riguardanti le predisposizioni dei fondi per rischi ed oneri.

¹⁷⁷ Organismo Italiano di Contabilità, (2024), “*OIC 16 Immobilizzazioni materiali*”, Fondazione OIC, p. 28-29, par. 1-7.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-16-Immobilizzazioni-materiali.pdf>

¹⁷⁸ Ivi, p. 29, par. 8-10.

OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

Il principio OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, ha la finalità di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del patrimonio netto, sia per il bilancio d’esercizio che per il bilancio consolidato. I soggetti interessati all’applicazione del principio OIC 17 sono le società che, secondo il DLgs. 9 aprile 1991, n. 127, redigono il bilancio consolidato alle quali è riferita la sezione che tratta le tematiche del bilancio consolidato, mentre la sezione che tratta il tema del patrimonio netto è rivolta:

- alle società che all’interno del bilancio di esercizio valutano le partecipazioni in imprese controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- alle società che all’interno del bilancio consolidato valutano le partecipazioni iscritte come immobilizzazioni con il metodo del patrimonio netto, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del DLgs. 127/1991¹⁷⁹.

Il bilancio consolidato è un documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività e passività, dei costi e ricavi ed infine dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente o indirettamente. È quindi un bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un’unica impresa¹⁸⁰. Con l’entrata in vigore del DLgs. 139/2015 e le molteplici novità normative introdotte, l’OIC ha provveduto ad aggiornare il principio OIC 17 recependo le novità connesse, quali:

- rendiconto finanziario incluso all’interno del bilancio consolidato tra i documenti costitutivi;

¹⁷⁹ OIC-Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “*OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*”, Fondazione OIC, p. 5.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-17-Bilancio-Consolidato-e-Metodo-del-PN.pdf>

¹⁸⁰ Ibid.

- introduzione del principio generale della rilevanza come disposto per legge dell'art. 29, DLgs. 127/1991¹⁸¹;
- innalzamento dei limiti dimensionali per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e di tutti i casi in cui le società sono esonerate per legge alla redazione del bilancio consolidato;
- sostituzione della voce "differenze da consolidamento" con la voce "avviamento" all'interno delle immobilizzazioni immateriali;
- eliminazione della possibilità di imputare interamente a conto economico, il residuo della differenza da annullamento positiva non allocabile sulle attività e passività sull'avviamento della controllata a detrazione della riserva di consolidamento;
- eliminazione della sezione straordinaria di conto economico;
- nuove normative in ambito di nota integrativa consolidata¹⁸².

Con riguardo all'obbligo di redazione del bilancio consolidato la Legge 23 dicembre 2021, n.238, comma 3 a), all'art. 24 recepisce parte della direttiva 34/2013, ha aggiunto all'art. 26 del DLgs. 127/91 i commi 3-bis e 3-ter, nei quali prevede che tutte le imprese controllate siano oggetto di consolidamento indipendentemente dall'ubicazione della sede legale, inoltre, che per stabilire la totalità dei diritti di voto non vadano considerate: le azioni proprie, le azioni incrociate e le azioni detenute da persone fisiche per conto di tali imprese. L'OIC per recepire la nuova disposizione normativa il 4 maggio 2022 con un emendamento, ha integrato il paragrafo 7 dell'OIC 17¹⁸³.

¹⁸¹ L'articolo 29, DLgs. 127/1991 cita: "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".

¹⁸² Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, "*OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*", Fondazione OIC, p. 66-67.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-17-Bilancio-Consolidato-e-Metodo-del-PN.pdf>

¹⁸³ Ibid, p.69.

Sempre l'art. 24 della Legge 238/202, comma 3 b), ha recepito la direttiva 34/2013 in materia di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, modificando l'art. 27 del DLgs. 127/91 introducendo il comma 1-bis e variando il dettato del comma 1. L'art. 27 modificato, prevede che una società sia esonerata dalla redazione del bilancio consolidato se il gruppo non supera determinati limiti dimensionali; inoltre, stabilisce che per effettuare la verifica siano previste due modalità:

- si simuli il consolidamento e si verifichi il superamento del limite; oppure
- si raggruppino i bilanci delle società controllate e si verifichi se siano stati superati i limiti dimensionali incrementali del venti per cento.

L'OIC, al fine di recepire la nuova normativa, ha riportato le previsioni di esonero all'interno del paragrafo 26 dell'OIC 17¹⁸⁴

OIC 18 Ratei e risconti

L'OIC 18 "Ratei e risconti" ha la finalità di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti da imputare a bilancio, nonché dettare quali informazioni sono da inserire in nota integrativa. L'OIC per la redazione del principio ha preso a riferimento il dettato del Codice civile presente all'interno del capitolo "I ratei e risconti nella legislazione civilistica"¹⁸⁵. I ratei e risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria, l'importo è determinato mediante la

¹⁸⁴ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, "OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto", Fondazione OIC, p.70.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-17-Bilancio-Consolidato-e-Metodo-del-PN.pdf>

¹⁸⁵ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, "OIC 18 ratei e risconti", Fondazione OIC, p.3.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-18-Ratei-e-Risconti.pdf>

OIC 20 titoli di debito

L'OIC 20 "Titoli di debito" ha la finalità di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito da imputare a bilancio, nonché dettare quali informazioni sono da inserire in nota integrativa. L'OIC per la redazione del principio ha preso a riferimento il dettato del Codice civile presente all'interno del capitolo "I titoli di debito nella legislazione civilistica". I titoli di debito, sono costituiti da titoli che danno il diritto al possessore di ricevere un flusso di liquidità determinato o determinabile, senza però attribuire al detentore diritti partecipativi della società emittente. Il flusso di liquidità riconosciuto al detentore è composto oltre al rimborso del capitale versato a scadenza, anche da, (dipende dal tipo di titolo) interessi o altri elementi che contribuiscono a formare il rendimento per il possessore¹⁸⁸.

Anche per questo principio sono state elaborate più edizioni, la prima rielaborazione è stata fatta nel 2016 al fine di recepire le novità introdotte dal DLgs. 139/2015, che sono state inserite nel principio con:

- introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e valutazione dei titoli di debito;
- eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria di conto economico;
- coordinamento con gli altri principi contabili riordinando la trattazione del principio;
- distinzione in termini di classificazione e contenuto delle voci, rilevazione iniziale e valutazione successiva e informativa tra bilanci in forma ordinaria, abbreviata e delle micro imprese;

¹⁸⁸ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, "OIC 20 Titoli di debito", Fondazione OIC, p. 4.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-20-Titoli-di-debito.pdf>

- obbligo per crediti e debiti di tenere conto del fattore temporale durante la valutazione dei titoli, presupponendo che gli interessi generati dai titoli di debito siano in linea con quelli di mercato;
- semplificazione della contabilizzazione degli interessi, premi e scarti di sottoscrizione e negoziazione, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese;
- eliminazione dal principio della trattazione della normativa dell'acquisto delle obbligazioni proprie, trattate nell'OIC 19 "Debiti"¹⁸⁹.

Nel maggio 2022 l'OIC ha apportato modifiche alla versione dell'OIC 20 del 2016, recependo al paragrafo 30 il quinto comma dell'articolo 2435-ter del Codice civile, stabilendo che le imprese di partecipazione finanziaria e gli enti di investimento non possano includere i ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti" e i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti"¹⁹⁰.

¹⁸⁹ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, "*OIC 20 Titoli di debito*", Fondazione OIC, p. 24-25.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-20-Titoli-di-debito.pdf>

¹⁹⁰ Ibid.

OIC 21 Partecipazioni

L'OIC 21 "Partecipazioni" ha la finalità di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni da imputare a bilancio, nonché dettare quali informazioni sono da inserire in nota integrativa. L'OIC per la redazione del principio ha preso a riferimento il dettato del Codice civile presente all'interno del capitolo "Le partecipazioni nella legislazione civilistica"¹⁹¹. Le partecipazioni sono investimenti nel capitale di altre imprese, con lo scopo di un ritorno diretto, cioè i dividendi, e indiretto, agendo influenza nella gestione.

In seguito all'entrata in vigore del DLgs. 139/2015 l'OIC ha aggiornato il principio alla versione del 2016 nella quale sono state recepite le novità introdotto dal decreto quali:

- modifica alla disciplina riguardante le azioni proprie, con eliminazione della voce "azioni proprie" dall'attivo e l'introduzione dell'apposita riserva con segno negativo;
- variazione del contenuto di stato patrimoniale e di conto economico al fine di introdurre voci specifiche relative ai rapporti intercorsi tra la società e le imprese sottoposte al controllo di controllanti;
- eliminazione della possibilità di rilevazione dei dividendi nell'esercizio di maturazione degli utili, a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato antecedentemente dall'organo amministrativo;
- introduzione di paragrafi ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviate e alle micro imprese¹⁹².

Successivamente alla versione del 2016, l'Organismo ha emendato una versione di aggiornamento nel 2017 al fine chiarire la casistica in cui il

¹⁹¹ Organismo Italiano di Contabilità, 29 dicembre 2017, "OIC 21 Partecipazioni", Fondazione OIC, p. 3.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-12-OIC-21-Partecipazioni.pdf>

¹⁹² Ivi, p. 21.

pagamento della partecipazione sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato per operazioni simili o equiparabili. Giungendo alla conclusione che nel caso citato la partecipazione è iscritta a bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 più oneri accessori¹⁹³.

¹⁹³ Organismo Italiano di Contabilità, 29 dicembre 2017, “*OIC 21 Partecipazioni*”, Fondazione OIC, p. 22.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-12-OIC-21-Partecipazioni.pdf>

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

L'OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione" ha la finalità di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione da imputare a bilancio, nonché dettare quali informazioni sono da inserire in nota integrativa. L'OIC per la redazione del principio ha preso a riferimento il dettato del Codice civile presente all'interno del capitolo "Lavori in corso su ordinazione nella legislazione civilistica". Il principio è applicato ai fini della contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione, nei bilanci degli appaltatori e degli esecutori dei lavori. Si intendono per lavori in corso su ordinazione, quei lavori che hanno a riferimento un contratto, in genere ultrannuale, per la realizzazione di un bene o di una combinazione di beni o per la fornitura di beni e servizi che nel loro complesso formano un progetto unico, cioè che siano strettamente connessi o interdipendenti¹⁹⁴.

Con l'introduzione nella normativa italiana delle novità apportate dal DLgs. 139/2015, l'OIC ha dovuto aggiornare il principio OIC 23 in tema di rilevazione iniziale e valutazioni successive dei lavori in corso su ordinazione, per tanto ha variato la versione del 2014 del principio nel 2016 emanando che:

- in tema di contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, si prevede l'applicazione del criterio della percentuale di completamento o criterio della commessa completa;
- in caso di lavori in corso su ordinazione di durata inferiore all'annualità, si possono utilizzare sia il criterio della commessa completa che della percentuale di completamento;
- i preventivi dei costi e dei ricavi sono fondamentali per la gestione del contratto e per la corretta utilizzazione dei criteri valutativi;

¹⁹⁴ Organismo Italiano di Contabilità, 19 aprile 2023, "*OIC 23 Lavori in corso su ordinazione*", Fondazione OIC, p. 4.
<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-23-Lavori-in-corso-su-ordinazione.pdf>

- le previsioni sono aggiornate periodicamente sulla base delle risultanze a consuntivo e dei fatti ed eventi che emergono nel corso della commessa;
- obbligo di adozione di un sistema di previsione e rendicontazione interna, per una corretta contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione;
- in attuazione al principio della sostanza economica nel caso di applicazione del criterio della commessa completa, i ricavi e i margini della commessa sono rilevati in bilancio solo nel momento in cui i rischi e benefici vengono trasferiti¹⁹⁵.

Un ulteriore aggiornamento del principio è stato effettuato il 19 aprile 2023, in seguito alle previsioni riportate nell'OIC 34 "Ricavi", per evitare incoerenze tra i due principi l'OIC ha provveduto a emendare i paragrafi 50 e 55 dell'OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione"¹⁹⁶.

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

(Si rimanda al capitolo 5. *“Analisi dettagliata dei principali OIC con esempi pratici e caso di studio dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata agli OIC analizzati”*)

¹⁹⁵ OIC-Organismo Italiano di Contabilità, 19 aprile 2023, *“OIC 23 Lavori in corso su ordinazione”*, Fondazione OIC, p. 25-27.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-23-Lavori-in-corso-su-ordinazione.pdf>

¹⁹⁶ Ibid, p. 28.

OIC 25 Imposte sul reddito

L'OIC 25 "Imposte sul reddito" ha la finalità di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito da imputare a bilancio, nonché dettare quali informazioni sono da inserire in nota integrativa. L'OIC per la redazione del principio ha preso a riferimento il dettato del Codice civile presente all'interno del capitolo "Le imposte sul reddito nella legislazione civilistica". Le imposte sul reddito sono dovute in base al reddito imponibile di un esercizio¹⁹⁷.

Il principio contabile OIC 25 ha subito molteplici emendamenti da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità, portando alla creazione di diverse versioni. La prima versione di aggiornamento del 2016 ha accolto alcune novità introdotte dal DLgs. 139/2015, prevedendo sezioni ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. La versione successiva del 2017, ha introdotto il paragrafo 30, prevedendo, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, nell'ambito della voce CII "Crediti", di dare indicazione separata delle imposte anticipate, dando così informazioni tecniche più appropriate ed evitando di creare una commistione di valori di natura eterogenea in virtù del fatto che le imposte anticipate non sono definibili come crediti¹⁹⁸

La versione del principio del 2022 ha recepito le novità normative introdotte dalla Legge 238/2021, all'art.24, comma 2. Il quale ha integrato l'articolo 2423-ter e 2435-bis, al fine di allineare la normativa nazionale con quella europea, come stabilito dalla Direttiva 34/2013, che nonostante vieti la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo e quella tra costi e ricavi, prevede anche che gli Stati membri, in specifici casi, possano consentire o obbligare le imprese a compensare le voci, a condizione che

¹⁹⁷ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, "*OIC 25 Imposte sul reddito*", Fondazione OIC, p. 4.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-25-Imposte-sul-reddito.pdf>

¹⁹⁸ Ivi, p. 55.

derivanti dalla riforma dell'OCSE, vanno classificate nella voce imposte correnti di conto economico²⁰².

²⁰² Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “*OIC 25 Imposte sul reddito*”, Fondazione OIC, p. 56-57.
<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-25-Imposte-sul-reddito.pdf>

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

L'OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera" ha la finalità di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valute estere da imputare a bilancio, nonché dettare quali informazioni sono da inserire in nota integrativa. L'OIC per la redazione del principio, ha preso a riferimento il dettato del Codice civile presente all'interno del capitolo "Le operazioni, attività e passività in valuta estera nella legislazione civilistica". Un'operazione in valuta estera è un'operazione che viene effettuata da una società e viene espressa in una valuta diversa dall'euro. Fanno parte di questa categoria, a titolo esemplificativo, acquisti o vendite di beni e servizi, prestiti erogati o ricevuti in cui l'ammontare viene espresso in una valuta differente dall'euro. L'operazione in valuta estera può comportare l'iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie²⁰³. In seguito all'entrata in vigore del DLgs. 139/2015 l'OIC 26 ha subito due revisioni, la prima nel 2016 e la seconda nel 2022.

La versione del 2016, a seguito delle novità normative, ha apportato alcune variazioni e riconferme alla versione precedente quali:

- aggiornamento dei riferimenti normativi in tema di conversione delle poste in valuta estera;
- inserimento nel principio della distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, abbreviata e bilanci delle micro imprese;
- confermata l'interpretazione della versione del 2014 in materia di conversione delle operazioni in valuta, che riflette il novellato dell'art.2426, comma 1, numero 8-bis del codice civile²⁰⁴;

²⁰³ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, "OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera", Fondazione OIC, p. 4.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-26-Operazioni-attivita-e-passivita-in-valuta-estera2.pdf>

²⁰⁴ in seguito alla riformulazione da parte del DLgs. 139/2015 che ha riformulato le disposizioni di cui al numero 8-bis dell'art.2426 del codice civile relativamente alla conversione delle poste di bilancio in valuta estera, l'art. 2426, comma 1 numero 8-bis c.c. prevede ora che: "le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura

- inserimento della nuova disciplina in materia di copertura del rischio di cambio in operazioni programmate quasi certe o impegni certi attraverso strumenti finanziari non derivati;
- inserimento di precisazioni su specifiche tematiche e riformulazione dei paragrafi ai fini chiarificatori.

La versione del 2022 del principio OIC 26, ha recepito le novità introdotte dalla Direttiva 238/2021 che ha aggiornato gli articoli 2423-ter e 2435-bis del Codice civile, si rimanda al sotto paragrafo “OIC 25 Imposte sul reddito” per la trattazione delle novità introdotte. Per recepire le modifiche normative l’OIC ha integrato il principio contabile imponendo un’informativa in merito agli importi lordi degli utili e perdite su cambi inclusi nella voce C17-bis) di conto economico “Utili e perdite su cambi”.

dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”.

OIC 28 Patrimonio netto

L'OIC 28 "Patrimonio netto", trova la sua finalità nel disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto nelle operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché dettare quali informazioni sono da inserire in nota integrativa. L'OIC per la redazione del principio, ha preso a riferimento il dettato del Codice civile presente all'interno del capitolo "Il patrimonio netto nella legislazione civilistica"²⁰⁵. Il patrimonio netto, è una grandezza dello stato patrimoniale che si ottiene dalla differenza tra attività e passività, misura la consistenza del patrimonio di proprietà dei soci dell'impresa, in questa prospettiva è dato dalla differenza tra patrimonio lordo, le attività, debiti verso terzi e le passività.

Successivamente alle modificazioni normative introdotte in seguito all'emanazione del DLgs. 139/2015, l'OIC ha provveduto ad aggiornare il principio in più emendamenti. La prima versione dopo l'introduzione delle nuove normative risale al 2016 ed ha apportato alcune modifiche, la principale novità è stata l'eliminazione dal principio, dei passaggi non strettamente collegati alla redazione del bilancio. La versione recepisce la nuova normativa in tema di azioni proprie, ai sensi del novellato articolo 2357-ter del Codice civile, le azioni proprie sono da iscrivere a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa, pertanto l'OIC afferma nel principio, che l'acquisto o la vendita di azioni proprie è considerato come un decremento o incremento di patrimonio netto, le eventuali differenze tra valori contabili della riserva e del realizzo sono da imputare direttamente a patrimonio netto²⁰⁶.

²⁰⁵ Organismo Italiano di Contabilità, 9 giugno 2022, "OIC 28 Patrimonio netto", Fondazione OIC, p. 3.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-28-Patrimonio-netto.pdf>

²⁰⁶ Ivi, p.40

La versione del 2022, conseguente all'emendamento pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità in data 9 giugno 2022, ha introdotto alcune discipline per gli istituti tipici delle società cooperative, inserendo all'interno del principio OIC 28 i paragrafi 9A, 23A, e 23B.

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il principio contabile OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”, trova la sua finalità nel disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire in nota integrativa dei: cambiamenti dei principi contabili e di stime contabili, la correzione di eventuali errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Il principio si applica alle società che redigono il bilancio secondo il Codice civile, dal quale l'OIC prende a riferimento, per la stesura del principio, il dettato contenuto all'interno del capitolo “I cambiamenti di principio contabili, i cambiamenti di stime contabili, le correzioni di errori, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio nella legislazione civilistica”²⁰⁷.

Con il recepimento all'interno della normativa italiana della Direttiva europea 34/2013, iniziata con l'emanazione del Dlgs. 139/2015, si è attuato il lungo percorso di allineamento dei principi contabili nazionali a quelli internazionali. Per tanto, l'Organismo Italiano di Contabilità ha provveduto ad aggiornare il principio OIC 29 alle disposizioni del IAS 8, introducendo:

- che il cambiamento dei principi contabili è ammesso solo se portato dall'introduzione di nuove norme o principi e nel caso in cui sia utile per una migliore e corretta rappresentazione delle voci di bilancio;
- che i cambiamenti di principio sono da contabilizzare sulla base delle disposizioni transitorie contenute all'interno del principio

²⁰⁷ Organismo Italiano di Contabilità, 29 dicembre 2017, “OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”, Fondazione OIC, p. 4.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-29-Cambiamenti-di-principi-contabili.pdf>

- stesso e che devono essere contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si effettua il cambiamento;
- l'incremento delle informazioni da riportare in nota integrativa;
 - la definizione di errore rilevante allineata al dettato dell'IAS 8;
 - che la contabilizzazione di errori rilevanti su esercizi precedenti vada contabilizzata sul saldo di apertura di patrimonio netto nell'esercizio in cui viene rilevato l'errore²⁰⁸.

Il principio aggiornato con le modifiche appena descritte, nel 2017 ha subito ulteriori variazioni, la principale riguarda l'introduzione del paragrafo 37 al fine di chiarire che i cambiamenti di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12²⁰⁹.

²⁰⁸ Organismo Italiano di Contabilità, 29 dicembre 2017, "OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio", Fondazione OIC, p. 14-15, par. 1-7.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-29-Cambiamenti-di-principi-contabili.pdf>

²⁰⁹ Ivi, p. 15, par. 8-12.

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

L'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto" ha la finalità di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi e oneri e del trattamento di fine rapporto da imputare a bilancio, nonché dettare quali informazioni sono da inserire in nota integrativa. L'OIC per la redazione del principio, ha preso a riferimento il dettato del Codice civile presente all'interno del capitolo "I fondi per rischi e oneri nella legislazione civilistica" e "Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nella legislazione civilistica"²¹⁰.

Il principio OIC 31, successivamente all'entrata in vigore del DLgs. 139/2015, è stato aggiornato un prima volta nel 2016 recependo:

- l'eliminazione della sezione straordinaria di conto economico;
- la rappresentazione in bilancio dei fondi riassumibile nella previsione di una specifica voce destinata alla rilevazione del fair value negativo per gli strumenti derivati nell'ambito dei fondi rischi e oneri;
- l'eliminazione delle disposizioni che precludevano l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri.

Nel 2022, con l'emendamento del 4 maggio 2022, l'OIC ha proceduto a recepire le modificazioni introdotte dalla Legge 238/2021, che preclude, agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione, di avvalersi delle agevolazioni previste per le micro imprese, per tanto l'OIC ha introdotto il paragrafo 22A al principio inserendovi tale previsione.

Le successive due versioni una del 2023 e l'altra del 2024 si riferiscono a chiarimenti ed finalizzati ad evitare possibili incoerenze con altri principi contabili, nello specifico il principio OIC 34 "Ricavi".

²¹⁰ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, "*OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*", Fondazione OIC, p. 4.
<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-31-Fondi-per-rischi-e-oneri-e-TFR.pdf>

Il principio contabile OIC 15 “Crediti”

Il Principio Contabile OIC 15 è dedicato alla gestione e alla valutazione dei "Crediti" e alla loro rappresentazione in bilancio. La sua evoluzione, dal 2014 ad oggi, ha rispecchiato le modifiche del contesto normativo nazionale in riferimento alle pratiche contabili, con lo scopo di allinearle a quelle internazionali. La finalità del principio risiede nel disciplinare i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti per una corretta imputazione a bilancio, inoltre disciplina le informazioni da rappresentare in nota integrativa. Il principio è riferito alle società che redigono il bilancio in conformità al dettato del Codice civile, per la sua redazione, prende a riferimento le disposizioni contenute nel capito “I redditi nella legislazione civilistica” del Codice civile²¹¹.

Definizione del principio

Il principio OIC 15, detta al paragrafo 4, una dettagliata definizione di cosa si intende per crediti: “I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”²¹². Nella prassi quotidiana a riferimento delle imprese mercantili, di servizio e industriali, il diritto citato deriva dalla vendita non ancora incassata di merci, prodotti e servizi; va comunque ricordato che i crediti possono scaturire anche da ammontari non ancora incassati, riferibili, a titolo esemplificativo, a prestiti, beni diversi da quelli che normalmente creano giacenze di magazzino²¹³.

I crediti secondo il principio possono essere analizzati sotto diversi profili: l’origine, la natura del debitore e la scadenza.

²¹¹ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “*OIC 15 Crediti*”, Fondazione OIC, p. 4. <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-15-Crediti.pdf>

²¹² Ivi, p. 4, par. 4.

²¹³ Fabrizio B. e Alain D., “*Manuale del bilancio OIC*”, marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 447-532.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Indice.aspx?idrd=459>

A riguardo del primo profilo si possono distinguere in:

- crediti commerciali o crediti derivanti riguardanti ricavi sorti per operazioni caratteristiche;
- crediti sorti per la concessione di prestiti e finanziamenti;
- crediti nati per altre ragioni, all'interno dei quali a titolo esemplificativo, si fanno rientrare i crediti verso dipendenti, erario, ecc.

La natura del debitore può portare ad avere crediti verso: clienti, imprese collegate e altri soggetti; in riferimento alla scadenza la distinzione dei crediti è a breve scadenza a media-lunga scadenza.

Classificazione e valutazione dei crediti

Lo schema di stato patrimoniale fornito dal Codice civile, impone che i crediti siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante. La classificazione dei crediti tra le due voci, è effettuata secondo il ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione della società; quindi, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della destinazione. Il legislatore a tal riguardo chiede che in nota integrativa venga data specifica indicazione delle motivazioni che hanno portato all'impuntamento del credito nella specifica voce²¹⁴. Resta ferma, in parte, l'utilizzazione del criterio finanziario²¹⁵, in quanto, da prassi, i crediti esigibili entro l'esercizio, vanno imputati tra le immobilizzazioni finanziarie e quelli esigibili oltre l'esercizio nell'attivo circolante. Ciò comporta che, nel caso di perdite o svalutazioni su crediti, in base alla allocazione dei crediti nelle voci di stato patrimoniale, si usino voci distinte al fine di rilevare la perdita o

²¹⁴ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “*OIC 15 Crediti*”, Fondazione OIC, p. 7, par. 21.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-15-Crediti.pdf>

²¹⁵ che afferma che i crediti devono essere iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno.

Il Codice civile però non fornisce una definizione del costo ammortizzato, la tematica viene rinviata ai principi contabili internazionali, nello specifico il principio IAS 39 definisce il costo ammortizzato come: “l valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”²²¹. Il tasso di interesse effettivo richiamato è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri stimati lungo la vita utile dello strumento finanziario²²².

Il principio OIC 15 ha però stabilito, secondo il principio generale della rilevanza, che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato in determinati casi, il principio generale della rilevanza enunciato dall'articolo 2423 al comma 4 del Codice civile afferma: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”²²³, pertanto l'Organismo Italiano di Contabilità ha dato la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato nei seguenti casi specifici:

- crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;

²²¹ Principi contabili internazionali IAS, “IAS 39-Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”, International Accounting Standard Board, ultimo accesso 25 agosto 2024, art. 9. https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias39.htm

²²² Fabrizio B. e Alain D., “Manuale del bilancio OIC”, marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 447-532.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Indice.aspx?idrd=459>

²²³ Articolo 2423, “Redazione del bilancio”, comma 4, Codice civile.

<https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2423-del-codice-civile>

- crediti con scadenza superiore ai 12 mesi, nel caso in cui i costi di transazione, commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e a scadenza siano di scarso rilievo ai fini valutativi²²⁴.

Aggiornamenti del Principio OIC 15 dalla versione del 2014 a quella attuale del 2024

La versione del 2014 del Principio OIC 15 ha fornito una base solida per la gestione dei crediti, con l'ammodernamento normativo scaturito con il DLgs. 139/2015, è nata la necessità di una maggiore precisione e adeguamento alle novità introdotte portando a successivi aggiornamenti del principio.

Le modifiche hanno introdotto disposizioni dettagliate riguardanti la stima delle perdite, l'adeguatezza degli accantonamenti e la considerazione degli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Questi aggiornamenti sono stati essenziali, per garantire che le pratiche contabili nazionali rimanessero al passo con quelle internazionali.

Nel 2016, a seguito dell'entrata in vigore del DLgs. 139/2015, il principio OIC 15 ha subito importanti aggiornamenti per allinearsi al nuovo dettato normativo introdotto. Le modifiche principali riguardavano:

- Accantonamenti per Perdite: viene previsto l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per perdite su crediti, da calcolare in base a stime prudenziali e documentabili. Lo stanziamento al fondo poteva essere effettuato con due modalità: analizzando singolarmente ogni credito e valutandone i possibili rischi di insolvibilità oppure in base all'esperienza storica dell'impresa accantonando un importo forfettario per tutti i crediti presenti in bilancio.²²⁵

²²⁴ Fabrizio B. e Alain D., “*Manuale del bilancio OIC*”, marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 447-532.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Indice.aspx?idrd=459>

²²⁵ OIC-Organismo Italiano di Contabilità, giugno 2014, “*OIC 15 crediti*”, Fondazione OIC, p. 9, par. 36-40.

- Classificazione e Presentazione: l'articolo 2424 del Codice civile norma la classificazione e presentazione dei crediti in bilancio, impone di esporre i crediti nell'attivo di stato patrimoniale alla voce BIII2 per i crediti iscrivibili nelle immobilizzazioni finanziarie e alla voce CII per i crediti rientranti nell'attivo circolante, basandosi sulla loro natura e destinazione. I crediti inoltre, devono essere suddivisi in base alla loro scadenza, quelli esigibili entro l'esercizio e quelli oltre²²⁶.
- Criterio del costo ammortizzato: introdotto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice civile, il costo ammortizzato è un nuovo criterio valutativo che si basa sull'attualizzazione dei flussi finanziari attesi futuri, intesi come pagamenti del capitale e degli interessi, ad un tasso di interesse effettivo. La valutazione dei crediti al costo ammortizzato è obbligatoria per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, ad esclusione dei crediti che hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi, per i quali permane la possibilità di essere valutati al presumibile valore di realizzo²²⁷.
- Rafforzamento del principio di competenza: il rafforzamento del principio nel contesto dei crediti con scadenza oltre i 12 mesi e della loro valutazione, ha comportato che gli interessi impliciti riconosciuti dal creditore, debbano essere imputati gradualmente negli esercizi di competenza secondo il criterio del costo ammortizzato²²⁸.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/08/2014-06-26-OIC-15-Crediti.pdf>

²²⁶ OIC-Organismo Italiano di Contabilità, giugno 2014, "OIC 15 crediti", Fondazione OIC, p. 5, par. 7-8.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/08/2014-06-26-OIC-15-Crediti.pdf>

²²⁷ Ibid, p. 9-11, par. 32-45.

²²⁸ OIC-Organismo Italiano di Contabilità, dicembre 2016, "OIC 15 crediti", Fondazione OIC, p. 9-11, par. 32-45.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2019/01/2016-12-OIC-15-Crediti.pdf>

- Ampliamento delle cause di svalutazione del credito: ai fini della valutazione del credito sono stati ampliati e resi più rigorosi gli indicatori di possibile perdita di valore, ciò comporta un incremento maggiore del fondo svalutazione crediti. Il principio impone che la valutazione debba essere effettuata in base ad un'analisi dettagliata della rischiosità di ogni singolo credito, della situazione finanziaria dei debitori, della durata del credito e di eventuali ritardi nei pagamenti a rate, inoltre si devono tenere in considerazione le condizioni economiche generali. L'iscrizione dell'eventuale svalutazione a conto economico per mezzo del fondo svalutazione crediti, fa sì che si riducano i valori dei crediti in bilancio, evitando una sopravvalutazione dell'attivo²²⁹.
- Trattamento contabile dei crediti ceduti: sono state chiarite le regole per il trattamento dei crediti ceduti, è stata introdotta una distinzione più precisa tra i crediti ceduti pro-soluto e pro-solvendo, per la prima casistica, essendo tutti i rischi ceduti con il credito, si procede alla cancellazione diretta dall'attivo dello stato patrimoniale senza ulteriori rettifiche. Per la seconda casistica invece, i rischi permangono in capo al cedente, pertanto il credito rimane iscritto in bilancio fino al momento in cui non viene estinto dal debitore o al momento in cui sia inesigibile per legge²³⁰.

Nel periodo 2022-2024, il Principio OIC 15 ha subito importanti aggiornamenti per allinearsi maggiormente agli standard internazionali, i principali aggiornamenti riguardano:

- l'introduzione dell'approccio basato sulle perdite attese: l'approccio si ispira al principio introdotto dall'IFRS 9 "Strumenti finanziari" il quale prescrive la stima della perdita attesa del

²²⁹ OIC-Organismo Italiano di Contabilità, dicembre 2016, "OIC 15 crediti", Fondazione OIC, p. 12-14, par. 49-65.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2019/01/2016-12-OIC-15-Crediti.pdf>

²³⁰ Ibid, p. 15, par. 71-77.

credito, sin dalla prima imputazione a bilancio²³¹. Il metodo di nuova immissione supera quello usato sino a quel momento, nel quale si imponeva l'accantonamento al fondo svalutazione crediti nell'eventualità che si riscontrassero situazioni di probabile perdita di valore del credito. L'approccio impone che si calcoli e si accantoni un importo di perdita attesa su crediti, che sia raffigurativo delle perdite storiche e che consideri le condizioni economiche attuali e future²³².

- Rafforzamento delle Norme di Trasparenza: viene richiesto all'impresa di integrare in nota integrativa in forma chiara e dettagliata, inserendo i metodi utilizzati per calcolare la stima della perdita su crediti e le motivazioni che hanno portato quella determinata scelta, così da fornire un'informativa più completa e trasparente²³³.
- Impatto della Pandemia: la crisi economica causata dalla pandemia COVID-19 ha influito sul trattamento contabile dei crediti. Le linee guida aggiornate hanno dovuto considerare le nuove realtà economiche e i rischi aumentati, influenzando la valutazione e gli accantonamenti²³⁴.

In sintesi, l'evoluzione del Principio OIC 15 dal 2014 al 2024 riflette un processo di continuo allineamento ai principi contabili internazionali. Gli aggiornamenti hanno riguardato il perfezionamento delle pratiche contabili e il miglioramento della trasparenza.

²³¹ Principi contabili internazionali (IFRS), "IFRS 9 – Strumenti Finanziari", International Financial Reporting Standards. https://documenti.camera.it/dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/015/097_RS/00000120.pdf

²³² Organismo Italiano di Contabilità, 18 maggio 2024, "OIC 15 crediti", Fondazione OIC, p. 12-15, par. 49-70. <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-15-Crediti.pdf>

²³³ Ibid, p. 16-18, par. 78-87.

²³⁴ Rossi A. e Bianchi M. (2022). "Impatti della pandemia sulla contabilità dei crediti", rivista di Contabilità e Finanza, 37(4), 95-110.

Esempi Pratici sull'Applicazione del Principio Contabile OIC 15 “Crediti”

La corretta applicazione del Principio Contabile OIC 15 sulla gestione dei crediti, è fondamentale per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio delle imprese. Di seguito, vengono forniti alcuni esempi pratici dell'applicazione del principio, riferito a casistiche di iscrizione dei crediti in bilancio, illustrando come le tematiche trattate nel paragrafo, si manifestino nella pratica, attraverso la rilevazione, valutazione, e gestione dei crediti.

1° Esempio gestione dei crediti e accantonamenti al fondo: Enel S.p.A.

Enel S.p.A. azienda energetica dominante nel mercato italiano, rappresenta uno spunto esemplare per la gestione dei crediti. L'iscrizione in bilancio di questa voce rappresenta una parte significativa delle sue operazioni, soprattutto considerando l'ampia base di clienti con contratti commerciali a lungo termine.

Enel nella rilevazione dei crediti, inizialmente li iscrive al loro valore nominale, quindi al valore che prevede di incassare a scadenza. Date le dimensioni e le varietà dei contratti, l'azienda applica un modello di perdita attesa per valutare le perdite su crediti, che considera sia i ritardi nei pagamenti sia la solvibilità del cliente²³⁵. Questo approccio è in linea con il dettato del principio OIC 15 al paragrafo 60.

L'importo dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti, viene calcolato utilizzando modelli di previsione basati su dati storici e indicatori di deterioramento. Nella relazione finanziaria annuale viene appunto riportato che: “I fondi per perdite attese sulle attività finanziarie, si basano su assunzioni riguardanti il rischio di default e la misurazione

²³⁵ ENEL S.p.a., “Relazione e bilancio di esercizio di Enel Spa al 31 dicembre 2023”, febbraio 2024, p. 80.

https://www.enel.com/content/dam/enel-com/documenti/investitori/informazioni-finanziarie/2023/annuali/it/relazione-e-bilancio-di-esercizio_2023.pdf

delle perdite attese. Nel formulare tali assunzioni e selezionare gli input per il calcolo della perdita attesa, il management utilizza il proprio giudizio professionale, basato sulla esperienza pregressa del Gruppo, sulle condizioni di mercato attuali, oltre che su stime prospettiche alla fine di ciascuna data di riferimento del bilancio”²³⁶. L’azienda crea accantonamenti al fine di coprire i rischi associati ai crediti di difficile esigibilità e ai debitori con situazioni economiche complesse. L’approccio di Enel segue alla lettera il dettato previsto dagli aggiornamenti del Principio OIC 15.

2° Esempio considerazione degli eventi successivi: Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), nel periodo della pandemia COVID-19 fornisce un esempio chiarificatore di come considerazioni degli eventi successivi all’iscrizione dei crediti possano influenzarne la valutazione. Data l’incertezza economica dell’anno 2020 causata dalla pandemia, FCA ha dovuto adattare la propria valutazione dei crediti alla luce della nuova situazione economico-finanziaria che aumentava il rischio di insolvenza dei clienti. Ciò, ha portato l’azienda ad effettuare una valutazione conservativa, aumentando gli accantonamenti per perdite su crediti e a rivalutare i crediti in bilancio, sulla base degli eventi successivi alla sua chiusura dettati dal cambiamento del mercato²³⁷. Questo approccio segue le linee guida, del principio OIC 15 aggiornate, nel 2018.

²³⁶ ENEL S.p.A., “Relazione finanziaria annuale consolidata 2020”, 2020, p. 233.
https://www.enel.com/content/dam/enel-com/documenti/investitori/informazioni-finanziarie/2020/annuali/it/relazione-finanziaria-annuale_2020.pdf

²³⁷ Rossi A. e Bianchi M., (2022), “Impatti della pandemia sulla contabilità dei crediti”, Rivista di Contabilità e Finanza, p. 37, par. 4.

3° Esempio Trattamento dei Crediti Rinegoziati: Luxottica S.p.A.

Luxottica S.p.A. leader mondiale nel settore dell'ottica e dell'occhialeria, detiene un portafoglio di crediti commerciali molto ampio, all'interno del quale si annoverano anche crediti verso distributori e rivenditori.

Nel trattare i crediti rinegoziati, i crediti con scadenze prolungate o modifiche alle condizioni dei contratti, Luxottica applica le linee guida del Principio OIC 15, quindi rivaluta periodicamente questi crediti per riflettere le nuove condizioni contrattuali e il rischio di credito associato²³⁸.

Quindi, nel momento in cui un cliente o i distributori chiedessero una rinegoziazione del debito, Luxottica calcola nuovamente la probabile perdita su quel credito basandosi: sulle nuove condizioni contrattuali, sulla situazione del debitore alla data del contratto e sulla situazione economica del mercato²³⁹. L'azienda documenta le modifiche apportate al contratto e conseguentemente ai crediti e le riflette nei propri bilanci, come previsto dall'OIC 15 nell'aggiornamento del 2020.

²³⁸ Essilor Luxottica, "2020 Interim Financial Report", 26 marzo 2021.

<https://www.essilorluxottica.com/it/cap/content/55702/>

²³⁹ Ibid.

Regulation). Tali normative disciplinano la classificazione, la valutazione e l'accantonamento per svalutazioni dei crediti deteriorati, richiedendo inoltre alle banche di adottare un approccio prudente e trasparente nella gestione dei rischi di credito²⁴¹.

L'IFRS 9, definisce la classificazione dei crediti in tre stadi, sulla base del livello di deterioramento del credito:

- Stadio 1: rientrano i crediti per i quali il rischio di insolvenza non si discosta significativamente da quello alla concessione originaria. Per questi crediti si applica un accantonamento pari alle perdite attese sui 12 mesi successivi²⁴².
- Stadio 2: rientrano i crediti che hanno subito un significativo incremento del rischio di credito, ma che non vengono ancora considerati deteriorati. L'accantonamento per questi crediti riguarda l'intera vita residua del credito alla data dell'incremento del rischio²⁴³.
- Stadio 3: rientrano i crediti deteriorati, per i quali il recupero delle somme è considerato impossibile, si considerano pertanto delle perdite. In questo caso l'accantonamento è totale, pari alle perdite attese²⁴⁴.

Dati di Bilancio e Analisi

Negli anni Intesa Sanpaolo ha avviato un percorso per diminuire i crediti deteriorati all'interno del suo bilancio, tanto che, nel bilancio consolidato del 2022, ha registrato una significativa riduzione del volume dei crediti

²⁴¹ European Banking Authority, “*Relazione finale-orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione*”, 31 ottobre 2018, cap. 2. https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-03/7d9d1a2e-aba3-4d2a-a53e-c5eb7384b493/EBA%20BS%202018%20358%20Final%20report%20on%20GL%20on%20NPE_FBE_IT.pdf

²⁴² Principi contabili internazionali IFRS, “*IFRS 9 - Strumenti finanziari*” ,2014. https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ifrs9-p1.htm#CLAS4_1

²⁴³ Ibid.

²⁴⁴ Organismo Italiano di Contabilità, 18 maggio 2024, “*OIC 15 crediti*”, Fondazione OIC, p. 11, par. 44.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-15-Crediti.pdf>

deteriorati. Per riuscire nell'intento, ha attuato una combinazione di cessioni di NPL, gestione attiva delle posizioni problematiche e accantonamenti prudenziali²⁴⁵.

Dal bilancio consolidato si possono trarre i seguenti dati:

- Al 31 dicembre 2022, il volume totale dei crediti deteriorati lordi iscritti nel bilancio di Intesa Sanpaolo ammontava a circa 18,7 miliardi di euro, in calo di 2,1 miliardi rispetto ai 20,8 miliardi di euro del 2021²⁴⁶. Questa riduzione è stata in gran parte determinata dalla cessione di portafogli di NPL, nonché dall'efficace gestione interna delle posizioni problematiche²⁴⁷.
- In merito alla copertura dei crediti deteriorati, il rapporto tra gli accantonamenti e il valore lordo dei crediti deteriorati si è attestato al 56,9% a fine 2022, in aumento rispetto al 54,9% dell'anno precedente²⁴⁸. L'incremento è frutto dell'approccio prudente adottato dalla banca, in linea con quanto previsto dall'OIC 15 e dalle normative europee, le quali richiedono un costante adeguamento dei fondi rischi per far fronte ai rischi di credito²⁴⁹.
- Al 31 dicembre 2022 i crediti deteriorati netti, al netto degli accantonamenti, erano pari a circa 8,1 miliardi di euro in diminuzione di 1,3 miliardi rispetto a quelli iscritti in bilancio al 31

²⁴⁵ Intesa Sanpaolo, "Bilancio 2022", 28 aprile 2023.

https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/bilanci-relazioni-it/2022/Bilanci_2022.pdf

²⁴⁶ Ivi, p.154.

²⁴⁷ Il Sole 24 Ore, "Intesa Sanpaolo e la gestione dei crediti deteriorati", articolo del 15 gennaio 2023.

<https://www.ilsole24ore.com/art/intesa-sanpaolo-maxi-piano-deteriorati-uscita-92-miliardi-crediti-AEi9b4VB>

²⁴⁸ Intesa Sanpaolo, "Bilancio 2022", 28 aprile 2023, p.160.
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/bilanci-relazioni-it/2022/Bilanci_2022.pdf

²⁴⁹ Organismo Italiano di Contabilità, 18 maggio 2024, "OIC 15 crediti", Fondazione OIC, p. 11, par. 66.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-15-Crediti.pdf>

dicembre 2021 che ammontavano a 9,4 miliardi di euro²⁵⁰. La diminuzione è testimonianza dell'efficacia dell'applicata delle strategie di riduzione del rischio e di miglioramento della qualità del portafoglio crediti²⁵¹.

Cessione di Portafogli di NPL

Intesa Sanpaolo nell'esercizio 2022 ha completato operazioni importanti di cessione di portafogli contenenti crediti deteriorati, ciò ha comportato la riduzione complessiva del rischio derivante dai crediti ed ha ottimizzato il capitale della banca. Le operazioni di cessione dei crediti sono state condotte rispettando il dettato normativo vigente, includendo anche le linee guida dell'EBA sull'esternalizzazione e la gestione dei crediti deteriorati. In linea con l'OIC 15, Intesa Sanpaolo ha adeguato le svalutazioni dei crediti ceduti per rifletterne il valore di realizzo²⁵².

La cessione dal portafoglio di crediti NPL ha ridotto gli accantonamenti per perdite su crediti, determinati in conformità con l'OIC 15 e l'IFRS 9, che hanno avuto un impatto importante sul conto economico della banca. Nel 2022, gli accantonamenti netti per rischi di credito sono stati pari a 2,2 miliardi di euro, in riduzione di 0,3 miliardi di euro rispetto ai 2,5 miliardi di euro del 2021²⁵³, la variazione negativa della voce rispecchia il successo di strategie di gestione del rischio più efficaci²⁵⁴

²⁵⁰ Intesa Sanpaolo, "Bilancio 2022", 28 aprile 2023, p.164. https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroupportalgroup/repository-documenti/investor-relations/bilanci-relazioni-it/2022/Bilanci_2022.pdf

²⁵¹ Milano Finanza, "Riduzione dei NPL: strategie e impatti", articolo del 20 febbraio 2023. <https://www.milanofinanza.it>

²⁵² European Banking Authority, "Relazione finale-orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione", 31 ottobre 2018, cap. 2. https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-03/7d9d1a2e-aba3-4d2a-a53e-c5eb7384b493/EBA%20BS%202018%20358%20Final%20report%20on%20GL%20on%20NPE_FBE_IT.pdf

²⁵³ Intesa Sanpaolo, "Bilancio 2022", 28 aprile 2023, p.178. https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroupportalgroup/repository-documenti/investor-relations/bilanci-relazioni-it/2022/Bilanci_2022.pdf

²⁵⁴ Banche e Finanza, "L'analisi del rischio e gli accantonamenti", marzo 2023. <https://www.bancheefinanza.it>

La rigorosa applicazione dell'OIC 15, dell'IFRS 9 e delle normative collegate, ha dato la possibilità a Intesa Sanpaolo, di migliorare la qualità del proprio portafoglio crediti, riducendo i crediti deteriorati e rafforzando la posizione patrimoniale complessiva della banca. Guardando al futuro, Intesa Sanpaolo continuerà a focalizzarsi su una gestione prudente e proattiva dei rischi di credito, utilizzando le cessioni di NPL e l'adozione di avanzati modelli di previsione delle perdite attese, come strumenti chiave per mantenere la solidità finanziaria e la fiducia degli investitori²⁵⁵.

²⁵⁵ Rivista Bancaria, "Strategie di gestione del credito nel contesto post-Covid", maggio 2023.
<https://rivistabancaria.it>

Il Principio Contabile OIC 19 - Debiti

Il Principio Contabile OIC 19 “Debiti”, ha la finalità di disciplinare i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti per la corretta rappresentazione in bilancio, mira a garantire che le informazioni riportate in bilancio riguardanti i debiti siano presentate in modo chiaro e veritiero, riflettendo così in maniera fedele la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. La sua applicazione è riferita alle imprese che redigono il bilancio secondo il Codice civile, dal quale prende a riferimento le disposizioni contenute nel capitolo “I debiti nella legislazione civilistica”²⁵⁶.

Il principio fornisce una chiara definizione di cosa si intende per debiti, al quarto paragrafo cita: “I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti”²⁵⁷. Questi debiti sono saldati attraverso il trasferimento al creditore di risorse economiche, come ad esempio denaro o beni. La corretta rilevazione e valutazione di questa voce è essenziali per comprendere la liquidità e la solvibilità dell’impresa, dati, questi, che influenzano le decisioni di gestione e di investimento.

²⁵⁶ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “*OIC 19 debiti*”, Fondazione OIC, p.4. <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

²⁵⁷ Ivi, p.4, par. 4.

Classificazione e contenuto delle voci di debito

La classificazione di stato patrimoniale racchiude tutte le voci di debito all'interno della lettera D "Debiti" del passivo, con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, come viene dettato dall'art. 2424 del codice civile²⁵⁸.

L'OIC 19, stabilisce che la classificazione dei debiti all'interno delle voci di debito deve essere effettuata secondo la natura degli stessi rispetto alla gestione ordinaria, prescindendo dal periodo di tempo entro il quale le passività devono essere estinte²⁵⁹. Ciò implica che un debito di natura commerciale una volta scaduto e rinegoziato a lungo termine, troverà la sua collocazione sempre nella voce debiti commerciali²⁶⁰.

Il principio contabile OIC 19 delinea anche i debiti in riferimento all'esigibilità formando due categorie:

- i debiti a breve termine che devono essere esigibili entro l'esercizio successivo, quindi entro dodici mesi dalla data di bilancio, includono i debiti verso fornitori, i debiti tributari, i debiti verso il personale e altri debiti che l'impresa prevede di saldare a breve termine.
- I debiti a lungo termine sono obbligazioni che verranno estinte oltre l'esercizio successivo, come ad esempio: i mutui, le obbligazioni e altri prestiti a lungo termine.

A riguardo, il principio delinea che per classificare correttamente i debiti nella componente esigibile entro l'esercizio e oltre l'esercizio, la classificazione va effettuata con riguardo alle scadenze contrattuali o

²⁵⁸ Articolo 2424, Codice civile, "Contenuto dello stato patrimoniale", in vigore dal 1° gennaio 2016.

<https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2424-del-codice-civile>

²⁵⁹ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, "OIC 19 debiti", Fondazione OIC, p.4, par. 21A.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

²⁶⁰ Fabrizio B. e Alain D., "Manuale del bilancio OIC", marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 617-683.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

legali, tenendo però in considerazione eventuali fatti o eventi avvenuti entro la chiusura dell'esercizio, dettati dal contratto, che possano far variare la scadenza originaria²⁶¹.

²⁶¹ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “*OIC 19 debiti*”, Fondazione OIC, p.4, par. 22.
<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

Rilevazione ed eliminazione dei debiti in bilancio

Il principio stabilisce regole differenti di iscrizione a bilancio dei debiti in base alle cause che hanno portato alla nascita dell'obbligazione. I debiti originati da acquisto di beni, sono iscrivibili in bilancio quando sono verificabili ambedue le condizioni: il processo produttivo è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale (trasferimento dei rischi e benefici). In riferimento a debiti riferibili a servizi, sono rilevati in bilancio al momento di fine effettuazione della prestazione. Per i debiti di natura finanziaria il momento di iscrizione normalmente coincide con l'erogazione del finanziamento, mentre i prestiti obbligazionari sono rilevati al momento della loro sottoscrizione. Infine, per i debiti tributari, verso istituti previdenziali e assistenziali, il debito è iscritto nel momento in cui sorge l'obbligazione di pagamento²⁶².

Ai fini della rilevazione il principio fornisce due criteri differenti per la valutazione, che devono essere applicati in base alla tipologia di bilancio utilizzata. Il primo criterio è quello del costo ammortizzato, che tiene conto del fattore temporale, ed è utilizzabile all'interno dei bilanci redatti in forma ordinaria. Il secondo criterio è il valore nominale, utilizzabile per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, micro imprese o quando non si applica il criterio del costo ammortizzato nel bilancio in forma ordinaria²⁶³.

I debiti devono essere iscritti a bilancio in forma ordinaria, pertanto sono iscritti col criterio del costo ammortizzato, come richiesto dal Codice civile, il quale rinvia la definizione di costo ammortizzato ai principi contabili internazionali, nello specifico al IAS 39 il quale cita: "è il valore a cui è stata valutata alla rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito

²⁶² Fabrizio B. e Alain D., "Manuale del bilancio OIC", marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 617-683.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

²⁶³ *ibid.*

dall'ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza, e al netto di qualsiasi svalutazione (operata direttamente o attraverso l'uso di un fondo) a seguito di una riduzione durevole di valore o di insolvenza”²⁶⁴.

L’OIC 19 tuttavia, in alcuni casi specifici, dà la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, al paragrafo 42 del principio viene sottolineato appunto che, il criterio può non essere applicato ai debiti se gli effetti della sua applicazione sono irrilevanti rispetto al valore nominale del debito. All’interno del principio vengono anche citati i casi in cui è possibile non applicare il criterio, questi sono:

- valutazione di debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
- valutazione di debiti con scadenza superiore ai 12 mesi che abbiano costi di transizione, commissioni pagate e la differenza tra valore iniziale e a scadenza siano di scarso rilievo²⁶⁵.

Il debito, secondo l’OIC 19 deve essere eliminato quando l’obbligazione contrattuale e/o legale, risulta estinta per adempimento o altra causa o trasferita, come trattato nel paragrafo 73 del principio, il quale aggiunge che l’estinzione di un debito e l’emissione di uno nuovo verso la medesima controparte, fa sì che avvenga l’eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.²⁶⁶

Il principio non dettaglia quando una modifica sia sostanziale, il principio internazionale IAS 39, stabilisce però che una modifica, per essere

²⁶⁴ International Financial Reporting Standards (IFRS), 2003, “IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”, p. 6.

<https://www.odcec.torino.it/public/convegni/con599.pdf>

²⁶⁵ Fabrizio B. e Alain D., “Manuale del bilancio OIC”, marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 617-683.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

²⁶⁶ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “OIC 19 debiti”, Fondazione OIC, p.15, par. 73.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

definibile come sostanziale deve essere analizzata sotto un duplice profilo, quello qualitativo e quantitativo²⁶⁷.

Nel caso di modifiche sostanziali del contratto di un debito iscritto al costo ammortizzato, bisogna seguire una precisa procedura come stabilito dai paragrafi 73 e seguenti, del principio OIC 19, si procede con l'eliminazione della passività originaria e l'iscrizione della nuova passività riferita alle nuove condizioni del principio, nel caso in cui emerga una differenza tra il valore di iscrizione del nuovo debito e il l'ultimo valore contabile del debito originario, va inputata come utile o perdita nella voce oneri finanziari di conto economico²⁶⁸.

²⁶⁷ Fabrizio B. e Alain D., “*Manuale del bilancio OIC*”, marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 617-683.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

²⁶⁸ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “*OIC 19 debiti*”, Fondazione OIC, p.15-16, par. 73-73B.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

Analisi delle Versioni del Principio OIC 19 “Debiti” dal 2014 ad Oggi

Il Principio Contabile OIC 19 in seguito all'introduzione e modificazione delle normative ha subito diverse revisioni dal 2014, con l'obiettivo di allineare la contabilità nazionale alla prassi internazionale.

La versione del 2016 del Principio è stata causata dall'emanazione del Decreto Legislativo 139/2015, che ha introdotto modifiche al Codice civile in materia di bilancio e principi contabili, il decreto ha recepito la Direttiva europea 34/2013/UE che ha avuto lo scopo di riformare il quadro normativo europeo relativo alla contabilità delle imprese.

Le principali novità introdotte nel principio sono state:

- la valutazione del debito al costo ammortizzato, l'approccio ha migliorato la rappresentazione economica delle passività a lungo termine, tenendo conto del tasso di interesse effettivo, portando la contabilizzazione dei debiti in linea ai principi internazionali emendati dall'IFRS²⁶⁹.
- Il rafforzamento della distinzione tra debiti finanziari e non finanziari inserendo chiarimenti in merito, data la crescente complessità delle operazioni finanziarie.

La revisione del 2016 ha risposto inoltre a nuove esigenze di rendicontazione e chiarezza emerse a seguito di modifiche nei principi contabili internazionali e dei regolamenti della Banca d'Italia.

Per i debiti in valuta estera sono state introdotte indicazioni specifiche per la loro conversione, stabilendo che il tasso di cambio da utilizzare è quello alla data di chiusura del bilancio, eventuali differenze derivanti dalla conversione in euro sono da imputarsi a conto economico nella voce perdite su cambi²⁷⁰.

²⁶⁹ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “OIC 19 debiti”, Fondazione OIC, p. 52. <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

²⁷⁰ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “OIC 19 debiti”, Fondazione OIC, p.52. <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

È stata accentuata, come richiesto dalla Banca d'Italia, l'importanza della trasparenza nelle passività, attraverso una maggiore specificità nei requisiti informativi, per garantire che tutti gli aspetti rilevanti dei debiti vengano riportati in nota integrativa.

La versione del 2017 è frutto dell'emanazione dell'OIC 12 e delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia per un'adeguata rappresentazione dei contratti di leasing finanziario.

A riguardo dei debiti per leasing finanziario è stata chiarita la modalità di contabilizzazione, imponendone la rivelazione al valore attuale dei canoni futuri separatamente dagli interessi passivi futuri, è stato inoltre inserito un rafforzamento delle informazioni da presentare in nota integrativa a riguardo dei debiti per leasing finanziario. La modifica ha comportato un significativo miglioramento della rappresentazione delle passività legate ai contratti di leasing, fornendo una maggiore trasparenza nella gestione delle obbligazioni a lungo termine²⁷¹.

La revisione del 2020 è dovuta alla crisi economica globale scatenata dalla pandemia di COVID-19 e dalle relative risposte normative, nello specifico, il Decreto-legge 34/2020 ha previsto misure emergenziali per sostenere le imprese comportando un impatto significativo sulla gestione dei debiti e la loro rendicontazione contabile. In tal senso sono stati aggiornati:

- Il trattamento dei debiti ristrutturati: attraverso l'introduzione di chiarimenti sul trattamento contabile dei debiti ristrutturati o soggetti a moratorie, specificando il trattamento della ristrutturazione dei debiti all'interno del bilancio, includendo anche la loro valutazione e classificazione.
- Le informative sulla liquidità: si è attuato un rafforzamento delle informazioni fornite in nota integrativa riguardanti le misure

²⁷¹ Ivi, p. 53.

adottate dall'impresa per la gestione della liquidità in risposta alla crisi epidemiologica²⁷².

L'aggiornamento del 2022 ha risposto a esigenze di maggiore chiarezza e precisione nella gestione e rappresentazione dei debiti, riflettendo le evoluzioni normative e le migliori pratiche contabili.

Con riguardo ai debiti subordinati, la versione del 2022 ha introdotto nuove disposizioni per la loro contabilizzazione, richiedendo una separata esposizione in bilancio e una dettagliata informativa in nota integrativa. Le novità introdotte rispondono alla necessità di una maggiore trasparenza sui debiti con priorità di pagamento subordinata, migliorando la comprensibilità delle passività più complesse. Con l'aggiornamento si è maggiormente allineato il principio agli standard internazionali, introducendo il divieto, per gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria, di avvalersi delle agevolazioni previste per le micro imprese²⁷³.

²⁷² Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “*OIC 19 debiti*”, Fondazione OIC, p.52.
<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

²⁷³ Ivi, p. 55.

Esempi pratici applicazione del principio contabile OIC 19 “Debiti”

Per comprendere l’applicazione pratica del Principio Contabile OIC 19 verranno esaminati alcuni esempi di aziende che illustrano le tematiche trattate, come la classificazione dei debiti, la valutazione al costo ammortizzato, e la gestione dei debiti finanziari e non finanziari.

1° Esempio: Eni S.p.A. e i Debiti Finanziari a Lungo Termine, in valuta estera e ristrutturati.

Eni S.p.A. principale compagnia petrolifera italiana, nei suoi bilanci consolidati presenta molteplici debiti finanziari, nella relazione annuale 2020, l’azienda ha segnalato i debiti finanziari a lungo termine comprendenti obbligazioni emesse e prestiti obbligazionari, con scadenze comprese tra i 5 e i 15 anni, contabilizzandoli al costo ammortizzato, tenendo conto del tasso di interesse effettivo, riflettendo così il valore attuale degli obblighi di pagamento futuri²⁷⁴

Eni nella gestione dei debiti in valuta estera, che rappresentano una parte significativa del suo portafoglio di debiti, nella relazione annuale 2020, ha dettagliato il loro trattamento. Per la conversione di tali debiti in euro è stato utilizzato il tasso di cambio alla data di effettuazione dell’operazione e le differenze di cambio sono state contabilizzate a conto economico, come previsto dalle normative²⁷⁵. La pratica attuata è in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo 38/2005, che ha recepito la Direttiva 2001/65/CE, le quali sono state recepite dal principio contabile OIC 19²⁷⁶. Nel contesto pandemico portato dal COVID-19, Eni ha adottato misure di ristrutturazione a riguardo di alcuni debiti, modificando i termini di pagamento per riflettere la nuova realtà economica. Come dettato dal

²⁷⁴ Eni S.p.a., “Relazione finanziaria annuale 2020”, 18 marzo 2021.

<https://report.eni.com/annual-report-2020/it/pagineservizio/downloads/files/entire-eni-ba20.pdf>

²⁷⁵ Ibid.

²⁷⁶ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “OIC 19 debiti”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

principio OIC 19 in nota integrativa, l'azienda ha fornito dettagli sulle modifiche ai termini di scadenza e alle nuove condizioni di pagamento, specificando come abbiano impattato sul valore dei debiti e sugli interessi passivi²⁷⁷.

In riferimento all'esempio riportato il principio OIC 19 "Debiti" a riguardo dei debiti finanziari valutati al costo ammortizzato, impone che la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, attualizzato al tasso di interesse effettivo, debba essere imputata al momento della rilevazione iniziale, la casistica in cui però la sostanza dell'operazione non attribuisca alla differenza una diversa natura²⁷⁸.

2° Esempio: Telecom Italia (TIM) e debiti finanziari, leasing, informativa e gestione della liquidità.

Telecom Italia (TIM) ha una significativa esposizione ai debiti finanziari che include prestiti bancari e obbligazioni, nella relazione annuale 2021, TIM ha riportato debiti finanziari sia a breve che a lungo termine. Tra questi, si annoverano anche debiti per leasing finanziario che sono stati rilevati al valore attuale dei canoni futuri, separatamente dagli interessi passivi futuri, come richiesto dal principio contabile aggiornato²⁷⁹, la procedura è conforme alle indicazioni indicate dal Decreto-legge 34/2020 e le successive disposizioni dell'OIC 19²⁸⁰.

TIM presenta anche debiti verso fornitori e tributari, per i quali in nota integrativa del bilancio annuale ne viene data una dettagliata esposizione, includendo i termini di pagamento e le condizioni di fornitura. Per i debiti

²⁷⁷ Eni S.p.a., "Relazione finanziaria annuale 2020", 18 marzo 2021.

<https://report.eni.com/annual-report-2020/it/pagineservizio/downloads/files/entire-eni-ba20.pdf>

²⁷⁸ Fabrizio B. e Alain D., "Manuale del bilancio OIC", marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 617-683.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

²⁷⁹ TIM, "2021 Relazione finanziaria annuale", 2022.

<https://www.gruppotim.it/content/dam/gt/investitori/doc---report-finanziari/2021/Relazione-Finanziaria-Annuale-2021.pdf>

²⁸⁰ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, "OIC 19 debiti", Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

tributari invece, viene indicato l'importo dovuto alle autorità fiscali e le scadenze di pagamento. In nota integrativa, inoltre, TIM definisce le sue politiche di gestione della liquidità in risposta alle sfide economiche derivanti dalla pandemia, evidenziando le misure adottate per garantire una solida posizione finanziaria e il rispetto delle scadenze di pagamento²⁸¹

²⁸¹ TIM, “2021 Relazione finanziaria annuale”, 2022.
<https://www.gruppotim.it/content/dam/gt/investitori/doc---report-finanziari/2021/Relazione-Finanziaria-Annuale-2021.pdf>

Caso di Studio Approfondito: Applicazione del Principio OIC 19 "Debiti" - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) S.p.A.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ora parte di Stellantis, fornisce un esempio chiarificatore di applicazione pratica del principio contabile OIC 19 riguardante i debiti. La sezione successiva esplorerà in dettaglio come FCA gestisce e riporta i debiti, analizzando le normative italiane e internazionali applicabili.

Il Principio Contabile OIC 19 che regola la contabilizzazione e la valutazione dei debiti in bilancio, è stato ampiamente aggiornato in seguito alla necessità di allineare i principi nazionali a quelli internazionali.

L'entrata in vigore del DLgs. 139/2015 ha comportato una revisione importante del principio, prevedendo:

- che i debiti devono essere inizialmente registrati al valore nominale e successivamente rettificati per riflettere il costo effettivo, che include gli interessi passivi e le spese accessorie, iscrivendoli così al costo ammortizzato;
- le aziende forniscano dettagli approfonditi in nota integrativa riguardo alla scadenza, alle garanzie e alle condizioni particolari dei debiti.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi regola le modalità di determinazione del reddito imponibile e le spese deducibili, a riguardo dei debiti, il TUIR all'articolo 96 stabilisce che gli interessi passivi su prestiti e obbligazioni sono generalmente deducibili dal reddito imponibile fino a concorrenza dell'ammontare degli interessi attivi, a condizione che siano legati all'attività produttiva dell'azienda²⁸².

²⁸² Alessandro Carlesimo, "Interessi passivi: la nuova deducibilità", 4 ottobre 2020, Fisco e Tasse.
<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13405-interessi-passivi-la-nuova-deducibilita.html#:~:text=L'art.,operativo%20lordo%20della%20gestione%20caratteristica>

Nel bilancio di FCA, i debiti finanziari sono suddivisi in debiti a lungo termine e debiti a breve termine. I debiti a lungo termine comprendono obbligazioni e prestiti con scadenze superiori a un anno, FCA ha riportato una grande obbligazione di €1 miliardo con scadenza nel 2025 e un prestito bancario sindacato di €500 milioni. Sono stati valutati con il criterio del costo ammortizzato e pertanto, inizialmente registrati al valore nominale e successivamente rettificati per includere gli interessi passivi e le spese accessorie, l'approccio riflette il costo effettivo del finanziamento, fornendo una rappresentazione precisa delle passività²⁸³.

I debiti a breve termine comprendono linee di credito e prestiti con scadenze inferiori a un anno, FCA ha riportato in bilancio debiti a breve termine per €300 milioni, anch'essi valutati al costo ammortizzato, assicurandosi così che il valore contabile dei debiti a breve termine rifletta il loro costo effettivo²⁸⁴.

Per quanto concerne i debiti non finanziari, FCA ha riportato debiti verso fornitori per €1,2 miliardi, rappresentativi delle fatture per beni e servizi ricevuti ma non ancora pagati, in nota integrativa del bilancio viene data dettagliata analisi sui termini di pagamento e le condizioni contrattuali. Sono stati registrati anche debiti tributari per €400 milioni, inclusivi di IVA e imposte sul reddito, anche per questa categoria in nota integrativa vengono forniti dettagli sulle scadenze e le modalità di pagamento, garantendo la conformità alle normative fiscali²⁸⁵.

La Nota Integrativa di FCA fornisce informazioni dettagliate sui debiti, come viene richiesto dal principio contabile, andando a specificare:

- i termini di scadenza e struttura: i debiti sono suddivisi tra breve e lungo termine, con dettagli sulle scadenze e le condizioni di

²⁸³ Fiat Chrysler automobiles FCA, "annual report and form 20-F for the year ended December 31, 2019", 25 febbraio 2020.

https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/archives/fca/financial-reports/2019/FCA_NV_2019_Annual_Report.pdf

²⁸⁴ Ibid.

²⁸⁵ Ibid.

pagamento, consentendo agli analisti e agli investitori di comprendere la struttura delle passività e il rischio di liquidità.

- le garanzie e condizioni: FCA informa su eventuali garanzie prestate a favore dei creditori e sulle condizioni particolari applicate ai debiti finanziari e non finanziari, includendo dettagli su clausole di covenants e garanzie su beni aziendali.
- le ristrutturazioni e modifiche: le modifiche nei termini di pagamento e le ristrutturazioni dei debiti, sono documentate, definendo gli impatti delle modifiche sulla posizione finanziaria dell'azienda²⁸⁶.

Analisi pratica dell'attuazione del principio nelle voci di bilancio

Nel bilancio di FCA per l'anno 2019, l'emissione di un'obbligazione a lungo termine di €1 miliardo è un esempio di applicazione del costo ammortizzato, l'obbligazione è stata emessa a un tasso d'interesse inferiore al tasso di mercato, ciò ha comportato che la valutazione al costo ammortizzato abbia adeguato periodicamente il valore contabile per riflettere il costo effettivo della passività, considerando gli interessi passivi e le spese accessorie²⁸⁷.

L'attuazione del metodo del costo ammortizzato, ha fatto sì che FCA imputasse correttamente gli interessi passivi rispettando il principio di competenza e imputandoli a conto economico, come da dettato dell'art. 2426, n. 10 del Codice civile. In virtù dell'articolo 96 del TUIR ha quindi potuto dedurre gli interessi negli esercizi di competenza, abbassando così il reddito imponibile²⁸⁸.

²⁸⁶ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, "OIC 19 debiti", Fondazione OIC.
<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

²⁸⁷ Fiat Chrysler automobiles FCA, "annual report and form 20-F for the year ended December 31, 2019", 25 febbraio 2020.
https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/archives/fca/financial-reports/2019/FCA_NV_2019_Annual_Report.pdf

²⁸⁸ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, "OIC 19 debiti", Fondazione OIC.
<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

I debiti verso fornitori, che ammontano a € 1.2 miliardi, sono stati riportati considerando le condizioni di pagamento e gli sconti contrattuali; come dettagliato nella nota integrativa del bilancio, FCA ha applicato il principio del valore netto, riflettendo le condizioni di pagamento favorevoli e gli sconti disponibili²⁸⁹.

FCA ha riportato debiti tributari per € 400 milioni, inclusivi di IVA e imposte sul reddito, in nota integrativa ha fornito dettagli sulle scadenze e le modalità di pagamento, assicurando la conformità alle normative fiscali e la gestione adeguata delle passività tributarie²⁹⁰.

Il caso analizzato di FCA dimostra l'applicazione pratica del principio OIC 19 nella gestione, rendicontazione, classificazione e valutazione al costo ammortizzato dei debiti, inoltre fornisce chiari esempi degli impegni informativi da tenere all'interno della nota integrativa.

²⁸⁹ Fiat Chrysler automobiles FCA, “annual report and form 20-F for the year ended December 31, 2019”, 25 febbraio 2020.

https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/archives/fca/financial-reports/2019/FCA_NV_2019_Annual_Report.pdf

²⁹⁰ Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “OIC 19 debiti”, Fondazione OIC.
<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

Principio Contabile OIC 24: Immobilizzazioni Immateriali

Il Principio Contabile OIC 24 disciplina la contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali, un'importante categoria di beni che, sebbene non siano tangibili, hanno un valore significativo per le imprese. Queste comprendono risorse come: brevetti, marchi, diritti d'autore, software, avviamento e altre risorse intangibili che possono generare benefici economici futuri per l'azienda.

Il principio OIC 24 trova la sua finalità nel disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché delle informazioni da riportare in nota integrativa.

Il principio è applicabile alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, dal quale il principio prende a riferimento le disposizioni contenute nel capitolo “Le immobilizzazioni immateriali nella legislazione civilistica”²⁹¹.

L'OIC 24 definisce le immobilizzazioni immateriali come attività che sono caratterizzate normalmente dalla mancanza di tangibilità, sono formate da costi che non esauriscono l'utilità in un solo periodo, la manifestazione dei loro benefici economici è riferibile a più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali comprendono: oneri pluriennali, beni immateriali, avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti e altre immobilizzazioni immateriali²⁹².

I benefici economici futuri che derivano dall'immobilizzazione immateriale, includono anche i ricavi originati dalla vendita di prodotti o

²⁹¹ Fabrizio B. e Alain D., “*Manuale del bilancio OIC*”, marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 99-158.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

²⁹² OIC-Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “*OIC 24 immobilizzazioni immateriali*”, Fondazione OIC, p.3.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

servizi, risparmi di costo o altri benefici prodotti dall'utilizzo dell'attività immateriale da parte della società.

Classificazione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali

L'iscrizione in stato patrimoniale delle immobilizzazioni immateriali secondo il principio deve rispettare alcune regole:

- gli ammortamenti si iscrivono a conto economico all'interno della voce "B.10.a – Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali";
- il valore delle immobilizzazioni è iscritto nell'attivo di stato patrimoniale al netto dei fondi di rettifica riguardanti l'ammortamento ed eventuali svalutazioni;
- plusvalenze o minusvalenze derivanti dall'alienazione dei cespiti sono da imputare alle voci "A.5 – Altri ricavi e proventi" o "B.14 – Oneri diversi della gestione"²⁹³.

Le immobilizzazioni immateriali vengono suddivise dall'articolo 2424 del Codice civile come segue: costi di impianto e di ampliamento, costi di sviluppo, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni licenze marchi e diritti simili, avviamento, immobilizzazioni in corso e acconti e altre.

Costi impianto e ampliamento.

All'interno della voce costi impianto e ampliamento vanno classificati i costi quali: la costituzione della società ed eventuali modifiche, l'avvio dell'azienda e l'ampliamento della società²⁹⁴.

Il principio riporta alcuni esempi di impianto e ampliamento al paragrafo 25, per quanto riguarda i costi di costituzione cita:

- costi per l'atto costitutivo;

²⁹³ Fabrizio B. e Alain D., "Manuale del bilancio OIC", marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 99-158.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

²⁹⁴ Per ampliamento della società ci si riferisce alla vera e propria espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento straordinario che comporta un nuovo allargamento dell'attività sociale.

- consulenze dirette per la formulazione dell'atto costitutivo;
- ottenimento di licenze;
- permessi ed autorizzazioni.

In riferimento ai costi di start up, cioè quei costi necessari per disegnare e rendere operativa l'azienda, il principio annovera le seguenti voci di costo:

- del personale operativo per l'inizio della nuova attività;
- di pubblicità sostenuti nell'ambito di avvio;
- di allacciamento ai servizi generali;
- di opere per adattamento dello stabile esistente;
- per studi preparatori;
- per ricerca di mercato;
- per assunzione e addestramento del nuovo personale.

A riguardo dei costi di ampliamento il principio fornisce i seguenti esempi:

- spese per aumento del capitale;
- spese per operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- spese per l'avviamento di nuove produzioni;
- costi per l'ammissione alla quotazione in borsa²⁹⁵.

Il principio inoltre specifica che non costituiscono costi capitalizzabili: quelli sostenuti per l'incentivo all'esodo del personale e le penali corrisposte per la risoluzione di un contratto.

Costi di sviluppo.

All'interno della voce il principio OIC 24 classifica i seguenti costi:

- per la progettazione, costruzione e i costi attinenti alla fase preparatoria dei prototipi o modelli;
- per le nuove tecnologie quali costi per la progettazione e prove;
- per impianti pilota;

²⁹⁵ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, "OIC 24 immobilizzazioni immateriali", Fondazione OIC, p.3, par. 25.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

- per le fasi preparatorie al raggiungimento del prodotto finito, riferiti alla fase di progettazione del nuovo prodotto;
- per l'applicazione della ricerca e sviluppo²⁹⁶.

Diritti di brevetti industriali e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

La voce, secondo il principio contabile nazionale può essere così distinta: brevetti, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, software e know how.

A riguardo dei brevetti, vengono definiti come gli studi ed esperienze aventi contenuti inventivi ed applicativi industriali che portano alla produzione di un prodotto o di un metodo/processo di lavorazione, sono imputati all'interno della voce BI3 l'acquisto o i costi di produzione di un brevetto e i diritti per la licenza d'uso²⁹⁷.

In riferimento ai diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, vengono definiti al pari dei diritti d'autore che appartengono alla musica, scienza, letteratura, ecc. all'interno della voce BI3 sono da imputare sia i costi per l'acquisto che eventuali costi per la produzione interna²⁹⁸.

Anche per i software il principio OIC 19 dà una definizione, per tanto un software è costituito da: software applicativo acquistato di proprietà, software applicativo acquistato con licenza d'uso e costi sostenuti per la produzione interna del software; questi sono da iscrivere all'interno della voce BI3. Il principio inoltre riporta il caso in cui l'acquisto o creazione del software non siano da imputare a tale voce ma direttamente ad incremento dell'hardware dove è iscritto, ed è il caso in cui il software serva per il diretto funzionamento dell'hardware²⁹⁹.

²⁹⁶ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “OIC 24 immobilizzazioni immateriali”, Fondazione OIC, p.6, par. 26.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

²⁹⁷ Fabrizio B. e Alain D., “Manuale del bilancio OIC”, marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 99-158.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

²⁹⁸ Ibid.

²⁹⁹ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “OIC 24 immobilizzazioni immateriali”, Fondazione OIC, p.6, par. 27.

Il know how invece riguarda esperienze e conoscenze utili per la produzione di determinati beni e servizi o semplicemente l'insieme di regole e fattori che costruiscono il tessuto aziendale, i costi per l'acquisto o il raggiungimento del know how sono da iscrivere nella voce BI3³⁰⁰.

Concessioni, marchi, licenze e diritti simili.

Concessioni e licenze sono istituti concessi dalla pubblica amministrazione per procedere con l'attività operativa dell'azienda, le concessioni attengono a diritti e obblighi della pubblica amministrazione che vengano trasferiti all'impresa mentre le licenze sono autorizzazioni rilasciate per l'esercizio di attività regolamentate. Tutti i costi attinenti vanno iscritti all'interno della voce BI4³⁰¹.

A riguardo del marchio, questo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi forniti da una specifica impresa³⁰², consiste in un emblema, denominazione o segno; nel caso di acquisto viene iscritto nella voce BI4 il prezzo pagato, nel caso di produzione interna si potranno iscrivere tutti i costi per la sua progettazione e deposito.

Avviamento.

La fattispecie dell'avviamento, secondo il principio OIC 24 al paragrafo 55, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali alla voce BI5, se vengo soddisfatti tutti i seguenti presupposti:

- acquistato a titolo oneroso, implicitamente deve essere acquistata un'azienda o un suo ramo;

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

³⁰⁰ Fabrizio B. e Alain D., "Manuale del bilancio OIC", marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 99-158.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

³⁰¹ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, "OIC 24 immobilizzazioni immateriali", Fondazione OIC, p.7, par. 28.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

³⁰² Modulistica- camera di commercio di Chieti, "Cos'è un marchio d'impresa?", 24 agosto 2015, Camera di commercio di Chieti.

<https://www.ch.camcom.it/P42A224C216S186/Cos-e-un-marchio-d-impresa-.htm#:~:text=Il%20marchio%20d'impresa%20è,di%20un%20marchio%20d'impresa.>

- valore qualificabile incluso nel prezzo pagato, il che implica che il prezzo pagato è superiore al valore dell'insieme di beni dell'azienda;
- garanzia di benefici economici futuri, come ad esempio conseguimento certo di utili futuri;
- viene soddisfatto il principio di recuperabilità del costo³⁰³.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Fanno parte di questa voce BI6 le immobilizzazioni che in data di chiusura dell'esercizio non sono ancora ultimate, quindi in corso senza una autonomia patrimoniale, sono ricompresi nella voce anche gli acconti a titolo di anticipo a fornitori esterni per la produzione di immobilizzazioni immateriali³⁰⁴.

Altre immobilizzazioni immateriali.

La voce BI7 "atre" ha carattere residuale, al suo interno vengono iscritti i costi pluriennali capitalizzabili non specificatamente previsti dallo schema di stato patrimoniale³⁰⁵.

Rilevazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali

Secondo l'articolo 2426, n. 1 del Codice civile le immobilizzazioni immateriali vanno iscritte al loro costo di acquisto o produzione, i costi riferibili alle immobilizzazioni per essere iscritti a bilancio, devono essere verificati e rispondere ai requisiti di capitalizzazione. Nel caso in cui dei costi siano stati imputati a conto economico, in assenza dei requisiti di capitalizzazione espressi dal principio, essi non saranno più trasferibili a stato patrimoniale. Tra gli oneri accessori che possono godere della diretta

³⁰³ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, "OIC 24 immobilizzazioni immateriali", Fondazione OIC, p.11-12, par. 55.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

³⁰⁴ Fabrizio B. e Alain D., "Manuale del bilancio OIC", marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 99-158.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

³⁰⁵ Ibid.

imputazione ad incremento del valore delle immobilizzazioni si annoverano gli oneri finanziari³⁰⁶.

Il principio inoltre delinea le modalità di rilevazione per ogni voce sopra citata, al fine di fornire una chiara esplicazione della tematica nel sottocapitolo “Applicazione del Principio Contabile OIC 16: Esempi pratici”, si analizzeranno tre casi pratici in cui si tratterà la rilevazione e valutazione dei costi di sviluppo, brevetti e marchi.

Il principio OIC 24 inoltre, delinea le modalità di rettifica del valore delle immobilizzazioni effettuate dagli ammortamenti. L’ammortamento costituisce un processo di ripartizione del costo di un’immobilizzazione immateriale, in base agli esercizi in cui l’impresa beneficia dell’utilizzo dell’immobilizzazione. Il principio impone solo due modalità di ammortamento: quella a quote costanti e quella a quote decrescenti. L’ammortamento a quote costanti è quello utilizzato più di frequente, data la sua facilità di utilizzo, si basa sul pensiero semplificatore che l’utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisce nella stessa misura su tutti gli esercizi di vita utile del bene³⁰⁷.

L’importo dell’ammortamento viene definito dal principio come la differenza tra costo sostenuto e valore residuo. L’OIC 24 al paragrafo 64 specifica che: “Il valore residuo di un bene immateriale si presume pari a zero, a meno che:

- vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare il bene immateriale alla fine della sua vita utile;
- sia dimostrabile l’esistenza di un mercato del bene dal quale trarre un valore oggettivo, che permetta di effettuare una stima attendibile del

³⁰⁶ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “*OIC 24 immobilizzazioni immateriali*”, Fondazione OIC, p.8, par. 36-39.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

³⁰⁷ Fabrizio B. e Alain D., “*Manuale del bilancio OIC*”, marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 99-158.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

valore realizzabile dall'alienazione dell'attività immateriale al termine della vita utile e:

- il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato; e
- è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell'attività. Il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero.”³⁰⁸

Per quanto concerne la durata del periodo di ammortamento è variabile in base al tipo di bene immateriale a cui si riferisce, a titolo esemplificativo per i diritti la durata è basata su quella del diritto, per l'avviamento la durata è basata sulla vita utile del medesimo, per i marchi la durata è di 20 anni che si abbassa a 5 anni per i costi di impinto e ampliamento³⁰⁹.

Aggiornamento delle versioni del principio dal 2014 al 2017

Il principio contabile OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali" nel corso degli anni è stato revisionato molteplici volte, ciò è dovuto all'emanazione delle normative da parte del legislatore, allo scopo di allineare la prassi contabile nazionale a quella internazionale, per tanto l'Organismo Italiano di Contabilità ha aggiornato i suoi principi.

Nel dicembre 2016, l'OIC ha pubblicato una revisione di aggiornamento dell'OIC 24 a recepimento delle modifiche introdotte dalla direttiva europea 2013/34/UE, recepita in Italia con il DLgs. 139/2015, il quale ha modificato il Codice Civile, in particolare gli articoli 2424 e 2426, introducendo nuove regole per la redazione dei bilanci d'esercizio³¹⁰.

³⁰⁸ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “OIC 24 immobilizzazioni immateriali”, Fondazione OIC, p.13, par. 64.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

³⁰⁹ Fabrizio B. e Alain D., “Manuale del bilancio OIC”, marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 99-158.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

³¹⁰ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “OIC 24 immobilizzazioni immateriali”, Fondazione OIC, p.28-30.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

Le principali modifiche introdotte riguardavano l'eliminazione dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità dal bilancio, separazione delle regole generali da quelle specifiche, nella nuova versione tali nuove modifiche sono inserite in appendici. È stata anche eliminata la possibilità di capitalizzare genericamente i costi di pubblicità e ricerca, dando però la possibilità di riclassificarli come costi di impianto e ampliamento solo se soddisfano i nuovi requisiti. Cambiamento del trattamento dei costi accessori sui finanziamenti, dato dal recepimento del criterio del costo ammortizzato in altri principi³¹¹.

L'attenzione dell'Organismo si è poi concentrata sulla modifica della disciplina relativa alla vita utile dell'avviamento, introducendo un nuovo approccio per la stima di questo dato, il quale richiede maggiore attendibilità.

Nella versione del 2017 l'OIC ha emendato ulteriormente in riferimento all'OIC 24, per chiarire aspetti tecnici specifici, ad esempio, è stata modificata la disciplina sugli oneri accessori per includerli nel valore di iscrizione del bene e sono stati chiariti i criteri per la svalutazione di beni rivalutati, affinché la svalutazione sia sempre rilevata a conto economico, salvo eccezioni legali³¹².

La versione del 2022, tuttora in vigore, ha recepito le modifiche normative del 2021 riguardanti la compensazione tra voci dell'attivo e del passivo. È stato inoltre introdotto l'obbligo di indicare gli importi lordi, oggetto di compensazione nella nota integrativa del bilancio in conformità con il dettato della novella normativa³¹³.

³¹¹ Ibid.

³¹² Ivi, p. 31

³¹³ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “*OIC 24 immobilizzazioni immateriali*”, Fondazione OIC, p.32.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

Applicazione del Principio Contabile OIC 24: Esempi Pratici

Primo esempio: Leonardo S.p.A. (Settore Tecnologico e Difesa) costi di sviluppo.

Leonardo S.p.A. è un'attiva operante nel settore della difesa e aerospaziale, applica il principio OIC 24 per corretta contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali, principalmente per lo sviluppo tecnologico e i brevetti³¹⁴.

Leonardo nel bilancio 2023 ha capitalizzato costi di sviluppo e software proprietari, i quali riflettono investimenti significativi in ricerca e sviluppo, la società ammortizza queste immobilizzazioni in base alla loro vita utile prevista, che varia a seconda della tecnologia e del mercato di riferimento. Questo trattamento consente a Leonardo di imputare i costi dell'innovazione negli esercizi di competenza basandosi sulla loro vita utile e migliorando la rappresentazione del patrimonio netto e dei risultati economici³¹⁵.

A tal riguardo, il principio OIC 24 distingue i costi di sviluppo in costi per la ricerca e costi per lo sviluppo, il principio definisce i costi di sviluppo come: “I costi di sviluppo capitalizzati nell'attivo patrimoniale sono composti: dagli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nell'attività di sviluppo; dai costi dei materiali e dei servizi impiegati nell'attività di sviluppo; dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all'attività di sviluppo; dagli altri costi,

³¹⁴ Leonardo S.p.a., “*Leonardo at glance*”, ultimo accesso 31 agosto 2024.
https://www.leonardo.com/documents/15646808/0/LDO_At-glance_ITA_digital_240624.pdf?t=1719241017897

³¹⁵ Leonardo S.p.a., “*Bilancio integrato 2023*”, 31 dicembre 2023.
https://www.leonardo.com/documents/15646808/25622604/Bilancio+Integrato+2023_12032024_per+sito.pdf/e61dab7c-e181-06e6-232c-99803845781d?t=1710523393690

quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo”³¹⁶, Per poter essere iscritti in stato patrimoniale i costi in questione devono possedere specifici requisiti quali:

- essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definibile,
- essere riferiti ad un progetto realizzabile,
- essere recuperabili tramite i ricavi futuri.³¹⁷

Come si evince dal bilancio al 31 dicembre 2023, la società ha: immobilizzazioni immateriali per 4.576 milioni di euro, costi di sviluppo capitalizzati per 1.158 milioni di euro ad incremento delle immobilizzazioni e ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 492 milioni di euro. In nota integrativa l'azienda specifica che i costi di sviluppo capitalizzati sono principalmente legati a progetti di innovazione tecnologica con vita utile media di 5-10 anni e che pertanto sono stati ammortizzati linearmente³¹⁸. Si denota che il principio è stato applicato nella forma corretta.

Secondo esempio Salvatore Ferragamo S.p.A. (Settore Lusso), marchi e brevetti.

Salvatore Ferragamo marchio del lusso italiano, utilizza il principio OIC 24 per gestire i costi di marchio e le licenze. Nel bilancio 2023, l'azienda ha riportato significative immobilizzazioni immateriali legate a marchi e brevetti, gli asset vitali per il posizionamento di Ferragamo nel mercato globale del lusso, sono ammortizzati in modo sistematico per rispecchiare il loro utilizzo nel tempo. Le politiche contabili adottate seguono una

³¹⁶ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “OIC 24 immobilizzazioni immateriali”, Fondazione OIC, p.10, par. 48.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

³¹⁷ Fabrizio B. e Alain D., “Manuale del bilancio OIC”, marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 99-158.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

³¹⁸ Leonardo S.p.a., “Bilancio integrato 2023”, 31 dicembre 2023.

https://www.leonardo.com/documents/15646808/25622604/Bilancio+Integrato+2023_12032024_per+sito.pdf/e61dab7c-e181-06e6-232c-99803845781d?t=1710523393690

logica prudentiale per preservare il valore degli asset immateriali, riducendo al minimo le svalutazioni³¹⁹.

Il principio OIC 24 in riferimento al marchio, ne definisce le modalità di valutazione e afferma che esso è capitalizzabile indipendentemente dal fatto che sia acquistato internamente, o a titolo oneroso. Delinea però che i costi riferiti al marchio prodotto internamente sono costi diretti interni ed esterni, sostenuti al fine di raggiungere il segno distintivo dell'azienda³²⁰.

A riguardo dell'ammortamento delle voci marchi e brevetti, il principio definisce per la prima voce che sia ammortizzato sul periodo di produzione e commercializzazione dei prodotti a cui il marchio fa riferimento, con il limite però di venti anni. Per la seconda voce, definisce la durata dell'ammortamento in base ai limiti della durata legale del brevetto, inserendo però una specificazione, nel caso in cui la vita utile del brevetto esaurisse la sua attività prima della fine legale del brevetto, la durata dell'ammortamento va ridotta di conseguenza³²¹.

Si può notare dai dati riportati in Bilancio al 31 dicembre 2023, che Ferragamo ha registrato: immobilizzazioni immateriali per 232 milioni di euro, marchi e brevetti per 123 milioni di euro e ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 32 milioni di euro.

In nota integrativa Ferragamo ha riportato un incremento delle immobilizzazioni immateriali dovuto a nuove acquisizioni di licenze e marchi, ammortizzati su una vita utile di 10-20 anni, monitorando il valore di questi asset per prevenire svalutazioni date dalla rapida evoluzione dei

³¹⁹ Gruppo, “*Gruppo in breve*”, Salvatore Ferragamo group, ultimo accesso 31 agosto 2024.

<https://group.ferragamo.com/it/gruppo/gruppo-in-breve/>

³²⁰ Fabrizio B. e Alain D., “*Manuale del bilancio OIC*”, marzo 2024, Biblioteca Eutekne, p. 99-158.

<https://www.eutekne.it/Servizi/Biblioteca/Recensione.aspx?IDRecen=991702>

³²¹ Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “*OIC 24 immobilizzazioni immateriali*”, Fondazione OIC, p.22, par. A.12-A.17.

mercati del lusso³²². Si può evincere la corretta applicazione del principio effettuata dalla società.

In conclusione, il principio contabile OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, stabilisce i criteri di rilevazione, valutazione e rappresentazione nel bilancio; le innumerevoli versioni emendate dall’Organismo Italiano di Contabilità hanno avuto un ruolo cruciale per le aziende, allineando di volta in volta la prassi contabile italiana a quella internazionale. Garantendo così una rappresentazione veritiera e corretta delle poste di bilancio, permettendo una comparabilità tra bilanci di società diverse.

³²² Salvatore Ferragamo Group, “*Relazione Finanziaria Annuale 2023*”, Salvatore Ferragamo S.p.a., 31 dicembre 2023.

<https://cdn.ferragamo.com/cdn/investor-relations/financial-documents/2023/it/RelazioneFinanziariaAnnuale2023.html>

Conclusion

Il presente lavoro di tesi ha preso in esame il contesto storico e le novità apportate in tema di principi contabili nazionali e del principio di derivazione rafforzata, sono stati illustrati casi applicativi delle nuove normative suoi principi contabili nazionali, ci si è soffermati sull'impatto del recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema sia dei principi OIC che del principio di derivazione rafforzata.

Sul tema della derivazione rafforzata, in seguito all'ampliamento del principio anche alle società OIC adopter, si è voluto dare un quadro generale di come il legislatore stia, con il passare del tempo, cercando sempre più, di eliminare il divario tra il reddito civilistico ed il reddito fiscalmente riconosciuto. Vengo descritti i criteri che portano alla applicazione del principio, strettamente collegati all'emendazione del principio contabile OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio" e al dettato normativo del Codice civile. Infine si sono fatte alcune riflessioni sulla possibilità di crescita del principio arrivando quasi all'eliminazione del doppio binario, civilistico e fiscale, al fine allineare la contabilità delle imprese con i regimi fiscali applicati ad esse.

A riguardo dei principi contabili nazionali emendati dall'Organismo Italiano di Contabilità, si è in primis analizzato l'organo destinato, da normativa all'emendazione dei principi, fornendo una breve analisi storica delle motivazioni e delle normative che hanno portato alla sua costituzione. Si è poi provveduto ad analizzare la normativa nazionale e si sono commentate dettagliatamente tutte le tipologie di bilancio presenti nel nostro ordinamento alla luce dell'entrata in vigore del DLgs. 139/2015. Si sono poi analizzati dettagliatamente i postulati del bilancio: prudenza, competenza, costanza nei criteri di valutazione, comparabilità, neutralità, prospettiva di continuità aziendale, rappresentazione sostanziale e rilevanza. I quali sono prescritti dal principio contabile nazionale OIC 11

“Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, che riprende il dettato normativo dagli articoli che vanno dal 2423 al 2427 del Codice civile. Per ogni postulato si è descritto e analizzato l’ambito attuativo, fornendo, dove necessari esempi esemplificatori e commentando il funzionamento.

Sul tema dei principi nazionali OIC si è sono commentati quelli che sono stati variati in seguito all’introduzione della riforma fiscale iniziata con l’emanazione del DLgs. 139/2015. Per ogni principio si sono forniti la finalità e l’ambito applicativo, sono analizzate dettagliatamente tutte la versione successiva al 2014, commentando per ogni versione le novità introdotte e le applicazioni. Infine, per i principi OIC 15 “Crediti”, OIC 19 “Debiti” e OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali” è stata esposta una attenta analisi, descrivendo le modalità di valutazione, rilevazione ed eliminazione delle voci trattate dal bilancio, anche per questi principi, vengono analizzate le versioni a partire dal 2014 per cercare di dare una più chiara esposizione dell’impatto della riforma contabile. Vengono inoltre forniti, per questi ultimi, esempi pratici e casi di studio, al fine di approfondire ulteriormente la tematica e commentarla.

In conclusione, il processo di riforma fiscale al fine di allineare i principi contabili nazionali ai principi internazionali, iniziato con il recepimento della direttiva 2013/31/UE da parte del DLgs. 139/2015, rappresenta certamente un punto fondamentale. Le novità introdotte a livello del Codice civile e dei principi OIC presentano vantaggi per le imprese, anche se ad oggi sono presenti nell’ordinamento molti punti ancora da chiarire al fine di eliminare definitivamente il doppio binario contabile-fiscale. Va sicuramente considerato l’impegno che, ancora oggi, il legislatore, sta dimostrando verso queste tematiche, cercando sempre di più di allargare la competenza del principio di derivazione rafforzata e dando ampia autonomia all’Organismo Italiano di Contabilità, al fine della redazione dei principi contabili OIC.

Bibliografia

F. Gallo, "*L'adozione degli IAS e la riforma del sistema fiscale italiano*", in *Rivista di Diritto Tributario*, 2005.

Russo, "*Il rapporto tra bilancio civilistico e bilancio fiscale*", in *Bilancio e Contabilità*, 2004.

Valentina Massone, 2018, "*Il principio di derivazione del reddito di impresa: dalla derivazione semplice alla derivazione rafforzata per i soggetti Oic adopter. Riflessioni e profili critici*", Sapienza Università di Roma.

Rossi A. e Bianchi M. (2022). "*Impatti della pandemia sulla contabilità dei crediti*", rivista di *Contabilità e Finanza*.

Sitografia

Dott. Paolo Gnes, (2011), “Relazione introduttiva”, Fondazione OIC.

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Decennale-OIC-Intervento-Dott.-Gnes.pdf>

Fondazione OIC, (2024), presentazione.

https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

Fondazione OIC, (2024), “Statuto della fondazione Organismo Italiano di Contabilità”

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Statuto-2017.pdf>

Dezzani, Flavio, Donatella Busso, and Pietro Paolo Biancone, “*Ias/Ifrs*”, Ipsa, 2022.

[https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+\(IFRS/IAS\)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.it/books?hl=it&lr=lang_it&id=fsWVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=c.%09Confronto+tra+OIC+e+principi+contabili+internazionali+(IFRS/IAS)&ots=G69M92ZxMf&sig=MIpecmJXt0D0SMV2Uueotk16La8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true)

Art. 2435, “Pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni”, Codice civile.

<https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2435-del-codice-civile>

Art. 2435-bis, “*Bilancio in forma abbreviata*”, Codice civile,

<https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2435-bis-del-codice-civile>

Art. 2435-ter, “Bilancio delle micro-imprese”, Codice civile.

<https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2435-ter-del-codice-civile>

Fondazione nazionale dei commercialisti, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 9 agosto 2019, “*La fiscalità delle imprese OIC adopter, IV versione*” ,p 5, capitolo 1.

<https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1403>

DLgs. n. 139/2015.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/04/15G00153/sg>

Art. 83, “Determinazione del reddito complessivo (ex art. 52)”, TUIR.

https://def.finanze.it/DocTribFronted/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986-12-22;917_art83

Art. 2423, “*Redazione del bilancio*” comma 2, Codice civile.

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile>

Organismo Italiano di Contabilità, (2024), “*OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, (2018), “*OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, (2023), “*OIC 13 Rimanenze*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-13-Rimanenze.pdf>

Dott.ssa Simona Reggiani, aprile 2018, “*OIC 11- Finalità e postulati del bilancio d’esercizio*”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.

<https://www.odcecge.it/files/doccommissionistudio/2018/Elaborato%20Oic%2011.pdf>

Art. 2423-bis, “*Principi di redazione del bilancio*”, Codice civile
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=310&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2423&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0.

Governo, “*Relazione illustrativa al DLgs. n. 38/2005*”, par. 3.
<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/79137-10351.pdf>

Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R1606-20080410>

Legge n. 306/2003, Articolo 25.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-10-31;306>

DLgs. 28 febbraio 2005, n. 38, articolo 11, comma 1, lett. a).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38>

Relazione illustrativa al DLgs. n. 38/2005, par. 5.
<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/79137-10351.pdf>

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, (2024), “La fiscalità delle imprese OIC adopter”.

<https://www.fondazioneazionalecommercialisti.it/node/1264>

Organismo Italiano di Contabilità, (2022), “OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, Fondazione OIC, p. 22.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-9-Svalutazioni-per-perdite-durevoli.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, (2016), “OIC 10 rendiconto finanziario”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2016-12-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>

Art. 2425-ter, “*Rendiconto finanziario*”, par. 1, Codice civile.

<https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2425-ter-del-codice-civile>

Organismo Italiano di Contabilità, (2016), “OIC 10 rendiconto finanziario”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2016-12-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, (2016), “*OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-12-Composizione-e-schemi-del-bilancio.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, (2017), “*OIC 13 Rimanenze*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-13-Rimanenze.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, 13 luglio 2005, “*OIC 13 Le rimanenze di magazzino*”, Fondazione OIC.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fondazioneazionalecommercialisti.it/disknode/get/208/Prin_cont_13_Rimanenze.pdf%3Fdownload&ved=2ahUKEwj2yLCsyJKIAxUn8LsIHeUeG0UQFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw3-lvXtx6xHuUH119kCFvy

Organismo Italiano di Contabilità, (2016), “*OIC 14 Disponibilità liquide*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2016-12-OIC-14-Disponibilità-liquide.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, (2024), “*OIC 16 Immobilizzazioni materiali*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-16-Immobilizzazioni-materiali.pdf>

OIC-Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “*OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-17-Bilancio-Consolidato-e-Metodo-del-PN.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “*OIC 18 ratei e risconti*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-18-Ratei-e-Risconti.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, 19 aprile 2023, “*OIC 23 Lavori in corso su ordinazione*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-23-Lavori-in-corso-su-ordinazione.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, 29 dicembre 2017, “*OIC 21 Partecipazioni*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-12-OIC-21-Partecipazioni.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “*OIC 20 Titoli di debito*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-20-Titoli-di-debito.pdf>

OIC-Organismo Italiano di Contabilità, 19 aprile 2023, “*OIC 23 Lavori in corso su ordinazione*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-23-Lavori-in-corso-su-ordinazione.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “*OIC 25 Imposte sul reddito*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-25-Imposte-sul-reddito.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “*OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-26-Operazioni-attività-e-passività-in-valuta-estera2.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, 9 giugno 2022, “*OIC 28 Patrimonio netto*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-28-Patrimonio-netto.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, 29 dicembre 2017, “*OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-29-Cambiamenti-di-principi-contabili.pdf>

Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, “*OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*”, Fondazione OIC.

https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/in diceetesti/015/097_RS/00000120.pdf

ENEL S.p.a., “Relazione e bilancio di esercizio di Enel Spa al 31 dicembre 2023”, febbraio 2024, p. 80.

https://www.enel.com/content/dam/enel-com/documenti/investitori/informazioni-finanziarie/2023/annuali/it/relazione-e-bilancio-di-esercizio_2023.pdf

Essilor Luxottica, “2020 Interim Financial Report”, 26 marzo 2021.

<https://www.essilorluxottica.com/it/cap/content/55702/>

European Banking Authority, “*Relazione finale-orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione*”, 31 ottobre 2018, cap. 2. [https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-03/7d9d1a2e-aba3-4d2a-a53e-](https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-03/7d9d1a2e-aba3-4d2a-a53e-c5eb7384b493/EBA%20BS%202018%20358%20Final%20report%20on%20GL%20on%20NPE_FBE_IT.pdf)

[c5eb7384b493/EBA%20BS%202018%20358%20Final%20report%20on%20GL%20on%20NPE_FBE_IT.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-03/7d9d1a2e-aba3-4d2a-a53e-c5eb7384b493/EBA%20BS%202018%20358%20Final%20report%20on%20GL%20on%20NPE_FBE_IT.pdf)

Intesa Sanpaolo, “Bilancio 2022”, 28 aprile 2023.

https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/bilanci-relazioni-it/2022/Bilanci_2022.pdf

Il Sole 24 Ore, "Intesa Sanpaolo e la gestione dei crediti deteriorati", articolo del 15 gennaio 2023.

<https://www.ilsole24ore.com/art/intesa-sanpaolo-maxi-piano-deteriorati-uscita-92-miliardi-crediti-AEi9b4VB>

Milano Finanza, "*Riduzione dei NPL: strategie e impatti*", articolo del 20 febbraio 2023.

<https://www.milanofinanza.it>

European Banking Authority, “*Relazione finale-orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione*”, 31 ottobre 2018, cap. 2.

<https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-03/7d9d1a2e-aba3-4d2a-a53e->

[c5eb7384b493/EBA%20BS%202018%20358%20Final%20report%20on%20GL%20on%20NPE_FBE_IT.pdf](https://www.bancheefinanza.it/c5eb7384b493/EBA%20BS%202018%20358%20Final%20report%20on%20GL%20on%20NPE_FBE_IT.pdf)

Banche e Finanza, "L'analisi del rischio e gli accantonamenti", marzo 2023.

<https://www.bancheefinanza.it>

Rivista Bancaria, "Strategie di gestione del credito nel contesto post-Covid", maggio 2023.

<https://rivistabancaria.it>

Organismo Italiano di Contabilità, 18 marzo 2024, "OIC 19 debiti", Fondazione OIC, p.4.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-19-Debiti.pdf>

Eni S.p.a., "Relazione finanziaria annuale 2020", 18 marzo 2021.

<https://report.eni.com/annual-report-2020/it/pagineservizio/downloads/files/entire-eni-ba20.pdf>

TIM, "2021 Relazione finanziaria annuale", 2022.

<https://www.gruppotim.it/content/dam/gt/investitori/doc---report-finanziari/2021/Relazione-Finanziaria-Annuale-2021.pdf>

Alessandro Carlesimo, "Interessi passivi: la nuova deducibilità", 4 ottobre 2020, Fisco e Tasse.

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13405-interessi-passivi-la-nuova-deducibilita.html#:~:text=L'art.,operativo%20lordo%20della%20gestion e%20caratteristica>

Fiat Chrysler automobiles FCA, "annual report and form 20-F for the year ended December 31, 2019", 25 febbraio 2020.

https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/archives/fca/financial-reports/2019/FCA_NV_2019_Annual_Report.pdf

Organismo Italiano di Contabilità, 4 maggio 2022, “*OIC 24 immobilizzazioni immateriali*”, Fondazione OIC, p.3.

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

Modulistica- camera di commercio di Chieti, “*Cos'è un marchio d'impresa?*”, 24 agosto 2015, Camera di commercio di Chieti.

<https://www.ch.camcom.it/P42A224C216S186/Cos-e-un-marchio-d-impresa-.htm#:~:text=Il%20marchio%20d'impresa%20è,di%20un%20marchio%20d'impresa.>

Leonardo S.p.a., “*Leonardo at glance*”, ultimo accesso 31 agosto 2024.

https://www.leonardo.com/documents/15646808/0/LDO_At-glance_ITA_digital_240624.pdf?t=1719241017897

Leonardo S.p.a., “*Bilancio integrato 2023*”, 31 dicembre 2023.

https://www.leonardo.com/documents/15646808/25622604/Bilancio+Integrato+2023_12032024_per+sito.pdf/e61dab7c-e181-06e6-232c-99803845781d?t=1710523393690

Gruppo, “*Gruppo in breve*”, Salvatore Ferragamo group, ultimo accesso 31 agosto 2024.

<https://group.ferragamo.com/it/gruppo/gruppo-in-breve/>

Salvatore Ferragamo Group, “*Relazione Finanziaria Annuale 2023*”, Salvatore Ferragamo S.p.a., 31 dicembre 2023.

<https://cdn.ferragamo.com/cdn/investor-relations/financial-documents/2023/it/RelazioneFinanziariaAnnuale2023.html>

Stellato Alfonso, (2022), “*Principio contabile OIC 11 – finalità e postulati del bilancio*”, Fisco mania.

<https://fiscomania.com/principio-contabile-oic-11/>

Baldini Andrea, (2024), “*Bilancio in forma abbreviata*”, Fiscomania.

<https://fiscomania.com/bilancio-in-forma-abbreviata/>

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, (2017), “Informativa periodica – Fiscalità”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/system/files/imce/infer/informativa-periodica_20170808.pdf

Organismo Italiano di Contabilità, (2024), “*Principi contabili nazionali*”, Fondazione OIC.

<https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14>